

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 <sup>a</sup> Senato) .....	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII) .....	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	31
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII) .....	»	32
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	33
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	40
GIUSTIZIA (II) .....	»	62
DIFESA (IV) .....	»	68
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	71
FINANZE (VI) .....	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	94
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	96
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	111

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile Nuovo Polo (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IRNP; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.**

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	<i>Pag.</i>	123
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	125
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	126
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	149
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE . . . . .	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA . . . . .	»	204
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	»	205

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Esame Atto n. 365 – Governo (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. Esame C. 4480 – Governo (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .....	12

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.**

**Esame Atto n. 365 – Governo.**

(Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonio DISTASO, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 365, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a

regioni, province e comuni, e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, proveniente dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

e rilevato altresì che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

esso presenta un contenuto omogeneo, recando disposizioni volte, da un lato, a disciplinare meccanismi sanzionatori nei confronti delle regioni che versino in condizione di grave dissesto finanziario con specifico riferimento al disavanzo sanitario, nonché delle province e dei comuni nei quali si evidenzino situazioni di squilibrio finanziario e, dall'altro, ad introdurre misure premiali nei confronti degli enti virtuosi; non appare tuttavia strettamente riconducibile a tale ambito normativo l'articolo 5, in quanto non introduce meccanismi sanzionatori o premiali ma si limita a demandare al Ministero dell'economia la facoltà di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-

contabile nei confronti degli Enti che evidenzino, anche mediante le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori;

*sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute nella legge di delega:*

il provvedimento, come specificato nel preambolo, è volto a dare attuazione agli articoli 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009; nella premessa dello schema di decreto legislativo non è tuttavia contemplato l'articolo 25 della legge di delega – che fissa i principi e i criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni – ancorché l'articolo 11 del provvedimento all'esame, recante, al comma 1, disposizioni in materia di collaborazione nella gestione organica dei tributi, sia volto a dare attuazione alla succitata disposizione;

esso contiene talune previsioni la cui portata applicativa sembrerebbe discostarsi da quanto disposto dalle norme di delega; ciò riscontra, segnatamente, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 e al già menzionato articolo 5; in particolare, tale ultima disposizione – che demanda, in determinate circostanze, al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile *degli Enti* (con riferimento ai quali non specifica, peraltro, se si tratti o meno degli enti locali) – reca un contenuto che non appare strettamente riconducibile alle disposizioni di delega, in quanto non disciplina meccanismi sanzionatori o premiali nei confronti delle Regioni o degli enti locali e incide su una materia, quella dei controlli sulla gestione amministrativo-contabile, che forma oggetto di un altro schema di decreto legislativo (Atto n. 368), adottato in base a diversa disposizione di delega (si tratta dell'articolo 49 della legge n. 196 del 2009), sul quale sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento ed il cui esame è stato concluso, dalla Commissione Bilancio della Camera, lo scorso 23 giugno;

il testo, all'articolo 2, comma 2, laddove dispone che la fattispecie di grave dissesto finanziario riferita al disavanzo sanitario, costituisce grave violazione di legge, con conseguente *“rimozione del Presidente della Giunta regionale per fallimento del proprio mandato di amministrazione dell'ente Regione”*, sembra discostarsi dalle previsioni contenute all'articolo 17, comma 1, lettera *e*), ultimo periodo, della legge di delega, che, con norma di portata più in generale, prevede che la *“grave violazione di legge”* derivi dalle attività che *“abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali”*, senza che a tal fine risulti sufficiente il solo disavanzo finanziario;

lo schema di decreto, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2 – che dispongono che il Presidente della Giunta regionale rimosso ai sensi del comma 2 sia interdetto da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di dieci anni e che, *“il partito, la lista o la coalizione che presentino nuovamente la candidatura del Presidente rimosso a qualsiasi altra carica elettiva pubblica prima che siano decorsi dieci anni dalla rimozione”* subiscano una decurtazione del rimborso delle spese elettorali – reca delle disposizioni di cui andrebbe valutata la compatibilità con le previsioni contenute all'articolo 17, comma 1, lettera *e*), ultimo periodo, della legge di delega, che non menziona in alcun modo la sanzione della decurtazione del rimborso delle spese elettorali, né individua quali soggetti passivi di eventuali sanzioni i partiti, le liste o le coalizioni elettorali, e dal quale sembrerebbe desumersi che i casi di ineleggibilità siano riferiti esclusivamente agli amministratori responsabili degli enti locali, non risultando invece chiaro se l'interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici sia circoscritta agli amministratori degli enti locali o si applichi anche agli amministratori regionali;

esso, inoltre, nel preambolo, indica, tra le autorità proponenti, il Ministro per le politiche europee, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3,

della legge di delega, che prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta anche di tale ministro; tenuto conto, tuttavia, che a far data dal 17 novembre 2010, le funzioni in materia di politiche comunitarie sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri, la premessa del provvedimento dovrebbe essere conseguentemente aggiornata;

lo schema di decreto, infine, è corredato della relazione deliberata dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge delega, la quale stabilisce che, qualora non si raggiunga l'intesa in sede di Conferenza unificata nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, *“il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta”*; al riguardo, si segnala che la relazione trasmessa alle Camere dà conto in modo estremamente succinto delle motivazioni per le quali l'intesa non è stata raggiunta, nonché, in modo altrettanto succinto, delle ragioni che hanno indotto il Governo a procedere, tra le quali si menziona l'esigenza di *“tenere conto dei tempi a disposizione per il rispetto dei termini previsti dalla legge per l'esercizio della delega, di imminente scadenza”*, ancorché la recentissima legge 8 giugno 2011, n. 85 abbia prorogato i termini per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 42 del 2009 dal 21 maggio al 21 novembre 2011, ferma restando, altresì, la possibilità dello scorrimento del termine finale;

*sul piano dei rapporti con la normativa di rango costituzionale:*

il provvedimento, all'articolo 7, comma 1, lettera e), in materia di meccanismi sanzionatori da applicare nei confronti delle Regioni e delle Province autonome nelle ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nel prevedere che *“la Regione o la Provincia autonoma inadempiente” “è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di pre-*

*senza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010”*, reca una disposizione che andrebbe valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale in relazione agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla definizione ed alla delimitazione dell'ambito riservato alla competenza legislativa statale nella definizione dei principi fondamentali in materia di “coordinamento della finanza pubblica” ed alla riconducibilità o meno a tale ambito delle disposizioni che limitino o riducano la spesa delle Regioni; in particolare, la disposizione di cui all'oggetto, dovrebbe essere raffrontata con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 157 del 2007 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, che disponeva la riduzione del dieci per cento della indennità di funzione e ogni altro emolumento spettante ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni (...), ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli degli enti stessi, nella parte in cui *“prevede la riduzione percentuale delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali”*;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, comma 2 – laddove, per l'esame dell'inventario di fine legislatura regionale, fissa il termine massimo di ottanta giorni decorrenti dalla data di indizione delle elezioni, stabilendo che il suddetto inventario debba essere pubblicato sui siti istituzionali almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle elezioni – reca delle disposizioni di cui andrebbe valutata la coerenza con quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 (che dispone che i Consigli regionali esercitino le loro funzioni sino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il loro rinnovo e che tali elezioni possano aver luogo a decor-

rere dalla quarta domenica precedente il compimento del suddetto periodo) o dalle eventuali leggi regionali intervenute a disciplinare la materia del rinnovo degli organi regionali, anche tenuto conto del fatto che la norma in oggetto, ai fini della pubblicazione dell'inventario, non stabilisce il termine di conclusione della verifica – che si inserisce nel complessivo *iter* dell'inventario – dell'attuazione dei Piani di rientro sanitario da parte dei Tavoli tecnici a ciò deputati;

analogamente, esso, all'articolo 4, comma 2 – laddove fissa il termine massimo di ottanta giorni decorrenti dalla data di indizione delle elezioni per l'esame dell'inventario di fine mandato provinciale e comunale, stabilendo che esso debba essere pubblicato sui siti istituzionali almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle elezioni – reca delle disposizioni di cui andrebbe valutata la coerenza con quanto disposto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) e dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 182 del 1991 (Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali), che stabiliscono che il termine massimo che può intercorrere tra indizione delle elezioni e svolgimento delle medesime sia pari a cinquantacinque giorni;

lo schema di decreto in taluni casi non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, segnatamente, all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, e all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo che – laddove dispongono che il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sanzione dell'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, irrogata, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale e ai dirigenti regionali

responsabili per il dissesto finanziario, sia demandata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – modificano implicitamente un corpo normativo organico, quale il decreto legislativo n. 104 del 2010, recante riordino del processo amministrativo, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un "codice" riferito ad un determinato settore disciplinare;

esso, all'articolo 12, comma 2, integra, in maniera non testuale, i criteri di accesso al Fondo perequativo previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, introducendone uno ulteriore, consistente nei *"risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivane dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale"*; peraltro, la definizione delle modalità di attuazione di tale nuovo criterio è demandata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, ancorché il succitato articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 già affidi la definizione delle modalità di attuazione dei criteri per la distribuzione del Fondo perequativo (cui ora si aggiunge quello dei risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale) ad *"un decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario"*; al riguardo, sembrerebbe dunque opportuno, mediante una novella all'articolo 15 in questione, inserire in tale contesto normativo il nuovo criterio per l'accesso al Fondo introdotto dal comma 2 dell'articolo 12 e prevedere l'adozione di un unico strumento, di natura regolamentare e nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, che dia attuazione sia alle disposizioni recate dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che a quelle di cui all'articolo 12, comma 1, in luogo, quindi, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto;



lo schema di decreto legislativo, all'articolo 2, comma 6, laddove dispone che resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (si tratta del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68), reca una norma che appare priva di una portata normativa autonoma; ugualmente, norme di natura programmatica e procedurale sono contenute al comma 3 dell'articolo 7 e al comma 3 dell'articolo 8, laddove prevedono, con una formula di cui andrebbe peraltro chiarita la portata normativa, che le misure sanzionatorie e gli indicatori della virtuosità dell'ente locale previsti dai medesimi articoli possano essere ridefiniti con legge *sulla base* delle proposte (di cui sembrerebbe opportuno esplicitare il carattere non vincolante per il Parlamento) avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

*sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:*

lo schema di decreto, al già menzionato articolo 12, comma 1, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica – il compito di stabilire annualmente le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo di ogni singola Regione e, al successivo comma 2, affida al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di accesso al Fondo perequativo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 *“tenendo conto, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale”*; tale tipo di previ-

sione, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare rispondente alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si affida ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, considerata la delicatezza delle procedure implicate nonché le esigenze di garanzia, controllo ed imparzialità, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988; tenuto conto, peraltro, che la disposizione di cui all'oggetto fa sistema con l'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, sembrerebbe opportuno novellare il suddetto articolo 15 inserendovi i contenuti recati dall'articolo 12 e prevedere che le misure dallo stesso recate siano attuate mediante un unico decreto del Presidente della Repubblica;

il provvedimento, agli articoli 1, comma 4, e 4, comma 4, demanda ad un atto di natura non regolamentare l'adozione dello schema tipo per la redazione dell'inventario di fine legislatura regionale e dello schema tipo per la redazione dell'inventario di fine mandato provinciale e comunale; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare lo qualificava come *“un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”*; peraltro, nel caso di specie, al fine di assicurare il rispetto del riparto delle competenze assegnate dalla Costituzione alle regioni ed agli enti locali, sembrerebbe opportuno che lo schema tipo di inventario regionale sia definito nell'ambito di un accordo in Conferenza Stato-Regioni – trattandosi di una materia che sembrerebbe di competenza regionale – e che lo schema di tipo di inventario comunale e provinciale sia oggetto di un decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

*sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:*

lo schema di decreto legislativo adotta talune espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, comma 2, che, anziché disporre che il grave dissesto finanziario da cui discende la rimozione del Presidente della Giunta regionale "costituisce" grave violazione di legge, prevede che esso "è considerato" grave violazione di legge; all'articolo 2, comma 4, che, laddove dispone la riduzione dei rimborsi elettorali "per il partito politico, la lista o la coalizione che presentino nuovamente la candidatura del Presidente rimosso a qualsiasi altra carica pubblica elettiva prima che siano decorsi dieci anni dalla rimozione", utilizza una locuzione (l'avverbio "nuovamente") che non appare chiaro se si riferisca ai soli partiti, liste o coalizioni che abbiano già candidato il Presidente rimosso, ovvero ricomprenda anche partiti, liste o coalizioni nei quali lo stesso soggetto non sia mai risultato candidato; peraltro, non appare chiaro lo stesso ambito di applicazione della disposizione e cioè a quali cariche pubbliche elettive si intenda fare riferimento; all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 2, che, laddove disciplinano l'interdizione (del Presidente della Giunta regionale rimosso e dei funzionari regionali decaduti) da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, impropriamente non dispongono che la sanzione sia "applicata" ma prevedono invece che essa sia "irrogata", ancorché l'irrogazione della sanzione presupponga l'accertamento della responsabilità in sede giudiziaria, che nella fattispecie all'esame, invece, non ricorre; all'articolo 3, comma 1, che estende anche alla fattispecie del grave dissesto finanziario la sanzione della decadenza "automatica", applicabile in base alla legge finanziaria per il 2010 ai funzionari regionali, subordinandola tuttavia alla "previa verifica" – ai fini della quale non è indicato il soggetto titolare del relativo potere – delle rispettive responsabilità del dissesto; all'articolo 4, comma 2, che, nel prevedere

un termine di sessanta giorni ai fini dell'invio della relazione sull'inventario da parte del Tavolo tecnico, non individua chiaramente il *dies a quo* dal quale decorre il termine in questione, che potrebbe infatti coincidere sia con la data di invio dell'inventario, che con la data in cui il Tavolo tecnico abbia terminato la verifica dei dati in esso contenuti; all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, laddove introduce, per i revisori di cui sia stata accertata la responsabilità nel dissesto, il divieto di assumere incarichi negli enti locali, non risultano specificati quali siano gli "organismi agli stessi riconducibili", ai quali si estenderebbe il suddetto divieto, né quale sia il soggetto titolato a definire la durata dell'incompatibilità successiva; all'articolo 6, comma 2 – laddove dispone che, qualora l'ente locale non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 – non appare chiaro come l'inadempimento delle prescrizioni della Corte possa determinare automaticamente le condizioni per la deliberazione dello stato di dissesto, posto che il medesimo comma 2, al periodo successivo, condiziona la deliberazione di dissesto ad una specifica procedura; all'articolo 11, comma 2, il primo periodo, prevede che le Province e l'Agenzia delle Entrate possano stipulare, al fine di instaurare adeguate forme di collaborazione, delle "convenzioni"; tuttavia, al successivo periodo, il medesimo atto, che per definizione ha natura bilaterale, viene invece definito "provvedimento"; al medesimo articolo 11, sembrerebbe infine opportuno precisare, alla rubrica, ovvero al comma 3, che la gestione organica dei tributi, nonché l'attività di recupero dell'evasione cui la disposizione fa riferimento, hanno ad oggetto i tributi regionali;



sul piano della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento, all'articolo 2, commi 1, lettera c), e 6, nonché all'articolo 12, comma 2, reca un riferimento generico al "decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica", che dovrebbe essere sostituito con il riferimento al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nel frattempo emanato; esso, inoltre, al comma 2 dell'articolo 9, con riferimento all'istituto della "Banca dati nazionale dei contratti pubblici", impropriamente richiama l'articolo 44 del decreto legislativo n. 235 del 2010 piuttosto che l'articolo 62-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, tenuto conto che tale ultima disposizione è stata modificata dalla prima e che, a norma del paragrafo 12, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi: "Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante";

il provvedimento, all'articolo 5, comma 1, nel fare riferimento alle rilevazioni SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), in difformità rispetto a quanto disposto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, utilizza tale sigla cui non segue la specificazione del significato;

esso, all'articolo 9, comma 3, laddove novella l'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, introducendo nel suo ambito il comma 67-bis, il quale contiene un riferimento a un "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo", reca una disposizione di cui andrebbe valutata la conformità a quanto stabilito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3, lettera d)

che, con riferimento all'indicazione di termini per l'adozione di atti previsti da una "novella" stabilisce che: "Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da una 'novella': infatti l'espressione 'dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)', inserita nella 'novella', comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della 'novella.'";

infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

agli articoli 1, comma 4, e 4, comma 4, che demandano ad un atto di natura non regolamentare l'adozione dello schema tipo per la redazione dell'inventario di fine legislatura regionale e di fine mandato provinciale e comunale – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa – siano riformulate le anzidette disposizioni, nel rispetto del riparto delle competenze stabilito dalla Costituzione, nel senso di prevedere che lo schema tipo di inventario regionale sia definito nell'ambito di un accordo in Conferenza Stato Regioni e che lo schema tipo di inventario comunale e provinciale sia definito da un decreto del Ministro del-

l'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 2, commi 1, lettera c), e 6, nonché all'articolo 12, comma 2, il riferimento normativo generico al *“decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”*, sia sostituito con il riferimento al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nel frattempo emanato;

all'articolo 7, comma 1, lettera e) – laddove prevede che la Regione o la Provincia autonoma che non abbia rispettato il patto di stabilità interno sia *“tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010”* – sia valutata la congruità della disposizione in questione alla luce della giurisprudenza costituzionale in relazione alla definizione ed alla delimitazione dell'ambito riservato alla competenza legislativa statale nella definizione dei principi fondamentali in materia di *“coordinamento della finanza pubblica”*, anche tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2007, richiamata in premessa;

all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8, comma 3 – laddove prevedono che le misure sanzionatorie e gli indicatori della virtuosità dell'ente locale previsti dai medesimi articoli possano essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica – sia precisato che le suddette proposte sono prive di carattere vincolante nei confronti del Parlamento;

all'articolo 12 – laddove, al comma 2, integra in maniera non testuale, i criteri di accesso al Fondo perequativo previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, introducendone uno ulteriore e

demandando la definizione delle modalità della relativa attuazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, ancorché il succitato articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 già affidi la definizione delle modalità di attuazione dei criteri per la distribuzione del Fondo perequativo (cui ora si aggiunge quello dei risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale) ad un decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri – sia novellato l'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 in questione, al fine di inserire in tale contesto normativo il nuovo criterio per l'accesso al Fondo introdotto dal comma 2 dell'articolo 12 e prevedendo l'adozione di un unico strumento, di natura regolamentare e nella forma del decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, che dia attuazione sia alle disposizioni recate dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che a quelle di cui all'articolo 12, comma 1;

#### Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega:

nel preambolo dello schema di decreto legislativo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire il riferimento anche all'articolo 25 della legge di delega – che fissa i principi e i criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni – cui l'articolo 11, comma 1, sembra dare attuazione;

all'articolo 2, comma 2 – laddove dispone che la fattispecie di grave dissesto finanziario riferita al disavanzo sanitario, costituisce grave violazione di legge, con conseguente rimozione del Presidente

della Giunta regionale – si valuti la conformità dell'anzidetta disposizione con quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della legge di delega, che, con norma di portata più in generale, prevede che la “grave violazione di legge” derivi dalle attività che “abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali”, senza che a tal fine risulti sufficiente il solo disavanzo sanitario;

all'articolo 2, commi 3 e 4 – che dispongono che il Presidente della Giunta regionale rimosso ai sensi del comma 2 del medesimo articolo sia interdetto da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di dieci anni e che, “il partito, la lista o la coalizione che presentino nuovamente la candidatura del Presidente rimosso a qualsiasi altra carica elettiva pubblica prima che siano decorsi dieci anni dalla rimozione” subiscano una decurtazione del rimborso delle spese elettorali – si valuti la congruità delle anzidette disposizioni con quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della legge di delega, che non menziona in alcun modo la sanzione della decurtazione del rimborso delle spese elettorali, né individua quali soggetti passivi di eventuali sanzioni i partiti, le liste o le coalizioni elettorali, e dal quale sembrerebbe desumersi che i casi di ineleggibilità siano riferiti esclusivamente agli amministratori responsabili degli enti locali, non risultando invece chiaro se l'interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici sia circoscritta agli amministratori degli enti locali o si applichi anche agli amministratori regionali;

dovrebbe infine valutarsi la riconducibilità delle disposizioni recate dall'articolo 5 – che non disciplina meccanismi sanzionatori o premiali nei confronti delle Regioni o degli enti locali, intervenendo invece sulla materia della regolarità della gestione amministrativo-contabile degli Enti – alle disposizioni di delega;

agli articoli 1, comma 2, e 4, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare i termini massimi ivi previsti

per l'esame e la pubblicazione dell'inventario di fine legislatura regionale e dell'analogo documento di fine mandato provinciale e comunale, con quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento ai termini intercorrenti tra l'indizione delle elezioni e lo svolgimento delle medesime;

all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, e all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo – che prevedono due nuovi casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – senza tuttavia inserirli nell'ambito dell'articolo 133, rubricato “Materie di giurisdizione esclusiva” del decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare il citato articolo del codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

all'articolo 4, comma 2 – laddove prevede un termine di sessanta giorni ai fini dell'invio della relazione sull'inventario da parte del Tavolo tecnico – dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare chiaramente il *dies a quo* dal quale decorre il termine in questione;

all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo – laddove introduce, per i revisori di cui sia stata accertata la responsabilità nel dissesto, il divieto di assumere incarichi negli enti locali – siano specificati quali siano gli “organismi agli stessi riconducibili”, ai quali si estenderebbe il suddetto divieto, nonché quale sia il soggetto titolato a definire la durata dell'incompatibilità successiva;

all'articolo 9, comma 2 – laddove, con riferimento all'istituto della “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, richiama l'articolo 44 del decreto legislativo n. 235 del 2010 – dovrebbe sostituirsi il suddetto richiamo normativo, a norma del paragrafo 12, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, con quello più appropriato all'articolo 62-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005;

all'articolo 9, comma 3 – laddove novella l'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, introducendo nel suo ambito il

comma 67-bis, il quale contiene un riferimento a un “decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo” – a norma di quanto stabilito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3, lettera d), dovrebbe valutarsi l'opportunità, al fine di far decorrere il suddetto termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, di inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della “novella”.

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 2, comma 4 – laddove dispone la riduzione dei rimborsi elettorali “per il partito politico, la lista o la coalizione che presentino nuovamente la candidatura del Presidente rimosso a qualsiasi altra carica pubblica elettiva prima che siano decorsi dieci anni dalla rimozione”, sia valutata l'opportunità di chiarire se l'avverbio “nuovamente” si riferisca ai soli partiti, liste o coalizioni che abbiano già candidato il Presidente rimosso, ovvero ricomprenda anche partiti, liste o coalizioni nei quali lo stesso soggetto non sia mai risultato candidato, nonché di precisare a quali cariche pubbliche elettive si intenda fare riferimento;

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, andrebbe considerata l'opportunità di utilizzare, in luogo dell'espressione: “provvedimento”, la locuzione: “atto”, stante l'esplicita natura convenzionale dell'atto intercorrente tra province ed Agenzia delle entrate ».

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nel concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, constata la complessità del provvedimento all'esame che solleva talune questioni di carattere interpretativo e presenta alcuni profili problematici sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni introdotte con quelle contenute nella legge di delega.

Il Comitato approva la proposta di parere.

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

**Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.**

**Esame C. 4480 – Governo.**

(Parere alla Commissione VIII).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4480 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, in quanto l'unico articolo di cui si compone prevede misure di carattere sostanziale unificate dalla finalità – come si legge nella relazione illustrativa – di “superare le attuali criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, che si rende indispensabile fronteggiare con somma urgenza”;

la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania è una materia che, nel corso della XVI legislatura, è stata oggetto di provvedimenti di decretazione d'urgenza e, in particolare, dei decreti legge n. 90 del 2008, n. 172 del 2008, n. 195 del 2009 e n. 196 del 2010, tutti caratterizzati per la natura temporanea delle misure introdotte; a tale impianto si conforma anche il provvedimento all'esame che introduce disposizioni che, a mente dell'articolo 1, comma 1, sono destinate ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2011;

il decreto-legge, oltre a caratterizzarsi come disciplina temporanea, reca un impianto ampiamente derogatorio del diritto vigente; ciò viene motivato con il riferimento, contenuto nel preambolo, al



“permanere di una situazione di elevata criticità”, e con il richiamo, operato dal comma 1 dell’articolo 1, allo “*stato di criticità*” in cui versa la regione Campania in relazione al sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani non pericolosi; analogo riferimento al “*permanere di una situazione di elevata criticità*” già era contenuto nel preambolo del decreto-legge n. 196 del 2010, nonché all’articolo 1, comma 7-bis, del medesimo decreto-legge, che richiama la “*permanenza di condizioni di criticità*”;

in ragione del richiamato “*stato di criticità*”, esso si caratterizza pertanto come disciplina derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in due casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate: ciò si riscontra, segnatamente, all’articolo 1, comma 1, ove si dispone che i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania possano essere smaltiti, da un lato, in deroga alle disposizioni recate dall’articolo 182, comma 3, del Testo unico delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (che pone il divieto di smaltire i rifiuti solidi urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti), e, dall’altro, in deroga alle procedure previste dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 196 del 2010, (che richiede, affinché i rifiuti della regione Campania possano essere smaltiti in altre regioni, il raggiungimento di un accordo interregionale in sede di Conferenza Stato Regioni); in un caso, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in un intero settore dell’ordinamento: si tratta del comma 2 dell’articolo 1, che novella l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, introducendovi la possibilità per i commissari straordinari nominati ai sensi della medesima disposizione di derogare “*agli strumenti urbanistici vigenti*”; infine, esso autorizza implicitamente condotte in deroga ad interi comparti normativi: ciò si riscontra al medesimo comma 1 dell’articolo 2, laddove novella il succitato decreto-legge n. 196 del 2010, prevedendo che i com-

missari straordinari operino, tra l’altro, con i poteri conferiti al Sottosegretario di Stato per la protezione civile dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008 – che consente la deroga “*a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria*”;

il decreto-legge, all’articolo 1, comma 1, novella l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, la cui legge di conversione (si tratta delle legge n. 1 del 2011), è stata recentemente approvata dal Parlamento, mentre, al già richiamato comma 2, dispone una deroga alle procedure di cui all’articolo 1, comma 7, del medesimo decreto-legge; tali interventi, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituiscono una modalità di produzione legislativa non pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il provvedimento, laddove all’articolo 1, comma 2, attribuisce ai commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, i poteri conferiti al Sottosegretario di Stato per la protezione civile dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 90 del 2008, nella parte in cui richiama il comma 2 dell’articolo 2 in questione, reca un rinvio normativo del quale andrebbe valutata la portata normativa, tenuto conto che tale disposizione si limita a consentire al Sottosegretario di Stato di utilizzare “*le procedure di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*” e che il succitato articolo 43 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 293 del 2010; peraltro, l’articolo 34 del decreto-legge recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 giugno scorso e non ancora emanato, nel



testo disponibile, introduce, nell'ambito del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, l'articolo 42-*bis*, volto a ridisciplinare la materia dell'utilizzazione senza titolo di un bene a scopi d'interesse pubblico tenendo conto – sembrerebbe – dei principi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa;

esso, all'articolo 1, comma 3, laddove richiama il "*principio comunitario della prossimità in sede di smaltimento dei rifiuti*", non contiene il riferimento all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE – ove il suddetto principio è rinvenibile unitamente a quello dell'autosufficienza – e che è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 205 del 2010;

sul piano della tecnica di redazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, nel fare riferimento agli impianti STIR della regione Campania (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti), in difformità rispetto a quanto disposto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, utilizza tale sigla cui non segue la specificazione del significato;

infine, il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); nella relazione di accompagnamento non si dà conto della disposta esenzione dall'obbligo di redigerla, ancorché la relativa dichiarazione sia allegata al provvedimento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 2 – nella parte in cui attribuisce ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, i poteri conferiti al Sottosegretario di Stato per la protezione civile dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 90 del 2008 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare il richiamo al comma 2 dell'anzidetta disposizione, tenuto conto che essa opera, a sua volta, un rinvio all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 293 del 2010 e i cui contenuti, riadattati – come sembra – ai principi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa con riferimento alla materia dell'utilizzazione senza titolo di un bene a scopi d'interesse pubblico, sembrano essere stati trasfusi nell'articolo 34 del decreto-legge recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 giugno scorso e non ancora emanato. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.40.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
AVVERTENZA .....	22

#### ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### **La seduta comincia alle 9.20.**

**Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la relazione del collega Sisto. Nella stessa giornata del 29 giugno il collega Papa ha depositato una nota nella quale ha chiesto di essere sottoposto ad audizione.

Si tratta evidentemente di una richiesta superflua, giacché, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento il deputato interessato alla deliberazione è sempre invitato a offrire i chiarimenti che ritenga opportuni. L'invito, per suo incarico, gli era stato mandato in vista delle sedute sia del 22 sia del 29 giugno

scorsi. Lo stesso è accaduto per la seduta odierna. Poiché il collega Papa è presente, ne dispone l'audizione.

*(Viene introdotto il deputato Alfonso Papa).*

Alfonso PAPA (PdL) deposita una memoria al cui contenuto si rimette per intero e che intende tuttavia illustrare. Premesso che tale memoria dimostrerà, come egli confida, che egli è oggetto di una persecuzione giudiziaria e personale, afferma sin d'ora e con franchezza di essere vittima di un processo ordalico, frutto del sapiente connubio tra indagini giudiziarie capziose e illegittime divulgazioni di notizie. Non invoca in questa sede la difesa d'ufficio della sua posizione di parlamentare ma si propone ai colleghi della Giunta senza supponenza ma anzi con umiltà. Nella sua battaglia per la verità è pronto anche ad affrontare il carcere pur di ristabilire il suo onore di marito, di padre, di uomo, di magistrato e di cittadino.

Egli è entrato in magistratura a 23 e si è affiliato alla corrente di *Unità per la Costituzione*. Egli è stato subito assegnato alla procura della Repubblica di Napoli, a capo della quale era all'epoca Agostino Cordova, suo autorevole mentore e maestro. Tuttavia Cordova era oggetto di fu-

riosi attacchi, sia da parte degli avvocati del foro di Napoli, i quali giunsero addirittura a redigere un 'libro bianco' su di lui, sia da parte di quei magistrati che si autodefinivano i 'ghibellini'. Costoro si contrapponevano a Cordova e a lui, che si era schierato in sua difesa quale espressione di un gruppo definito dei 'guelfi'. In questo ambito si stagliavano le figure di due magistrati addetti alla procura di Napoli, i quali promossero una raccolta di firme contro il dottor Cordova: Luigi De Magistris e Francesco Curcio, oggi rispettivamente parlamentare europeo per l'Italia dei Valori e magistrato titolare dell'inchiesta che lo riguarda.

Tratteggiato questo panorama di fondo, sollecita la Giunta a considerare i protagonisti della complessa vicenda oggi all'attenzione del Parlamento: per un verso, le voci che lo accusano di comportamenti penalmente illeciti sono generalmente quelle di magistrati napoletani che hanno motivo di rancore nei suoi confronti; per altro verso, vi sono gravi anomalie nella formazione del fascicolo penale che contiene gli atti a suo carico.

Sotto il primo aspetto ricorda anzitutto il dottor Umberto Marconi, il quale ha rilasciato in passato interviste diffamatorie nei suoi confronti e con il quale in passato vi era stato un dissidio. Marconi, quale segretario nazionale di *Unicost* aveva infatti stigmatizzato pubblicamente la sua presa di servizio al ministero della giustizia nel 2001.

Altro magistrato che ha reso dichiarazioni a lui non favorevoli è Paolo Mancuso, il quale ha evidenti motivi di astio nei suoi confronti in ragione del fatto che il medesimo aveva un incarico al ministero della giustizia sotto il ministro Fassino, incarico che non fu confermato nel 2001 dal ministro Castelli, il quale anzi dette proprio a lui un posto apicale. Mancuso è oggi procuratore della Repubblica di Nola ed esponente storico di *Magistratura Democratica*, notoriamente schierato contro Agostino Cordova.

Menziona altresì il dottor Vincenzo Galgano, già procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli, il quale aveva

espresso sulla stampa quotidiana opinioni non lusinghiere su di lui anche a motivo dei passati screzi con Agostino Cordova.

Tra i magistrati che non possono dirsi sereni nei suoi confronti inserisce anche il procuratore della Repubblica Lepore, sostenuto alla carica di procuratore della Repubblica proprio da Galgano, il quale ha notoriamente rilasciato dichiarazioni alla stampa contro i presunti privilegi della 'casta' dei parlamentari.

Riportandosi ancora al testo della sua memoria e ricordando di aver subito un procedimento disciplinare per inoperosità (dal quale peraltro è stato assolto presso il CSM nel 2004), cita altresì il dottor Arcibaldo Miller, il quale era stato magistrato affidatario dell'uditorato sia suo sia del dottor Woodcock, altro titolare dell'inchiesta a suo carico. Su Woodcock non ritiene di doversi soffermare più di tanto, essendo notorie le vicende di cui è protagonista unitamente alle sue modalità operative: ricorda, in proposito, l'arresto del generale dei Carabinieri Orlando, di Vittorio Emanuele di Savoia e del fotografo Fabrizio Corona.

Quanto al secondo aspetto, che potrebbe indurre la Giunta a individuare il *fumus persecutionis*, osserva che il fascicolo d'indagine porta il n. 39306/07 RGNR: stranamente, tuttavia, tale fascicolo porta gli atti relativi a una denuncia di tale De Martino nei confronti di Luigi Bisignani, sporta ben tre anni dopo. Ritiene che la pretesa notizia di reato rappresentata dal De Martino avrebbe dovuto dar luogo a un nuovo fascicolo e non già essere inserita nel vecchio, quasi che questo fosse un contenitore utile a ogni scopo. Senza contare che il termine per le indagini preliminari rispetto alla prima *notitia criminis* è ampiamente scaduto.

Del resto, le modalità di conduzione dell'inchiesta, con l'audizione di un centinaio di persone, gran parte delle quali rivelatesi irrilevanti ai fini dell'inchiesta medesima, rivelano un accanimento assai significativo nei confronti delle presunte fonti informative. Cita, al riguardo, i modi con cui sono stati perquisiti ed escussi a sommarie informazioni l'agente immobi-

liare Tricarico (i cui familiari hanno dovuto assistere agli atti di indagine a suo carico) e suo suocero, il quale è avanti con gli anni.

Rilevato che egli stesso è stato pedinato con insistenza e fotografato sia presso la sua abitazione sia presso il Parlamento, deve anche evidenziare che gli imprenditori che lo accusano sono tutti amici tra loro, in particolare tale Alfonso Gallo, che è legato all'ex deputato Alfredo Vito. Quanto poi al coindagato Enrico La Monica, deve osservare che questi è stato a lungo legato da una relazione sentimentale con un magistrato in forza alla procura di Napoli, la cui casa di vacanza era vicina a quella dei suoi suoceri, motivo semplice che può spiegare la conoscenza tra lui e il La Monica.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, fa presente che stanno per iniziare votazioni elettroniche in Assemblea. Deve pertanto congedare il collega Papa, chiedendogli di rimanere a disposizione per l'eventuale seguito dell'audizione, da tenersi al termine delle votazioni pomeridiane.

*(Il deputato Alfonso Papa si allontana dall'aula).*

Maurizio PANIZ (PdL) afferma di aver testé constatato che i contenuti dell'audizione del collega Papa sono già oggetto di lanci d'agenzia. A nome del suo gruppo stigmatizza il fatto.

Federico PALOMBA (IdV) non comprende a chi sia rivolta tale stigmatizzazione, giacché se il collega Paniz intende lanciare dei sospetti sui deputati dell'opposizione, egli sarà costretto a sospettare, a sua volta, di quelli di maggioranza.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, stigmatizzando anch'egli quanto accaduto, rileva come non sia possibile individuare chi abbia fornito le notizie alla stampa, visto che i componenti al completo sono stati presenti all'audizione e che il testo della memoria è stato consegnato all'inizio di essa. Sospende la seduta che riprenderà

15 minuti dopo il termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 20,15.**

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, dispone il prosieguo dell'audizione del deputato Papa.

*(Viene introdotto il deputato Alfonso Papa).*

Alfonso PAPA (PdL) si sofferma sui capi di accusa. Quanto al capo C), precisa di non aver mai conosciuto Stefania Tucci, né mai parlato di vicende afferenti la stessa con il Bisignani. Singolare è peraltro il fatto che si sia dato acritico credito alle semplici dichiarazioni del Bisignani, il quale ha dichiarato di sapere già da prima di tale suo ipotetico colloquio con il Papa che pendeva un procedimento riguardante la signora Tucci, proprio a Napoli. E il riscontro alle dichiarazioni del Bisignani sarebbe poi rappresentato dalle dichiarazioni confermativa di tale Bondanini, che ammette di essere stato un collaboratore sia della Tucci che del Bignani. Aggiunge che come essi stessi dichiarano di aver sempre saputo che il ricordato procedimento vedeva coinvolti sia la Tucci, sia il Bondanini, sia il Bisignani. Altro particolare non irrilevante è che, pur volendo dare per buone tali ricostruzioni, dagli atti e dalle dichiarazioni emerge chiaramente che i fatti contestati si sarebbero tutti svolti in Roma ed in una epoca anteriore al 2008.

Quanto al capo F), precisa che il Bisignani ed il Borgogni hanno dichiarato di essere amici. Egli ha visto Borgogni una sola volta ad una cena dal Bisignani e non ha mai parlato con questi di indagini o questioni giudiziarie. Borgogni, amico del Bisignani, dichiara di aver appreso dal Bisignani di un interessamento da parte sua e tale dichiarazione è stata confermata a tale Galbusera, parimenti legato al Bisignani, che afferma di averlo saputo da Borgogni. Ritiene si tratti di una tipica triangolazione ad opera di tre persone

legate tra loro da solidi rapporti, che è stata acriticamente recepita in assenza di alcun riscontro. Anche tali fatti, a prescindere dalla loro genuinità, si sarebbero tutti verificati a Roma, per espressa ammissione dei dichiaranti.

Il capo G) rappresenta a suo avviso una ripetizione dei fatti già contestati nel primo capo esaminato. Osserva che le dichiarazioni di Bondanini collaboratore del Bisignani, trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dal Roberto Mazzei, amico, socio del Bisignani e da questi raccomandato, per sua stessa ammissione, al Poligrafico dello Stato. Si tratta, a suo avviso, di una triangolazione data per genuina e ancora una volta per fatti che gli stessi dichiaranti ammettono essersi svolti tutti in Roma.

Rileva che tutte tali dichiarazioni sono state rese solo dopo che il Bisignani cominciava a riferire dei pubblici ministeri e trovano riscontro solo in dichiarazioni confermate rese da persone in stretto e continuo contatto tra loro.

Sul capo M), osserva che il Chiorazzo è stato l'unico imprenditore che non ha dichiarato di essere stato sua 'vittima', ed è stato allora indagato per corruzione. Tale vicenda nasce da dichiarazioni rese da Maria Elena Valanzano, già sua assistente parlamentare, prima dei non eletti nel suo collegio elettorale e, per sua ammissione, legata sentimentalmente al Bisignani. Essa ha dichiarato di aver avuto una consulenza fittizia dal Chiorazzo, di mille euro lordi, di durata pari a sei mesi, avente ad oggetto relazioni istituzionali. La Valanzano ha ammesso di essere stata più volte presso la sede della società ma non dice che la consulenza è cessata in quanto, dal giugno 2010, essa aveva avuto un diverso incarico a Napoli presso la regione Campania; peraltro, ella ha ammesso di essersi già occupata di relazioni istituzionali con una società di suo riferimento. Della Valanzano sono state intercettate due telefonate in epoca successiva alle sue dichiarazioni. La Valanzano non dice di essere sempre stata retribuita, come risulta da fatture in suo possesso, per una

somma superiore ai mille euro mensili. Quanto al Chiorazzo, ammesso che avesse procedimenti penali pendenti, a lui sconosciuti, ritiene che i pubblici ministeri abbiano fatto riferimento a presunti interventi avvenuti a Roma e quindi, anche in questo caso, i fatti vedrebbero la competenza per territorio a Roma o, al più, quella funzionale a Perugia.

Circa il capo N), espone che a suo avviso il Gallo dichiara falsamente di averlo conosciuto nel 2006, ciò che confida di poter smentire nelle opportune sedi. Offerti ulteriori ragguagli circa l'attività del La Monica a carico del Gallo e dei rapporti di costui con Bisignani, passa a esaminare le dichiarazioni del Fasolino, di cui al capo O): nel premettere che si riserva di querelarlo per calunnia in ragione della ritenuta falsità delle di lui dichiarazioni, ricorda che il Fasolino medesimo è socio del Gallo nella costruzione di una centrale elettrica nel beneventano ed asserisce di avergli dato 10.000 euro, senza peraltro precisare perché, dove e quando.

Circa il Maticena (capo Q), anche costui è persona indicata agli inquirenti dal Gallo ed è con questi in stretti rapporti. Il Maticena dichiara di aver offerto come unico frutto delle pretese estorsioni subite un conto all'Hotel de Russie di Roma. Precisa comunque di non aver mai frequentato il Maticena a Napoli.

Offerti poi ragguagli critici sui capi S) e T) dell'imputazione, ne trae la conclusione che non può non rilevarsi, *ictu oculi* e secondo un principio di buona fede, che l'intero procedimento sia frutto più che di un *fumus*, di un chiaro intento persecutorio, arricchito dal comportamento scorretto e interessato di alcuni coindagati e di persone a queste legate da interessi di varia natura e da una campagna di stampa sapientemente costruita per demonizzare e distruggere la sua immagine.

Federico PALOMBA (IdV) intende svolgere rilievi sulla programmazione del seguito dell'esame della domanda in titolo.



Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, prega quindi il deputato Papa di allontanarsi temporaneamente dall'aula.

*(Il deputato Alfonso Papa si allontana dall'aula).*

Federico PALOMBA (IdV), espresse sintetiche perplessità su come il collega Papa abbia infangato molti magistrati in servizio, intende comunque ascoltare le intenzioni dei colleghi in ordine al rispetto del termine dei trenta giorni che il Regolamento prescrive per la conclusione dell'esame delle domande di autorizzazione all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di deputati.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, precisa che l'articolo 18, comma 1, del Regolamento definisce 'tassativo' il termine dei trenta giorni. Tanto ciò è vero che il medesimo articolo 18, in caso di inutile decorso di tale termine, assegna al Presidente della Camera il potere di individuare tra i componenti la Giunta un membro che possa riferire oralmente all'Assemblea. Propone pertanto che in via di massima l'audizione del deputato Papa si concluda questa sera e che la Giunta torni a riunirsi nella seduta di mercoledì 13 luglio alle 8,30 per poi, all'occorrenza, concludere l'esame nella ripresa della medesima seduta al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea.

Maurizio PANIZ (PdL) concorda in via di principio con la programmazione proposta dal Presidente.

Armando DIONISI (UdCpTP) concorda con il Presidente e invita la Giunta a rispettare il termine dei trenta giorni per non compromettere la propria credibilità.

*(Viene reintrodotta il deputato Alfonso Papa).*

Marilena SAMPERI (PD) gli domanda se abbia impugnato innanzi al tribunale del riesame la misura cautelare emanata dal GIP e per quale motivo disponesse di

una pluralità di schede *Sim* intestate a persone ignare.

Armando DIONISI (UdCpTP) gli domanda come e quando abbia conosciuto Bisignani.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) gli chiede quale idea si sia fatto della ragione per cui, in calce ai vari capi di imputazione, vi sia l'indicazione del luogo di accertamento dei reati e non già il *locus commissi delicti*.

Mario PEPE (Misto-R-A) chiede se tra i magistrati che conducono l'inchiesta vi siano quelli che a suo tempo avevano promosso la fronda nei confronti del procuratore Cordova. Chiede altresì se, in qualità di vicecapo di Gabinetto del Ministro Castelli, egli abbia preso cognizione di attività ispettive nei confronti del dott. Woodcock, sul cui operato esprime un giudizio molto critico. Da ultimo, chiede chiarimenti su chi abbia raccomandato Maria Elena Valanzano affinché costei fosse inserita nelle liste elettorali per la Camera dei deputati.

Donatella FERRANTI (PD) gli domanda per quale motivo la moglie di La Monica sia stata fermata all'aeroporto e le sia stata sequestrata la *pen drive* recante la sua rubrica.

Federico PALOMBA (IdV), fatto sommario riferimento alle contestazioni contenute nei capi di imputazione circa l'appartamento a Roma in via Capo le Case e alle notti trascorse all'Hotel de Russie di Roma, gli chiede come possa interpretarsi in chiave di persecuzione politica la vicenda interna agli uffici giudiziari di Napoli risalente a dodici anni fa. Del resto, considera nettamente distinta la posizione dei magistrati inquirenti da quella del GIP che ha emanato l'ordinanza custodiale nei suoi confronti. Domanda infine come si spieghi che Bisignani abbia affermato che riferiva al dott. Gianni Letta le cose che egli gli rivelava.

Alfonso PAPA (PdL), rispondendo alla deputata Ferranti, fa presente che la sua linea difensiva si è adeguata all'indirizzo giurisprudenziale per cui, quando la misura cautelare non è ancora eseguita, è possibile prima chiedere un accesso agli atti e poi depositare l'impugnazione. È ciò che egli si riserva di fare. Quanto alle schede telefoniche, deve respingere l'addebito nel senso che si tratta di un'attività investigativa anomala. È infatti certo che dal settembre al dicembre 2010 egli sia stato sottoposto a intercettazioni. Egli infatti non ha mai usato schede che non fossero nella sua piena disponibilità e sottolinea che l'attività investigativa si è svolta con insistenza su utenze di persone diverse nel presupposto, e quindi nella consapevolezza da parte della polizia giudiziaria, che fossero in uso a lui.

Quanto a Bisignani, che ha conosciuto intorno al 2002-2003, sottolinea che questi è stato ascoltato dagli inquirenti in ben nove circostanze, l'ultima delle quali il 13 giugno 2011, proprio due giorni prima che questi fosse sottoposto alla misura custodiale a domicilio. Ritiene la circostanza davvero curiosa, soprattutto in relazione alla genuinità di una deposizione svolta in un momento in cui gli inquirenti erano ben a conoscenza dell'imminente restrizione della persona escussa. Venendo poi alla domanda del deputato Paolini, rimarca come sia davvero anomala la tecnica dei magistrati inquirenti di indicare alla fine dei capi di imputazione non già il *locus commissi delicti* ma il luogo dell'accertamento del reato. Al riguardo, rammenta che la giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nel senso che la competenza territoriale si può radicare con riferimento al luogo dell'accertamento dei reati solo nel caso in cui non sia possibile individuare il luogo di compimento del reato. Né gli sembra che dagli atti investigativi mancassero riscontri sul *locus e tempus commissi delicti*.

Rispondendo poi al deputato Mario Pepe, osserva che la vicenda che interessò il procuratore Cordova investì per tre anni l'intero ufficio di procura. Non intende quindi sostenere che vi sia oggi un *fumus*

*persecutionis* a scoppio ritardato: certo è però che egli parteggiava per Cordova, mentre il dott. Curcio lo avversava, e questo elemento portò a contrapposizioni tra loro su vari aspetti del lavoro. Ricorda al riguardo la gestione dei fascicoli sugli omicidi del *clan* dei Casalesi, sulla TAV e sul libro bianco degli avvocati su Cordova stesso. Su tutti questi aspetti ci fu una netta spaccatura all'interno della magistratura napoletana tra le correnti di *Unicost* e Magistratura democratica. Queste tensioni si scaricavano anche su moduli di condotta e atteggiamenti interpersonali quotidiani. Gli strascichi di tutto ciò sono durati per anni, prova ne sia che ancora questo pomeriggio il capo dell'ufficio, il dott. Lepore, si è sentito abilitato a comunicare alla stampa che avrebbe valutato la possibilità di sporgere querela nei suoi confronti per le affermazioni fatte – peraltro nell'esercizio del suo diritto di difesa, in questo caso innanzi alla Giunta – nella parte dell'audizione svoltasi stamane.

Venendo poi alla posizione di Maria Elena Valanzano, ripete che costei è la prima dei non eletti nella lista per la Camera dei deputati-Campania 1 ed è stata sua collaboratrice parlamentare regolarmente retribuita con contratto registrato fino al 2010, anno in cui si è dimessa per assumere un incarico presso la Regione Campania. Peraltro deve sottolineare la circostanza curiosa che costei è stata intercettata per cinque mesi nonostante non fosse indagata. Egli sinora aveva ritenuto che la fattispecie delle intercettazioni indirette nei confronti dei parlamentari fosse quella in cui la persona interlocutrice del parlamentare sottoposta a controllo telefonico fosse quella indagata; in questo caso ha dovuto constatare la stranezza che invece la persona intercettata non era indagata affatto e che quindi, evidentemente, le intercettazioni erano mirate alle conversazioni che essa aveva con lui, spesso peraltro carenti di rilevanza penale. Per quanto riguarda la La Monica, lo aveva conosciuto in anni passati e attualmente ha cessato di frequen-

tarlo. Sa che ha contratto matrimonio con una donna straniera e che al momento si trova all'estero.

Per quanto concerne i suoi rapporti attuali con la procura di Napoli, deve far presente che non è mai stato ascoltato dagli inquirenti né costoro gli hanno consentito di depositare la nomina del suo difensore di fiducia, nonostante ripetuti tentativi in tal senso fin dal dicembre 2010. Ha allora domandato di conoscere, ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, se fosse iscritto a registro ma non ha ottenuto riscontri. Solo nel marzo di quest'anno è riuscito nell'intento di depositare la nomina del difensore di fiducia. Fatto sommario riferimento a un articolo apparso sulla stampa quotidiana lo scorso 17 giugno, rappresenta di aver redatto degli esposti contro la procura di Napoli per le circostanze appena descritte e ha al riguardo reso due deposizioni innanzi all'autorità giudiziaria di Perugia.

Con riferimento poi alla *pen drive* sequestrata alla moglie di La Monica, premette di aver cambiato diverse volte il proprio telefono e quindi di servirsi di strumenti che gli consentano di trasferire i numeri da un apparecchio all'altro. Tuttavia, che la *pen drive* sequestrata sia proprio la sua è conclusione del tutto apodittica tratta dagli inquirenti. Il fatto che vi fosse sulla *pen drive* un numero contrassegnato dalla parola 'io' con accanto il suo numero potrebbe tutt'al più far pensare a un'attività di schedatura da parte del La Monica in suo danno.

Tiene a precisare che non ha mai fatto riferimento a faide interne alla corrente di *Unicost* ma soltanto a un'accentuata dialettica tra diverse correnti e all'interno dell'ufficio giudiziario di Napoli. All'on. Palomba intende rispondere quindi che è ben vero che il GIP è estraneo agli strascichi di quella vicenda ma è altrettanto vero che questi è un giudice dell'incartamento ed è pertanto influenzato dalla documentazione della pubblica accusa. Peraltro, è rimasto sorpreso da come non sia stato sufficientemente valorizzato l'insieme delle anomalie insite nelle modalità investigative cui poc'anzi ha fatto riferimento.

Espone altresì che, da quando aveva preso servizio in qualità di vicecapo di Gabinetto del Ministro della giustizia, era stato bersaglio di iniziative critiche di ogni tipo, oltre al procedimento disciplinare cui ha fatto riferimento questa mattina. In particolare, ricorda che i magistrati addetti all'ufficio legislativo nel 2001 si dimisero in massa per protesta nei suoi confronti; che i giudici Perduca e Vaudano fecero un esposto nei suoi confronti per pretese sue illegittime attività nella nomina del membro italiano dell'OLAF; e che analoghe critiche gli furono rivolte per quanto riguarda le fasi di competenza del Ministro circa la presenza italiana nell'OCSE. Peraltro, nel 2007 fu persino sospettato di essere la 'talpa' ministeriale di Pio Pompa, circostanza che Bisignani ha smentito. Da ultimo, era stato accusato di aver adoperato per scopi personali i dati contenuti nell'archivio ispettivo del Ministero ma anche quest'accusa è successivamente caduta.

Circa le rivelazioni di Bisignani a Gianni Letta, gli risulta che il dott. Letta le abbia smentite. Quanto poi ai pernottamenti in alberghi, si tratta di un favore che egli intendeva fare a una persona, con la quale peraltro non trascorse la notte, visto che si trattava della notte di Natale da lui passata a Napoli con i familiari e una quantità di ospiti. Il fatto che l'imprenditore Maticena abbia anticipato la relativa somma si spiega con la necessità di non farlo figurare come la persona che prenotava la stanza.

L'appartamento di via Capo le Case, inoltre, è il punto d'appoggio della sua famiglia a Roma, il relativo canone locativo, di 1800 euro, è pagato da suo suocero, affermato avvocato di Napoli, il quale ha dovuto sopportare l'onta di una perquisizione svolta personalmente dal dott. Curcio.

Conclude le sue risposte ribadendo di non conoscere la dott.ssa Tucci.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, ripercorsi brevemente i contenuti della memoria depositata dal collega Papa, lo invita a corredarla di documentazione ul-

teriore che ritiene necessaria per un maggiore approfondimento.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, premesso che l'audizione del deputato Papa, unitamente alla memoria depositata e alla successiva fase di contraddittorio testé svoltasi è stata più che esauriente, osserva che il ruolo di relatore è stato già assolto con l'esposizione svoltasi nella scorsa seduta. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame a mercoledì 13 luglio alle 8,30.

Maurizio PANIZ (PdL) concorda, purché sia consentito a lui e al relatore di individuare, se strettamente necessario, dei punti di estrema importanza su cui eventualmente chiedere un supplemento di audizione.

*(Il deputato Alfonso Papa si allontana dall'aula).*

Donatella FERRANTI (PD) ritiene utile che la Giunta acquisisca gli atti del CSM del 2003 relativi al trasferimento per incompatibilità ambientale del dott. Cordova da Napoli.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, precisato che tali atti potranno rimanere a disposizione dei componenti che vorranno consultarli, rinvia quindi il seguito dell'esame secondo quanto testé concordato.

**La seduta termina alle 22.40.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (rel. Paolini).*

*Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Remo Di Giandomenico (deputato nella XIV legislatura) pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20) (rel. Sisto).*

*Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR) (rel. Maurizio Turco).*

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI DI REMO DI GIANDOMENICO (DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI) (DOC. IV, N. 10) (rel. CASTAGNETTI).

## COMMISSIONI RIUNITE

### XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, sul commissariamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	23
--	----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato, Paolo SCARPA BONAZZA BUORA. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano.*

#### La seduta comincia alle 8.30

**Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, sul commissariamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il presidente Paolo SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Il presidente Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto al Ministro, introduce brevemente le tematiche oggetto dell'audizione.

Dopo che il presidente della XIII Commissione della Camera, Paolo RUSSO, ha rivolto un indirizzo di saluto al rappresentante del Governo, il Ministro Francesco Saverio ROMANO si sofferma sulle questioni e sulle problematiche oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti al ministro il senatore Alfonso ANDRIA (PD), il deputato Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), il senatore Fedele SANCIU (PdL), i deputati Angelo ZUCCHI (PD), Teresio DELFINO (UdCpTP), Viviana BECCALOSSO (PdL) e Anita DI GIUSEPPE (IdV).

Replica agli intervenuti il Ministro Francesco Saverio ROMANO.

Il presidente Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione della città metropolitana di Venezia. C. 3979 Martella (*Esame e rinvio*) ..... 24

#### RISOLUZIONI:

7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere segretate (*Seguito della discussione e rinvio*) . 29

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI e del presidente della I Commissione Donato BRUNO.*

#### La seduta comincia alle 9.35.

**Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione della città metropolitana di Venezia.**

**C. 3979 Martella.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore per la VIII Commissione*, ricorda che la proposta di legge in esame reca una riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e l'istituzione della città metropolitana di Venezia. Ricorda, in proposito, che la prima legge speciale per Venezia del 16 aprile 1973, n. 171, venne emanata a seguito

dell'alluvione del 1966 che sommerse completamente la città e gli altri centri storici lagunari provocando danni incalcolabili. A partire da quell'evento, il legislatore ha provveduto a creare un quadro normativo di carattere speciale ed ordinario che ha posto la salvaguardia di Venezia come questione di « preminente interesse nazionale » e il problema della difesa dalle acque alte come trasversale a tutte le soluzioni di riequilibrio ambientale e sviluppo socio-economico prospettate per la città. Alla prima legge speciale hanno quindi fatto seguito altre due leggi: la legge n. 798 del 1984 e la legge n. 139 del 1992. A tali leggi speciali se ne sono affiancate altre di carattere ordinario e, a volte, anche con carattere d'urgenza, volte soprattutto a tutelare le acque dall'inquinamento e ad erogare specifici finanziamenti per la salvaguardia di Venezia.

Su questo impianto legislativo, come già detto, interviene la proposta di legge in titolo che reca una riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e l'istituzione della città metropolitana di Venezia.

Con particolare riferimento alle materie di competenza della VIII Commissione,

segnala che il comma 1 dell'articolo 1 definisce la salvaguardia di Venezia e della sua laguna obiettivo di preminente interesse nazionale da perseguire mediante il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, articolato – sulla base di quanto previsto dal comma 2 – in piani e programmi specifici di settore e secondo linee di azione distinte, ma in reciproca relazione, a causa della complessità ambientale che caratterizza la città e la sua laguna. Il comma 3 dello stesso articolo 1 delinea, quindi, una serie di misure attraverso le quali può essere attuato lo sviluppo socio-economico dell'area veneziana, allo scopo precipuo di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, mentre il comma 4 definisce una serie articolata di attività volte alla manutenzione urbana della città e del bacino lagunare.

Nel ricordare, inoltre, che i successivi articoli da 2 a 10 regolano l'istituzione della città metropolitana di Venezia, di cui parlerà la collega Lorenzin, osserva che il successivo articolo 11 del progetto di legge in esame, istituisce il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e ne delinea la composizione e le relative funzioni. Il Comitato dovrà sostituire il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo, cui l'articolo 4 della legge 798 del 1984 ha affidato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione di tutti gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna.

L'articolo 12 reca, invece, l'istituzione dell'Ufficio per la pianificazione strategica definendone la composizione e i relativi compiti. Esso dovrà sostituire l'Ufficio di piano che attualmente opera quale organo tecnico collegiale di supporto al citato Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo, allo scopo di garantire lo sviluppo sistemico delle attività di salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Rinviano a quanto dirà la collega Lorenzin sugli articoli 13 e 14 che disciplinano, rispettivamente, lo Statuto della città metropolitana di Venezia e il passaggio delle funzioni prefettizie al sindaco metropolitano di Venezia, fa presente che il suc-

cessivo articolo 15 prevede che le attribuzioni del Magistrato alle acque di Venezia vengano esercitate dal sindaco metropolitano cui saranno attribuite anche tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 16 consente, poi, alla città metropolitana di Venezia di istituire un'agenzia metropolitana dei trasporti. La città metropolitana può inoltre istituire analoghe agenzie per la gestione integrata di altri servizi pubblici locali.

L'articolo 18 reca, quindi, norme in materia di finanziamento della città metropolitana di Venezia cui viene riconosciuta la facoltà di istituire imposte e tasse sul turismo (comma 4), nonché tributi di scopo per il più adeguato svolgimento delle proprie funzioni (comma 5). Il comma 8 esclude poi dai vincoli del Patto di stabilità interno l'ammontare delle spese per la realizzazione delle opere, nonché degli incentivi e dei contributi compresi nel Piano generale degli interventi. Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dall'anno 2011, prevedendo che ad essi si provveda, per quanto non previsto dalla legge stessa, a valere sulle entrate del bilancio dello Stato relative a imposte dirette e indirette, a diritti e a tasse relativi ad attività svolte nell'ambito del porto di Venezia, di competenza dello Stato.

Per favorire la realizzazione degli interventi contenuti nel Piano generale, il successivo articolo 19, comma 1, autorizza la Cassa depositi e prestiti Spa ad anticipare alla città metropolitana di Venezia finanziamenti in conto capitale fino al limite di 600 milioni di euro, da utilizzare per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Vengono inoltre introdotte disposizioni a favore delle piccole e medie imprese (comma 2) e norme per agevolare l'accesso al credito delle imprese che investono in attività di ricerca e di innovazione (comma 3) e per favorire la nascita di incubatori di imprese nei settori dell'*ICT*, delle nanotecnologie e delle *green economy* (comma 4). Il comma 5, infine, autorizza la regione

Veneto a modificare – con propria legge – le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, per le nuove iniziative produttive nell'area metropolitana di Venezia, nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale e in considerazione della particolarità della città metropolitana di Venezia, nonché nel rispetto della normativa comunitaria e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia.

L'articolo 20 prevede il finanziamento di progetti e di opere volti a ridurre l'impatto delle emissioni inquinanti sull'ambiente lagunare e a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale e progetti di infrastrutturazione della città con reti in fibra ottica e progetti « *Smart cities* ».

L'articolo 21 prevede l'istituzione dell'Agenzia metropolitana per la riqualificazione di Porto Marghera, che avrà, tra i compiti principali, quello di elaborare un piano complessivo di sviluppo dell'area industriale. In base al comma 1 l'Agenzia ha competenza in via esclusiva in materia di bonifica dei siti contaminati all'interno della conterminazione lagunare, anche in deroga alla disciplina dei siti (contaminati) di interesse nazionale recata dall'articolo 252 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), pur nel rispetto dei principi generali di cui al titolo V (Bonifica di siti contaminati) della parte quarta del medesimo Codice ambientale. Collegata a tale disposizione è quella recata dal comma 11 dello stesso articolo 21. Tale comma dispone l'esclusione dell'area di Porto Marghera dall'elenco dei siti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del Codice ambientale, e prevede il trasferimento dei relativi fondi all'Agenzia.

Osserva, quindi, che l'articolo 22 reca disposizioni relative all'Arsenale di Venezia, mentre l'articolo 23 prevede che gli alloggi realizzati dalla città metropolitana di Venezia nell'ambito degli interventi previsti per la manutenzione urbana della città siano esenti dall'IVA.

Infine, l'articolo 25 elenca i provvedimenti legislativi che si considerano abrogati e che riguardano principalmente le tre

leggi speciali per Venezia, le misure a tutela della città dall'inquinamento delle acque ed i provvedimenti per la zona industriale di Marghera.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore per la I Commissione*, ricorda che la proposta di legge in esame istituisce la città metropolitana di Venezia e definisce l'assetto istituzionale del nuovo soggetto di governo, disponendone l'articolazione del territorio in comuni e del comune di Venezia in municipi (articolo 2).

L'istituzione della città metropolitana di Venezia va collocata nel quadro della normativa vigente in materia, caratterizzato da una pluralità di interventi normativi, con particolare riguardo sia al testo unico delle leggi sugli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sia alla legge n. 42 del 2009 che contiene la delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

Va inoltre ricordato che disposizioni sulle città metropolitane sono altresì contenute nel disegno di legge C. 3118 (Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali) approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (S. 2259).

Per quanto attiene al quadro normativo vigente, le città metropolitane sono enti locali intermedi tra provincia e comune previsti fin dalla legge n. 142 del 1990. Attraverso questo istituto si tende a differenziare l'ordinamento delle grandi città dagli altri comuni, medi e piccoli, attualmente amministrati con le stesse regole, e semplificare il sistema degli enti locali. La loro disciplina è poi confluita nel testo unico delle leggi sugli enti locali ed in particolare negli articoli 22, 23, 24, 25 e 26. In base alla disciplina contenuta nel testo unico delle leggi sugli enti locali, le città metropolitane possono essere costituite su iniziativa degli enti locali interessati in alcune aree del Paese, denominate aree metropolitane, individuate dal testo unico.

Con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato la disciplina costituzionale relativa alle autonomie territoriali contenuta nel Titolo V della Parte

II della Costituzione, le città metropolitane sono state inserite tra gli elementi costitutivi della Repubblica, accanto ai comuni, alle province, alle regioni ed allo Stato. Inoltre, è previsto un regime speciale per l'ordinamento della città di Roma in quanto capitale della Repubblica la cui disciplina viene demandata alla legge ordinaria.

In attesa della attuazione delle disposizioni costituzionali e proprio al fine di consentire l'attuazione delle norme relative alle città metropolitane è successivamente intervenuta la legge 42/2009, con le disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 15.

In particolare, l'articolo 23 introduce una disciplina transitoria, per l'istituzione, in via facoltativa, di città metropolitane di ambito regionale, in aree relative a comuni espressamente indicati. Pertanto, tale disposizione non riguarda tutti i territori interessati dalla normativa del testo unico delle leggi sugli enti locali, ma solamente le aree di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli. Viene aggiunta la città di Reggio Calabria (non prevista dal testo unico delle leggi sugli enti locali) e risulta esclusa Roma, per la quale l'articolo 24 della medesima legge 42 ha previsto un ordinamento speciale. Tale disciplina rimarrà in vigore fino all'approvazione di una apposita legge ordinaria che stabilirà le modalità « a regime » per la istituzione delle città metropolitane. Va peraltro segnalato che nessuna città metropolitana è stata sino ad oggi istituita.

In base alla procedura transitoria, la proposta di istituzione spetta al comune capoluogo e alla provincia, congiuntamente tra loro o separatamente (in questo caso è assicurato il coinvolgimento dei comuni della provincia interessata). Successivamente si svolge un referendum confermativo, indetto tra tutti i cittadini della provincia interessata, previo parere della regione. Dopo il *referendum*, l'istituzione di ciascuna città metropolitana è rimessa a decreti legislativi del Governo, da adottare entro il 21 maggio 2012, che detteranno una disciplina di carattere provvi-

sorio. Il regime transitorio, avrà effetti fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge.

L'articolo 15 della legge 42 del 2009 ha affidato a uno specifico decreto legislativo la disciplina del finanziamento delle funzioni delle città metropolitane, anche mediante l'attribuzione di specifici tributi, al fine di garantire a tali enti una più ampia autonomia di entrata e di spesa corrispondente alla complessità delle funzioni ad essi attribuite.

L'articolo citato prevede specificamente l'attribuzione alle città metropolitane dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali, nonché il contestuale definanziamento degli enti locali le cui funzioni siano trasferite alle Città metropolitane.

Per quanto riguarda l'estensione della città metropolitana di Venezia il comma 3 dell'articolo 2 della proposta in esame ne specifica la coincidenza con la circoscrizione della provincia di Venezia, facendo salva la facoltà di adesione per province limitrofe e comuni contermini. I commi 4 e 5 regolano i rapporti con la provincia di Venezia della quale è prevista la soppressione con tutti i relativi organi a partire dall'insediamento del primo organo rappresentativo della città metropolitana. Conseguentemente è disposta la successione della città metropolitana alla provincia di Venezia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di essa.

L'articolo 3 regola le procedure di adesione, previo parere della regione, delle province limitrofe e dei comuni contermini alla città metropolitana di Venezia. È demandata ad una successiva legge dello Stato la determinazione della disciplina del passaggio delle funzioni dalla provincia interessata alla città metropolitana di Venezia. Il rinvio ad ulteriore legge dello Stato è effettuato altresì con riferimento alla disciplina del passaggio del comune dalla provincia di provenienza alla città metropolitana di Venezia. È invece diret-

tamente stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia che vi aderisce.

L'articolo 4 interviene in merito alle funzioni della città metropolitana di Venezia specificando quanto disposto nell'articolo 3 e ribadendo che essa subentra alla provincia di Venezia nell'esercizio di tutte le sue funzioni, ad eccezione di quelle espressamente devolute ai singoli comuni. Il comma 2 fa salva la facoltà per la regione di attribuire con propria legge ulteriori funzioni alla città metropolitana.

Per quanto attiene le funzioni amministrative, il comma 3 dell'articolo in esame detta un elenco puntuale di quelle attribuite all'esercizio esclusivo della città metropolitana di Venezia, nel quadro delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato e delle competenze regionali. Lo Stato e la regione con propria legge possono attribuire o delegare alla città metropolitana ulteriori funzioni (comma 4). Il comma 5, nell'ambito di interventi da realizzare nel territorio della città metropolitana di Venezia, prevede la possibilità per la stessa di promuovere accordi di programma e svolgimento di conferenze di servizi. Con riferimento alla conferenza di servizi è specificato che la città metropolitana esercita i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'articolo 5 individua le funzioni amministrative attribuite all'esercizio esclusivo dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Venezia specificando che esse sono quelle in materia di servizi alla persona, pari opportunità, attività sociali, cultura e urbanistica. La disposizione specifica che l'attribuzione è effettuata nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato e delle competenze regionali. Una disposizione specifica è prevista per il comune di Venezia, il cui territorio, ai sensi dell'articolo 2 della proposta in esame, è articolato in municipi.

In particolare si prevede che il comune di Venezia attribuisca in via esclusiva, tramite disposizione statutaria, le funzioni amministrative in materia di servizi alla

persona, pari opportunità, attività sociali, cultura e urbanistica di cui è titolare, ai propri municipi. Al riguardo è richiamata la disciplina delle circoscrizioni di decentramento comunale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico delle leggi sugli enti locali, che prevede che nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale.

L'articolo 6 elenca gli organi della città metropolitana di Venezia, la cui disciplina dettagliata è prevista nei successivi articoli.

In particolare l'articolo 7 disciplina le modalità di elezione del sindaco metropolitano definendolo organo di direzione politica e attribuendogli la responsabilità dell'amministrazione della città metropolitana di Venezia. Le competenze del sindaco metropolitano ricalcano sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli enti locali con riferimento alle competenze del presidente della provincia.

L'articolo 8 disciplina la nomina e le competenze della giunta metropolitana di Venezia. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si dispone che la giunta sia nominata e presieduta dal sindaco metropolitano. A differenza però di quanto dispone il testo unico delle leggi sugli enti locali per le giunte provinciali e comunali nulla è stabilito in riferimento alla composizione numerica della giunta stessa. Per quanto riguarda le competenze della giunta metropolitana l'articolo in commento ricalca fedelmente quanto previsto dall'articolo 48 del testo unico delle leggi sugli enti locali per le giunte provinciali e comunali. È infatti previsto che la Giunta è competente, in via residuale, per tutti gli atti che non attengono alla competenza consiliare o del sindaco o degli organi di decentramento.

L'articolo 9 definisce le competenze e la composizione del consiglio metropolitano quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della città metropolitana di Venezia.



L'articolo 10 prevede, quale organo di rappresentanza dei comuni della città metropolitana di Venezia una conferenza, composta, senza possibilità di rappresentanza, dai sindaci dei comuni e dai presidenti dei municipi del comune di Venezia, e ne disciplina i poteri e le funzioni.

L'articolo 11 istituisce il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e ne delinea la composizione e le relative funzioni. Il Comitato dovrà sostituire il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo, cui l'articolo 4 della legge 798 del 1984 ha affidato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione di tutti gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna.

L'articolo 13 detta le norme relative allo statuto della città metropolitana di Venezia, stabilendone il termine di adozione, l'oggetto, il quorum per l'approvazione e le modalità di pubblicazione.

L'articolo 14 disciplina l'esercizio da parte del sindaco metropolitano di Venezia delle attribuzioni in materia di pubblica sicurezza, disponendo il passaggio al sindaco stesso di alcune funzioni prefettizie.

L'articolo 15 prevede che le attribuzioni del Magistrato alle acque di Venezia (MAV) vengano esercitate dal sindaco metropolitano cui saranno attribuite anche tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 17 dispone in merito all'acquisizione da parte della città metropolitana di Venezia delle risorse umane, strumentali e finanziarie della provincia di Venezia inerenti alle funzioni trasferite. Specifiche disposizioni prevedono il trasferimento ai comuni del personale della provincia di Venezia addetto a funzioni devolute agli stessi. È invece demandato ad un decreto del ministro dell'interno il passaggio del personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Venezia addetto alle funzioni prefettizie trasferite al sindaco metropolitano.

L'articolo 24 detta le norme transitorie e finali specificando la necessità che le disposizioni che riguardano l'ordinamento

della città metropolitana siano oggetto di una modifica o abrogazione esplicita. È inoltre prevista l'applicazione delle disposizioni in quanto compatibili e non in contrasto con la proposta di legge in esame, del testo unico delle leggi sugli enti locali all'ordinamento della città metropolitana di Venezia. Nel medesimo articolo è prescritto il termine di tre mesi per la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione degli organi rappresentativi della città metropolitana. Infine è disposta l'attuazione in via transitoria delle disposizioni contenute nella proposta di legge dal comune di Venezia e dai suoi organi istituzionali fino all'istituzione della città metropolitana di Venezia.

L'articolo 25, infine, elenca i provvedimenti legislativi che si considerano abrogati e riguardano principalmente le tre leggi speciali per Venezia, le misure a tutela della città dall'inquinamento delle acque ed i provvedimenti per la zona industriale di Marghera.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.55.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI e del presidente della I Commissione Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 9.55.**

**7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere segretate.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 31 maggio 2011.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) sottolinea l'esigenza che le Commissioni addiventano in tempi rapidi alla conclusione della discussione sulla risoluzione in titolo, che – come tutti gli atti di indirizzo – finirebbe per essere grandemente depotenziata dalla lunghezza del suo *iter* parlamentare.

Roberto ZACCARIA (PD) richiama l'attenzione delle Commissioni su un problema di carattere generale relativo alle relazioni e agli altri atti trasmessi alle Camere dalla Corte dei conti, i quali sono spesso oggetto di grande attenzione all'esterno, da parte dei media, ma non hanno alcun seguito in Parlamento, dove cadono quasi completamente nel vuoto, mentre, a suo avviso, dovrebbero ricevere la massima attenzione, data la rilevanza, per l'interesse pubblico, delle questioni che affrontano.

Sottolinea, quindi, l'importanza della relazione della Corte dei conti sulla gestione delle opere segretate, la quale solleva questioni di estrema delicatezza, di

cui tutte le forze politiche, a suo avviso, dovrebbero farsi carico, anche perché riguardano fatti avvenuti sotto più di un Governo.

Matteo BRAGANTINI (LNP) concorda sull'importanza della relazione della Corte dei conti sulla gestione delle opere segretate e sulla necessità, in generale, di prestare attenzione e dare seguito alle relazioni della Corte dei conti. A suo avviso, si dovrebbe concludere quanto prima la discussione della risoluzione in titolo, eventualmente definendo un testo condiviso, per poi valutare un eventuale intervento normativo, anche per evitare di dover nuovamente affrontare, tra qualche anno, gli stessi problemi: segnala, al riguardo, di aver presentato una proposta di legge (C. 4063) finalizzata a superare i problemi evidenziati dalla Corte dei conti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.05.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

---

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco .....	31
---	----

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 6 luglio 2011.*

**Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali.**

**C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini (*Svolgimento e conclusione*) .... 32

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Stefano STEFANI. — Interviene il ministro degli affari esteri, Franco Frattini.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Sulla promozione della cultura  
e della lingua italiana all'estero.**

**Audizione del Ministro degli affari esteri,  
Franco Frattini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Stefano STEFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Franco NARDUCCI (PD), Emerenzio BARBIERI (PdL), Marco ZACCHERA (PdL), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Paola FRASSINETTI (PdL), Fabio PORTA (PD), Elena CENTEMERO (PdL), Gabriella CARLUCCI (PdL), Giovanni Battista BACHELET (PD), Eugenio MAZZARELLA (PD) e Valentina APREA, *presidente della VII Commissione*.

Il ministro Franco FRATTINI, nell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, fa presente, replicando, che trasmetterà per iscritto una nota dettagliata sulle questioni sollevate nel dibattito.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringraziando il ministro Frattini per il suo intervento, avverte che, se non vi sono obiezioni, la nota scritta che invierà il Ministro sarà allegata al resoconto stenografico della seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	36
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	38

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.**

**Atto n. 367.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, espresso apprezzamento per la proposta di parere presentata, riterrebbe opportuno sostituire la lettera *b*) delle osservazioni prevedendo nel testo dello schema di decreto in esame, ovunque ricorrano, al posto delle parole « formazioni geologiche profonde » le parole « formazioni geologiche idonee ».

I deputati Guido DUSSIN (LNP), *relatore per l'VIII Commissione* e Luigi LAZZARI (PdL), *relatore per la X Commissione*, accolgono la riformulazione del sottosegretario Saglia.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori annunciando il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole con osservazioni da essi presentata.



Al riguardo, ritiene opportuno sottolineare l'utilità della decisione assunta dalle Commissioni, su proposta del Partito Democratico, di procedere all'audizione dei principali soggetti operanti nel settore, che ha consentito di approfondire tutte le problematiche e di mettere a fuoco – anche ai fini della predisposizione della proposta di parere – le soluzioni più adeguate.

Auspica, pertanto, che il Governo voglia accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni in sede di adozione definitiva del provvedimento, giacché questo consentirà, da un lato, di rendere più trasparenti le attività degli operatori di mercato e della pubblica amministrazione, dall'altro, di rafforzare le tutele poste a garanzia dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Conclude, quindi, proponendo di espungere, dal secondo capoverso delle premesse della proposta di parere presentata dai relatori, in coerenza con il contenuto delle osservazioni la parola « permanente ».

Sergio Michele PIFFARI (IdV) giudica positivamente il lavoro svolto dalle Commissioni e dai relatori su un provvedimento che rappresenta uno strumento positivo nell'azione di lotta ai cambiamenti climatici, sulle cui cause, a suo avviso, è peraltro opportuno mantenere sempre un atteggiamento equilibrato e pragmatico. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo di Italia dei valori sulla proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dai relatori, richiama l'attenzione delle Commissioni sulla necessità di vigilare affinché, tenuto conto delle disposizioni della manovra finanziaria appena varata dal Governo che tendono ad agevolare la riconversione a carbone delle centrali a olio combustibile, si faccia in modo che le attività di cattura e, se possibile, di stoccaggio di CO<sub>2</sub> siano preferibilmente svolte proprio in quegli impianti industriali – come le centrali a carbone – dove si producono grandi quantità di tale gas.

Armando DIONISI (UdCpTP) nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dai relatori, richiama peraltro le Commissioni all'esigenza di mantenere al centro dell'azione politica parlamentare e di governo le misure dirette a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>, che a suo avviso continuano a rappresentare – senza nulla togliere alla sperimentazione delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> – la prima priorità d'intervento.

Mauro PILI (PdL) chiede al Governo di chiarire espressamente che dall'approvazione del provvedimento in esame non possano derivare effetti negativi sull'approvazione e sulla concreta attuazione del progetto integrato Sulcis, che prevede la realizzazione in Sardegna di una centrale termoelettrica da 450 megawatt dotata di tecnologie CCS e alimentata con il carbone del Sulcis.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, rileva che la Commissione europea ha già approvato il finanziamento del progetto di cattura post combustione della CO<sub>2</sub> per la centrale di Porto Tolle nell'ambito del *European Energy Programme for Recovery* e che il Governo si è adoperato affinché analogo progetto per l'area del Sulcis sia ammesso al finanziamento in sede europea. Sottolinea altresì che il progetto Sulcis dovrebbe essere discusso nelle prossime settimane a Bruxelles.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che non sia questa la sede più opportuna per affrontare la questione delle centrali a carbone.

Luigi LAZZARI (PdL), *relatore per la X Commissione*, osserva che l'Italia si pone come Paese leader nei progetti cattura e stoccaggio di CO<sub>2</sub>, sottolinea che essi debbano essere effettuati in centrali di ultima generazione. Auspica altresì che si possa

mettere a punto uno stoccaggio in grado di utilizzare, laddove consentito dalle condizioni geologiche, siti cosiddetti a chilometro zero.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per la VIII Commissione*, concorda con le osservazioni del relatore Lazzari, integrando la proposta di parere con le osservazioni

formulate nel corso del dibattito (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere dei relatori, come riformulata.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367.**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;

rilevato che esso è volto ad istituire un quadro di garanzie finalizzato a consentire lo stoccaggio geologico permanente di biossido di carbonio assicurando il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché la sicurezza e la tutela della salute della popolazione;

sottolineato che ulteriore finalità dello schema di decreto è quella di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* atteso che nel testo della direttiva 2009/31/CE ricorre unicamente la dizione « stoccaggio » e non « stoccaggio permanente », valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, ovunque ricorra nel testo del

decreto, la parola « permanente », che può ingenerare equivoci ed essere di impossibile accertamento tecnico;

*b)* all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « formazioni geologiche profonde » con le parole « formazioni geologiche idonee a garantire lo stato supercritico della CO<sub>2</sub> » e, conseguentemente, sostituire la parola « profonde », ovunque ricorra nel testo, con « idonee »;

*c)* valuti il Governo l'opportunità di sopprimere o il comma 2 dell'articolo 2 o il comma 7 dell'articolo 12, che recano disposizioni di identico tenore;

*d)* all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, aggiungere, in fine, le parole: « inclusi i giacimenti esauriti e semiesauriti »;

*e)* valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento normativo indicato nel comma 4 dell'articolo 4 (« comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 216/2006 ») con il seguente « comma 10 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 216 del 2006 », in quanto il citato articolo 8 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 257 del 2010;

*f)* all'articolo 6, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole « che saranno valutate nell'ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16 »;

*g)* all'articolo 7, comma 2, dopo le parole « di cui al comma 1 » inserire le

seguenti « , e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, « ;

*h)* all'articolo 7, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del primo periodo, dopo le parole « già in atto », le parole « , con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera *m)* della fase 1 dell'Allegato 1 »;

*i)* all'articolo 11, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole « Ministero dell'ambiente » le seguenti « e d'intesa con la regione interessata »;

*j)* all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera *a)*, con la seguente che meglio riproduce la prescrizione recata dalla direttiva 2009/31/CE: « *a)* sia composto prevalentemente da CO<sub>2</sub> nella percentuale non inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio »;

*k)* all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera *b)* con la seguente: « *b)* le concentrazioni di tutte le sostanze presenti, necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, o accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, siano inferiori ai livelli che comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente e la salute »;

*l)* all'articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di eliminare nel titolo le parole « Controllo » e « ambientale » trattando l'articolo solo di monitoraggio, mentre il controllo è trattato al successivo articolo 21; valuti altresì il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del medesimo articolo 19, il seguente comma: « 5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, definiscono con proprio decreto i criteri tecnici per il monitoraggio, fissando altresì i parametri quantitativi, in attuazione e in conformità con l'Allegato II del presente decreto »;

*m)* all'articolo 24, comma 2, sostituire la lettera *c)* con la seguente « *c)* assenza di irregolarità significative o fuoriuscite individuabili » che più correttamente riproduce il testo dell'articolo 18 della direttiva 2009/31/CE;

*n)* all'articolo 31, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367.**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;

rilevato che esso è volto ad istituire un quadro di garanzie finalizzato a consentire lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio assicurando il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché la sicurezza e la tutela della salute della popolazione;

sottolineato che ulteriore finalità dello schema di decreto è quella di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera;

rilevata, infine, l'opportunità che, nell'ambito della individuazione dei siti di stoccaggio di CO<sub>2</sub>, siano privilegiati, ove consentito dalla conformazione geologica dei siti, quelli ubicati in prossimità degli impianti industriali nei quali la stessa CO<sub>2</sub> è prodotta,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) atteso che nel testo della direttiva 2009/31/CE ricorre unicamente la dizione

« stoccaggio » e non « stoccaggio permanente », valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, ovunque ricorra nel testo del decreto, la parola « permanente », che può ingenerare equivoci ed essere di impossibile accertamento tecnico;

b) all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « formazioni geologiche profonde » con le parole « formazioni geologiche idonee »;

c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere o il comma 2 dell'articolo 2 o il comma 7 dell'articolo 12, che recano disposizioni di identico tenore;

d) all'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « inclusi i giacimenti esauriti e semiesauriti »;

e) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento normativo indicato nel comma 4 dell'articolo 4 (« comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 216/2006 ») con il seguente « comma 10 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 216 del 2006 », in quanto il citato articolo 8 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 257 del 2010;

f) all'articolo 6, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole « che saranno valutate nell'ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16 »;



g) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole « di cui al comma 1 » inserire le seguenti « , e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, « ;

h) all'articolo 7, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del primo periodo, dopo le parole « già in atto », le parole « , con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera m) della fase 1 dell'Allegato 1 »;

i) all'articolo 11, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole « Ministero dell'ambiente » le seguenti « e d'intesa con la regione interessata »;

j) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera a), con la seguente che meglio riproduce la prescrizione recata dalla direttiva 2009/31/CE: « a) sia composto prevalentemente da CO<sub>2</sub> nella percentuale non inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio »;

k) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente: « b) le concentrazioni di tutte le sostanze presenti, necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, o accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo

stoccaggio, siano inferiori ai livelli che comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente e la salute »;

l) all'articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di eliminare nel titolo le parole « Controllo » e « ambientale » trattando l'articolo solo di monitoraggio, mentre il controllo è trattato al successivo articolo 21; valuti altresì il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del medesimo articolo 19, il seguente comma: « 5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, definiscono con proprio decreto i criteri tecnici per il monitoraggio, fissando altresì i parametri quantitativi, in attuazione e in conformità con l'Allegato II del presente decreto »;

m) all'articolo 24, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente « c) assenza di irregolarità significative o fuoriuscite individuabili » che più correttamente riproduce il testo dell'articolo 18 della direttiva 2009/31/CE;

n) all'articolo 31, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni ».

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	41
Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria e di R.ete. Imprese Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	41
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori .....	41
Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo e sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea 2011/C 186/14 Causa C-61/11 PPU del 28 aprile 2011 Doc. LXXXIX, n. 135 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	46
Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	44
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	44
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	58
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame rinvio</i> ) .....	45
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	45
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	61

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare.

**Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.****Audizione di rappresentanti di Confindustria e di R.ete. Imprese Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Ivan MALAVASI, *R.ete. Imprese Italia*, e Marcella PANUCCI, *Confindustria*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e Raffaele VOLPI (LNP).

Marcella PANUCCI, *Confindustria*, e Ivan MALAVASI, *R.ete. Imprese Italia*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori in sede referente iniziando la discussione dalla proposta di legge C. 3658, in attesa che giunga il sottosegretario Viale, che segue, per il Governo, i lavori relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 89 del 2011.

La Commissione concorda.

**Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2011.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva che non è chiaro se la proposta di legge tenda a porre all'attenzione del paese il calendario gregoriano e la rivoluzione comportata dalla sua introduzione oppure l'ideatore del calendario gregoriano, cioè Luigi Lilio. L'incertezza non è solo nel titolo della proposta di legge, che recita « giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio », ma anche nel testo. Da una parte, infatti, l'articolo 2, comma 1, prevede iniziative culturali incentrate sul calendario gregoriano; dall'altra parte, però, il comma 2 del medesimo articolo prevede che il comune di nascita

di Lilio, vale a dire Cirò in provincia di Crotone, promuova iniziative culturali incentrate anche sulla figura di Lilio stesso. Per il finanziamento delle iniziative culturali, poi, è previsto un contributo statale annuo di 500 mila euro, gestito da un apposito comitato con sede a Cirò, di cui fa parte, tra gli altri, il sindaco del comune stesso.

Osserva, quindi, che le giornate della memoria fin qui istituite sono di regola dedicate, più che a singole persone, a fatti o a eventi di interesse collettivo. Rileva inoltre che in molti casi le giornate della memoria sono state istituite non con legge, ma con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Raffaele VOLPI (LNP) ricorda di avere in altra occasione preannunciato che il suo voto sarebbe stato da allora in avanti contrario su tutte le proposte di legge tendenti a istituire giornate della memoria.

Pierangelo FERRARI (PD), dopo aver ricordato come si moltiplichino le iniziative legislative volte all'istituzione di giornate della memoria dedicate a questo o quel fatto, sottolinea l'importanza di distinguere tra le proposte legate a fatti di oggettivo interesse nazionale e quelle riferite a fatti di carattere locale o comunque di importanza discutibile. Concorda peraltro sulla necessità di svolgere una volta per tutte una riflessione sull'opportunità che il Parlamento esamini proposte di legge di questo tipo. Nel caso di specie, ritiene, personalmente, che non vi siano le condizioni per istituire la giornata della memoria.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la proposta di legge in titolo è stata posta all'ordine del giorno della Commissione su richiesta dei gruppi del Partito democratico e del Popolo della libertà e su decisione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al quale la richiesta è stata sottoposta.

Linda LANZILLOTTA (Misto-AP) ritiene che l'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, dovrebbe selezionare attentamente le proposte di legge istitutive di giornate della memoria, anche per non svilire lo strumento della legge del Parlamento e per non mettere in ombra giornate dedicate a fatti di oggettiva importanza collettiva.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che le questioni sollevate nella seduta odierna potranno essere affrontate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.**

**C. 4449 Governo e sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea 2011/C 186/14 Causa C-61/11 PPU del 28 aprile 2011 Doc. LXXXIX, n. 135.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*), che saranno esaminati nella seduta odierna, così da poter trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva in tempo utile per l'espressione del parere prima della seduta di domani, nella quale si procederà al conferimento del mandato al relatore. In particolare, avverte che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.51 e 3.50.

Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative, ricorda, in generale, che, ai sensi dell'articolo 89, il presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di articoli aggiuntivi ed emendamenti che « siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ». Ricorda inoltre che l'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento prevede che

devono essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano « strettamente attinenti » alla materia del decreto-legge.

Alla luce di tali criteri, è da considerarsi inammissibile l'emendamento 3.2. Brugger, volto ad introdurre la facoltà, per i soggiornanti di lungo periodo che facciano la richiesta del permesso di soggiorno CE nella provincia autonoma di Bolzano, di scegliere di sostenere il previsto test di conoscenza linguistica nella lingua italiana o in quella tedesca.

Invita quindi la relatrice e il Governo all'espressione del parere sugli emendamenti presentati.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Favia 1.7, in vista della discussione in Assemblea, precisando di essere personalmente favorevole ad esso, ma di aver bisogno di svolgere un approfondimento prima di esprimere il parere come relatrice. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Zaccaria 1.1, che si riferisce allo stesso argomento. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti D'Amico 1.2 e Gozi 1.4 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati. Raccomanda, infine, l'approvazione dei suoi emendamenti 1.51 e 3.50.

Chiarisce, quindi, in particolare, che il suo emendamento 3.50 reca modifiche al comma 1-*bis* dell'articolo 32 del testo unico dell'immigrazione, il quale prevede che ai minori stranieri non accompagnati, affidati ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi a un progetto di integrazione sociale e civile, può essere rilasciato, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri. Le modifiche proposte mirano in sostanza a rendere più elastica la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, al compimento della maggiore età, agli stranieri che siano giunti in Italia da minori non accompagnati e abbiano seguito un per-

corso di integrazione: questo al fine di evitare che i medesimi, al compimento della maggiore età, si rendano clandestini mentre, essendosi formati in Italia e parlando l'italiano, hanno concrete prospettive di lavoro. È mantenuto fermo, d'altra parte, il controllo del comitato per i minori sui singoli casi.

Ritiene che l'approvazione dell'emendamento sarebbe un importante segnale di attenzione alla problematica dei minori stranieri non accompagnati. Ricorda che il 20 ottobre 2010 l'Assemblea ha approvato all'unanimità la mozione n. 1-00459, che impegna il Governo, tra l'altro, a considerare la possibilità di assumere le necessarie iniziative per rilasciare il permesso di soggiorno anche per quei minori stranieri che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano già intrapreso un percorso documentato di integrazione sociale e civile.

Il sottosegretario Sonia VIALE esprime parere conforme a quello della relatrice, salvo che sull'emendamento D'Amico 1.2, sul quale il parere del Governo è favorevole a condizione che il testo sia riformulato nei termini seguenti: « Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 3-*bis*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo ».

Invita inoltre al ritiro dell'emendamento 1.51 della relatrice per consentire al Governo un approfondimento.

David FAVIA (IdV) ritira il suo emendamento 1.7.

Roberto ZACCARIA (PD) ritira il suo emendamento 1.1.

Pierguido VANALLI (LNP) riformula l'emendamento D'Amico 1.2, del quale è cofirmatario, nei termini indicati dal rappresentante del Governo.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ritira il suo emendamento 1.51 ed espri-



me parere favorevole sull'emendamento D'Amico 1.2 (*nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento D'Amico 1.2 (*nuova formulazione*) e respinge l'emendamento Favia 1.8.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.3, fa presente che lo stesso tende ad assicurare una maggiore aderenza tra il testo del decreto e la direttiva comunitaria che si tratta di recepire, la quale prevede espressamente che la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto di soggiorno ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 del decreto legislativo n. 30 del 2007 non può essere effettuata sistematicamente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zaccaria 1.3 e approva l'emendamento Gozi 1.4.

Donato BRUNO, *presidente*, accerta che gli emendamenti da Zaccaria 1.5 a Zaccaria 3.26 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento 3.50 della relatrice.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti ed avverte che il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda, infine, che, dopo aver acquisito i pareri delle predette Commissioni, si procederà, nella giornata di domani, al conferimento del mandato alla relatrice.

Mario TASSONE (UdCpTP) esprime dubbi circa l'effettiva possibilità che le Commissioni competenti in sede consultiva si esprimano in tempo utile.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione è obbligata a concludere l'esame in quanto il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 12 luglio.

Chiarisce, inoltre, che i presidenti delle Commissioni competenti in sede consultiva sono stati avvisati dell'esigenza di esprimere il parere e che le stesse sono tutte già convocate su questo punto. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.**

**C. 24 Zeller.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2011.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).**

**Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.**

**(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2011.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, ricordando che nella stessa si procederà alla votazione della proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.25.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.**

**Atto n. 365.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(*Seguito dell'esame rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2011.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, avverte che sostituirà la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta.

Mario TASSONE (UdCpTP) osserva che i professori auditi informalmente nella giornata di ieri hanno sollevato importanti questioni, anche di costituzionalità, in relazione al testo dell'atto in esame. Sarebbe pertanto importante, a suo avviso, che la relatrice, con un supplemento di relazione, fornisca chiarimenti su tali questioni.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ritiene che la relatrice potrà senz'altro tenere

presenti le questioni sollevate nelle audizioni ai fini della formulazione della sua proposta di rilievi e che gli elementi emersi potranno essere utilmente valutati da tutti i componenti la Commissione. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.**

**C. 4433 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (IRNP), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. (C. 4449 Governo).**

## EMENDAMENTI

ART. 1.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

1. 7. Favia, Donadi.

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: ufficialmente con la seguente: debitamente.*

1. 1. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c) premettere il seguente numero:*

01) alla lettera b) del comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

In ogni caso si deve scomputare, ai fini della determinazione del reddito minimo annuo, una quota parte delle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno con cadenza biennale sono determinate le somme da scomputare.

1. 2. D'Amico, Vanalli, Luciano Dussin, Pastore, Volpi, Bragantini.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.*

1. 2. (nuova formulazione) D'Amico, Vanalli, Luciano Dussin, Pastore, Volpi, Bragantini.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), capoverso b), dopo le parole: qualità di familiare inserire le seguenti: o l'esistenza di un'unione registrata.*

1. 8. Favia Donadi.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale verifica non è effettuata sistematicamente.*

1. 3. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: condizione per l'esercizio di un diritto con le seguenti: condizione necessaria per l'esercizio di un diritto.*

1. 4. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona,

Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera g) sopprimere i numeri 4) e 5).*

- 1. 5.** Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).*

- 1. 6.** Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera h), numero 2), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo provvedimento può essere adottato nei confronti dei soggetti che, pur avendo ottemperato all'allontanamento e alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, non siano in grado di dimostrare che sono cambiate le condizioni relative al diritto di soggiorno che hanno determinato l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*

- 1. 51.** La relatrice.

### ART. 3.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 5 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Prima di disporre la revoca del titolo di soggiorno o il rifiuto di rinnovo o di conversione, salvo che la revoca o il rifiuto siano disposti per motivi di ordine

pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per reati, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto dell'inizio del procedimento, tradotto anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di inviare al questore stesso eventuali controdeduzioni scritte entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, decorso il quale il provvedimento può essere adottato e deve essere motivato anche con riferimento alle eventuali controdeduzioni pervenute entro tale termine. ».

- 3. 1.** Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 9, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

«I soggiornanti di lungo periodo che facciano la richiesta del permesso di soggiorno CE nella provincia autonoma di Bolzano possono scegliere di sostenere il test di conoscenza linguistica nella lingua italiana oppure nella lingua tedesca, in ottemperanza all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e alle relative norme di attuazione. ».

- 3. 2.** Brugger, Zeller.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

### ART. 10.

**(Respingimenti).**

- 1.** La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di

frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvio nello Stato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre le 96 ore successive al momento in cui la persona è stata rintracciata sul territorio dello Stato nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e dopo che sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il Questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.

8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedaliere o ambulatoriali o di persona che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o di persona che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il Questore rilascia altresì il titolo di soggiorno di cui lo straniero abbia i presupposti e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare ogni procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-*bis* che sia stato eventualmente avviato a suo carico.

9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve



essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previste nei commi 3 e 5-*bis* dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili. ».

- 3. 3.** Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) L'articolo 10-*bis* è abrogato.

- 3. 4.** Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere *a)* e *b)*, è espulso dal Prefetto quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio. La decisione di rimpatrio è adottata soltanto se, anche sulla base degli elementi acquisiti d'ufficio o pervenuti da organizzazioni internazionali o da altri soggetti o delle richieste presentate dallo stesso straniero o dal suo difensore, lo straniero non abbia i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo di un qualsiasi tipo di titolo di soggiorno, inclusi quelli rilasciabili agli stranieri per i quali è previsto un divieto di espulsione, o non abbia presentato domanda di protezione internazionale, anche nelle more della for-

male presentazione della domanda, o non abbia i requisiti per essere ammesso a programmi di assistenza o integrazione sociale per le vittime della violenza o dello sfruttamento. Prima di adottare la decisione di rimpatrio allo straniero deve essere comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. Il Questore si astiene dall'adottare la decisione di rimpatrio qualora sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia. La decisione di rimpatrio è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno. In tutti i casi in cui il Questore non adotta una decisione di rimpatrio o si astiene dalla decisione di rimpatrio deve rilasciare allo straniero un titolo di soggiorno ovvero mantenere quello di cui è già titolare e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-*bis*. Lo straniero può sempre presentare con atto scritto e motivato al Questore la domanda di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al giudice di pace, anche contestualmente al ricorso contro il provvedimento di espulsione; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria. »;

- 3. 5.** Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Qualora lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere *a)* e *b)*, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, esclusi quelli disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per la condanna per reati o per l'uso di documenti falsi o contraffatti, e non sia trascorso il termine per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali ovvero il provvedimento sia stato impugnato e il giudice ne abbia ordinato la sospensione, il Questore si astiene dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo del titolo di soggiorno ovvero fino alla conclusione del procedimento giudiziario, che deve essere definito dal giudice entro il termine di trenta giorni e adotta la decisione di rimpatrio soltanto in caso di rigetto del ricorso giurisdizionale. »;

**3. 6.** Livia Turco, Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi.

*Al comma 1, lettera c) numero 3), capoverso « 4 », sopprimere la lettera g).*

**3. 7.** Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c) numero 4), capoverso « 4-bis » sopprimere la lettera a).*

**3. 8.** Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c), numero 4) capoverso « 4-bis », sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*a)* distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;

*b)* mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al Questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiarare la disponibilità ad ospitarlo; »

**3. 9.** Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso « 4-bis », lettera b), sopprimere le parole da: idonea fino a: disponibilità.*

**3. 10.** Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c), numero 5) capoverso « 5 » aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

« La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di

espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per la commissione di reati. Negli altri casi lo straniero presenta la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza è esaminata dal Questore nel più breve tempo possibile. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di impugnazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al giudice competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in

tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione.»;

**3. 11.** Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso « 5.1 » sopprimere l'ultimo periodo.*

**3. 12.** Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c), numero 6) sostituire il comma 5.2, con il seguente:*

« 5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: *a)* consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b)* obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c)* obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; *d)* dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato ed ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della con-

valida. Il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14. »;

**3. 13.** Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c), numero 6, capoverso « 5.2 », primo periodo, sostituire le parole da: chiede fino alla fine del periodo, con le seguenti: può chiedere una garanzia adeguata al cittadino dello Stato terzo.*

**3. 14.** Bressa, Gozi, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c) numero 6), capoverso « 5.2. », secondo periodo, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.*

**3. 15.** Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera c), numero 9) capoverso comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

« Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito. »;

**3. 16.** Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis, il Questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13,

comma 4-*bis*, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il Questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 il Questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di

accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis*. ».

**3. 17.** Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal Questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestual-



mente, su richiesta del Questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento. »;

**3. 18.** Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).*

**3. 19.** Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis* e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-*bis* e le gravi

difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-*bis* e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centotanta giorni. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del periodo di centotanta giorni e non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-*bis*, il questore può presentare al giudice di pace richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il giudice di pace si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di

pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al Questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione »;

**3. 20.** Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:*

« In ogni caso se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-bis o se lo straniero che negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi il Questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-bis, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento. »;

**3. 21.** Livia Turco, Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 10).*

**3. 22.** Favia, Donadi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 10) con il seguente:*

10) al comma 7, le parole: « a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata » sono sostituite dalle seguenti: « , nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento. In tal caso nel computo della durata dei periodi di

trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento. »;

**3. 23.** Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole:* è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

*Conseguentemente dopo il capoverso articolo 14-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 14-quater.

*(Rinvio dell'allontanamento).*

1. Il Questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinvio, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;

b) è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;

c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio;

d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-*bis*, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-*bis* eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-*bis*. ».

**3. 24.** Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

*Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 14-ter, comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

« In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desidera utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente. »;

**3. 25.** Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, lettera e), capoverso 14-ter, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione disposto a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva della pena ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di cattura europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale ovvero di un provvedimento amministrativo di espulsione disposto nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. »;

**3. 26.** Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona,

Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Livia Turco, Touadi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) all'articolo 32, comma 1-bis:

1) le parole: « sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 » sono soppresse;

2) dopo le parole: « ovvero sottoposti a tutela » sono inserite le seguenti parole: « previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati »

**3. 50.** La relatrice.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.  
(COM(2010)623 def.).****Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.  
(11447/11).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione  
europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2011 (COM(2010)623def.), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011 (doc. LVVVII-bis, n. 1) e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11);

rilevato che la Commissione europea sta lavorando o ha preannunciato di voler lavorare: ad un nuovo quadro giuridico in materia di confisca e recupero dei proventi di reato; al rafforzamento dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA); alla realizzazione di un Sistema informativo Schengen di seconda generazione (SIS II) e al possibile miglioramento della *governance* di Schengen attraverso l'individuazione di un meccanismo che permetta all'Unione di gestire sia le situazioni in cui uno Stato membro non adempie l'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna, sia quelle in cui un tratto particolare della frontiera esterna diventa oggetto di pressione inaspettata e grave a seguito di eventi esterni; alla modifica del

meccanismo di valutazione Schengen con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di FRONTEX, sotto la direzione dalla Commissione stessa; alla modifica del Codice frontiere Schengen e della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; a proposte di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e nell'ambito di trasferimenti intrasocietari; alla possibile introduzione di un sistema di preautorizzazione all'ingresso nel territorio UE per cittadini di paesi terzi, da ottenere prima della partenza; al miglioramento della collaborazione tra Stati membri limitrofi per il controllo delle frontiere esterne attraverso un migliore scambio di informazioni operative e, se possibile, allo sviluppo di un sistema europeo di guardie di frontiera; al miglioramento degli istituti di accoglienza e tutela dei minori non accompagnati;

preso atto degli impegni annunciati dal Governo nella Relazione programmatica 2011 per: il sostegno alle proposte normative dell'Unione europea finalizzate al controllo delle frontiere interne ed esterne; la promozione di iniziative comuni di contrasto dell'immigrazione irregolare e in particolare lo sviluppo di una strategia di gestione integrata delle frontiere esterne, nonché di un'azione comune



di rimpatrio dei cittadini extracomunitari entrati illegalmente nel territorio dell'Unione; la lotta al terrorismo, con particolare riguardo ai fenomeni di radicalizzazione, e la lotta alla criminalità organizzata attraverso un rinnovato impegno in materia di confisca e recupero dei proventi illeciti; il rafforzamento dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA); la costituzione del Sistema d'Informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); la costituzione di un dispositivo di tutela dei minori non accompagnati e scomparsi; la costituzione del Sistema d'Informazione Visti (VIS), finalizzato alla semplificazione delle richieste di visto, al contrasto della falsificazione documentale e alla facilitazione dei controlli in frontiera; la costituzione del Sistema europeo di asilo fondato sul principio della solidarietà tra Stati membri; il superamento dei divari di genere e l'affermazione delle pari opportunità; il contrasto alla violenza di genere e contro le donne e i minori;

sottolineato, in particolare, che in materia di lotta all'immigrazione clandestina e gestione delle frontiere, il Governo ritiene essenziale continuare a porre l'accento sulla necessità di un costante impegno comune nella gestione dei flussi migratori nell'area Mediterranea, da affrontare in un'ottica ispirata ai principi di solidarietà tra Stati membri e di cooperazione con i Paesi terzi di origine e di transito dei migranti; nell'ambito della gestione delle frontiere esterne, il Governo ritiene necessario aumentare la capacità d'azione di FRONTEX sia nel bacino mediterraneo che ai confini orientali dell'Unione europea; nell'ambito delle cosiddette « 29 misure » del Consiglio dell'Unione Europea adottate nel mese di febbraio 2010, l'Italia si è assunta, unitamente alla Francia, la responsabilità dell'esecuzione della misura n. 17, volta al contrasto dell'immigrazione illegale anche attraverso la realizzazione di pattuglie congiunte marittime;

richiamato il documento finale approvato dalla Commissione affari costitu-

zionali il 23 giugno 2011 al termine dell'esame della proposta di regolamento volta a modificare alcune disposizioni del Codice frontiere Schengen e della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (COM(2011)118);

considerato infine che, secondo il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle future presidenze polacca, danese e cipriota, con riferimento ai prossimi 18 mesi (dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012), queste ultime: intendono impegnarsi per l'istituzione, in materia di sicurezza interna, di un modello europeo di scambio delle informazioni (EIXM) che tenga conto della necessità di assicurare la protezione dei dati personali; attribuiscono carattere prioritario alla lotta contro la tratta degli esseri umani; in materia di semplificazione, intendono verificare se è stato conseguito l'obiettivo di ridurre del 25 per cento entro il 2012 l'onere amministrativo derivante dalla legislazione dell'UE che grava sulle imprese europee e riservare particolare attenzione alle valutazioni d'impatto nel processo decisionale, in speciale modo attraverso l'attuazione dell'accordo interistituzionale « Legiferare meglio »; si impegnano a dare particolare attenzione al tema della parità tra uomini e donne e alla lotta a tutte le forme di discriminazione, promuovendo l'integrazione di genere anche nel contesto della strategia Europa 2020 che ha stabilito l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 per cento per le donne e gli uomini e ispirandosi alla strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) e al Patto europeo per la parità di genere; continueranno inoltre a lavorare alla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e si impegnano per far progredire l'inclusione sociale e economica dei gruppi emarginati, in linea con gli impegni assunti dal Consiglio negli ultimi anni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

1) appare necessario che l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo non modifichi le competenze dell'Unione definite dai Trattati;

2) ai fini del rafforzamento della sicurezza interna dell'Unione europea, occorre sostenere forme di cooperazione con i paesi terzi maggiormente a rischio rispetto alla propaganda terroristica e con i paesi terzi nei quali è maggiormente presente la criminalità organizzata;

3) in materia di immigrazione – anche con riferimento alla proposta preannunciata dalla Commissione europea nella Comunicazione presentata su questa materia il 4 maggio 2011 per la istituzione di un meccanismo che permetta all'Unione europea di gestire sia le situazioni in cui uno Stato membro non adempie l'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna, sia quelle in cui un tratto particolare della frontiera esterna diventa oggetto di pressione inaspettata e grave a seguito di eventi esterni – appare essenziale prevedere la partecipazione diretta

dell'Unione europea al controllo delle frontiere su richiesta dello Stato membro, anche attraverso il rafforzamento di Frontex, e stabilire sanzioni nei confronti degli Stati che non controllano le frontiere;

4) occorre altresì prevedere la partecipazione, anche sotto il profilo finanziario, dell'Unione europea alle operazioni di rimpatrio degli stranieri entrati illegalmente sul territorio di uno Stato membro;

5) con riferimento alla proposta di regolamento volta a modificare alcune disposizioni del Codice frontiere Schengen e della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (COM(2011)118), appare necessario confermare l'obbligo, per lo straniero, di dichiarare la propria presenza sul territorio di uno Stato membro;

6) appare opportuno prevedere sanzioni in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, dei doveri di solidarietà e cooperazione in materia di lotta all'immigrazione e controllo delle frontiere, nonché prevedere l'adozione di programmi di assistenza tecnica tra l'Unione europea e gli Stati membri;

7) si preveda l'istituzione di un meccanismo di reinsediamento dei rifugiati tra gli Stati membri avente carattere obbligatorio, e non volontario, e si pongano i relativi costi a carico dell'Unione europea.

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.  
(C. 4433 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4433 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	62
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .	62

#### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	63
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati in linea di principio</i> ) .....	66

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373) .....	64
AVVERTENZA .....	64

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sui lavori della Commissione.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo quale rappresentante del gruppo PdL, comunica che l'onorevole Papa, appartenente al suo Gruppo, gli ha comunicato che, per ragioni di opportunità, non parteciperà ai lavori della Commissione Giustizia e della Commissione Antimafia, delle quali è com-

ponente, finché sarà pendente, prima presso la Giunta per le autorizzazioni e successivamente presso l'Assemblea, la questione che lo vede coinvolto personalmente.

#### Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

**C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 aprile 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, sui quali vi è una forte aspettativa da parte dell'avvocatura, riprenderà la prossima settimana al fine di adottare il testo base e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**C. 2364-728-1944-2564-A.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata il 5 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte inoltre che nella seduta odierna saranno posti in votazione gli emendamenti presentati, sui quali ieri il relatore ed il Governo hanno espresso i pareri.

Ricorda quindi che gli emendamenti approvati lo saranno in linea di principio, al fine di poter chiedere sugli stessi il parere da parte delle Commissioni competenti. Ciò significa che a seguito del-

l'espressione di tali pareri i medesimi emendamenti saranno posti nuovamente in votazione. Per quanto riguarda gli emendamenti respinti, le votazioni saranno definitive, non dovendosi procedere ad una ulteriore votazione.

Fa presente, quindi, che la votazione degli articoli del testo e la votazione finale avranno luogo solo dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Interviene il deputato Rita BERNARDINI (PD).

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Bernardini 1.500 (*vedi allegato*).

Intervengono il deputato Donatella FERRANTI (PD), il sottosegretario Giacomo CALIENDO e i deputati Manlio CONTENUTO (PdL) e Giulia BONGIORNO (FLpTP), *presidente e relatore*.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio gli emendamenti Bernardini 1.501 e 1.502 nonché l'emendamento Di Pietro 1.100 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Rao 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio gli emendamenti Contento 2.1 e Bernardini 2.500; respinge quindi l'articolo aggiuntivo Di Pietro 6.040 e Rao 10.1, 12.30 e 14.01.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, modificando il proprio precedente parere, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 15.1, ove riformulato.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, esprime parere conforme a quello del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'emendamento 15.1.



La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Ferranti 15.1 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritira l'emendamento 15.10, del quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, modificando il proprio precedente parere, esprime parere favorevole sull'emendamento Rao 17.30 (*ex* 18.30), ove riformulato.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, esprime parere conforme a quello del Governo.

Lorenzo RIA (UdCpTP) riformula l'emendamento 17.30 (*ex* 18.30), del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio gli emendamenti Rao 17.30 (*ex* 18.30) (*nuova formulazione*) e Contento 18.1 (vedi allegato); respinge quindi l'emendamento Rao 20.20.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritira il proprio emendamento 20.5 e riformula l'emendamento 20.6 nei termini indicati dal rappresentante del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i deputati Ferranti, Capano, Samperi, Sisto, Palomba e Torrisi hanno sottoscritto l'emendamento Contento 20.6 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Contento 20.6 (*nuova formulazione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno inviati alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **La seduta termina alle 14.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 6 luglio 2011.*

**Audizione del dottor Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.55.

### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

*Predisposizione del calendario dei lavori della Commissione per il mese di luglio.*

### **SEDE CONSULTIVA**

*Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.*

*C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.*

*C. 4433, approvato dal Senato.*

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.*  
Atto n. 376.

SEDE REFERENTE

*Squadre investigative comuni sovranazionali.*  
*C. 4262, approvata dal Senato.*  
*Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.*  
*C. 3722 Bernardini.*

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A.****EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere la parola: individuale.*

- 1. 500.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », sostituire le parole: previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, con le seguenti: previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento.*

*Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo le parole: è sospesa fino all'esito dei relativi provvedimenti, aggiungere le seguenti: Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.*

- 1. 501.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », dopo le parole: riportato condanne aggiungere la seguente: definitiva.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: né sia indagato o imputato per gli stessi reati.*

- 1. 502.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia.*

- 1. 100.** Di Pietro, Palomba.

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: comma 1, lettera c).*

- 2. 1.** Contento.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso « 7-bis » la parola: parere è sostituita con la seguente: provvedimento.*

- 2. 500.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

## ART. 15.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4.*

**15. 1.** *(nuova formulazione)* Ferranti.

## ART. 17.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

**17. 30.** *(ex 18.30) (nuova formulazione)*  
Rao, Ria.

## ART. 18.

*Al comma 1, dopo le parole: il giudice e inserire le seguenti:* previa autorizzazione di quest'ultimo.

**18. 1.** Contento.

## ART. 20.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti. »

**20. 6.** *(nuova formulazione)* Contento, Ferranti, Capano, Samperi, Sisto, Palomba, Torrisi.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	70

#### RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	69
7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ) .....	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	69

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ».	
Audizione informale del Capo del I Reparto Personale del Comando Generale della Guardia di finanza, Generale di brigata, Giuseppe Zafarana e del Direttore Centrale Risorse Umane, Dipartimento Pubblica Sicurezza, dottor Oscar Fiorioli .....	69

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.**

**C. 4433 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, onorevole Mazzoni, ha illustrato i contenuti del disegno di legge in esame e si era riservato di presentare una proposta di parere.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**



**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Francesco Saverio GAROFANI (PD) rileva che l'assenza del Governo alle sedute della Commissione sta diventando, negli ultimi tempi, un fenomeno sempre più frequente. Ritene che tale deriva negativa debba essere giustamente contrastata e, pertanto, invita la Presidenza a farsi portatrice di questa istanza, sollecitando l'Esecutivo ad assicurare in futuro la rigorosa presenza dei propri rappresentanti.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nel concordare con le considerazioni testé svolte dal deputato Garofani, fa presente che l'assenza del rappresentante del Governo all'odierna seduta della Commissione non risulta determinata da una sorta di disattenzione nei confronti dei lavori della Commissione stessa ma da un'oggettiva impossibilità comunicata con ampio anticipo. Assicura che si farà comunque carico di rappresentare nelle opportune sedi l'esigenza di una più assidua partecipazione alle sedute della Commissione dei rappresentanti dell'Esecutivo.

**7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza.**

*(Rinvio del seguito della discussione).*

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 6 luglio 2011.*

**Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ».**

**Audizione informale del Capo del I Reparto Personale del Comando Generale della Guardia di finanza, Generale di brigata, Giuseppe Zafarana e del Direttore Centrale Risorse Umane, Dipartimento Pubblica Sicurezza, dottor Oscar Fiorioli.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. (C. 4433 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4433 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006 »;

rilevato in particolare che l'articolo 1, comma 2, dell'Accordo prevede che potranno essere stipulati accordi tecnici specifici tra le Forze armate delle Parti, e che il successivo articolo 2, comma 1, lettera e) indica tra i possibili contenuti dei medesimi accordi anche « l'agevolazione della fornitura ed acquisizione di materiali,

equipaggiamenti e servizi necessari per le attività di addestramento e per gli *stage* previsti »;

richiamata l'esigenza che i suddetti accordi tecnici specifici debbano limitare il proprio campo di applicazione ai citati contenuti dell'articolo 2, al fine di evitare che vi siano profili di contrasto con la disciplina sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento recata dalla legge n. 185 del 1990 (articolo 9, comma 4 e articolo 11, comma 5),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 71

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 72

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (Rilievi alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) ..... 76

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).  
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).  
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 76

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 ..... 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 77

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433 Governo, approvato dal Senato.** (Parere alla III Commissione). (*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione militare tra l'Italia e il Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006, osserva che, con riferimento agli articoli 2 e 3, relativi alle forme ed obiettivi della cooperazione, è opportuno acquisire un chiarimento in ordine alle modalità di copertura delle spese connesse all'eventuale costituzione di missioni *ad hoc* nell'ambito della Delegazione italiana di assistenza, anche in considerazione del fatto che il rimborso a carico del Paese richiedente delle spese connesse alla partecipazione ad esercitazioni militari, cui si richiama la relazione tecnica, non risulta previsto nel testo dell'Accordo. In merito ai profili di copertura finanziaria, nel rilevare che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità, ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento presso la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, il Governo, confermando quanto si evince dalla relazione tecnica, ha chiarito, in considerazione della modulazione ad anni alterni della copertura finanziaria, che la prima riunione annuale della Commissione mista di cui all'articolo 4 dell'Accordo si terrà in Marocco nel 2011. Ritiene, inoltre, opportuno un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari dell'articolo 5, degli articoli da 7 a 12 e dell'articolo 14 dell'Accordo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO nel confermare le stime contenute nella relazione tecnica, rileva che dal provvedimento non derivano oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati e coperti in quella sede. Conferma, altresì, che la prima riunione annuale della Commissione mista di cui all'articolo 4 dell'Accordo si terrà in Marocco nel 2011.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4433, approvato dal Senato, recante ratifica ed

esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che la prima riunione annuale della Commissione mista, di cui all'articolo 4 dell'Accordo, si terrà in Marocco nel 2011,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.**

**Atto n. 367.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carlo NOLA (IRNP), *relatore*, osservando preliminarmente che il provvedimento in esame pone a carico dei soggetti autorizzati alle attività di stoccaggio di biossido di carbonio una serie di oneri connessi, tra l'altro, agli interventi per la

ricerca dei siti, allo stoccaggio, al monitoraggio, alla prestazione di garanzie e alla corresponsione di tariffe e di contributi, rileva che, qualora i soggetti gestori dovessero risultare appartenenti al perimetro della pubblica amministrazione, ai fini dei conti europei, i riflessi per la finanza pubblica derivanti dai predetti oneri andrebbero valutati alla luce della complessiva redditività, per i soggetti medesimi, delle attività svolte. In proposito ritiene utile acquisire elementi di valutazione da parte del Governo. Per quanto attiene gli articoli da 1 a 6 dello schema, rileva preliminarmente che, a differenza delle disposizioni degli articoli 5 e 6, relative rispettivamente al Registro per il confinamento e lo stoccaggio di biossido di carbonio e alla relativa Banca dati che sono corredate di una specifica clausola di neutralità finanziaria, le previsioni dell'articolo 4 relative all'integrazione dei componenti del Consiglio direttivo del « Comitato nazionale » e all'istituzione di una specifica Segreteria tecnica che svolge attività di supporto, non sono accompagnate da siffatta clausola. Considera, peraltro, opportuni ulteriori elementi volti a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria, anche con riguardo alle dotazioni tecnico-strumentali necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dal provvedimento in esame. Per quanto attiene, inoltre, al personale ministeriale dotato di particolari competenze tecniche ed amministrative, si evidenzia che il testo del provvedimento e la relazione tecnica non esplicitano le modalità del suo utilizzo ed il rapporto con le amministrazioni di provenienza. Tali indicazioni appaiono utili anche la fine di valutare eventuali ripercussioni sulla funzionalità delle medesime amministrazioni, all'interno delle quali dovrà essere reperito siffatto personale. Sottolinea che andrebbe, altresì, chiarito se, in ragione delle competenze tecniche richieste, il personale in questione sia integralmente reperibile nell'ambito delle amministrazioni interessate. Per quanto concerne la nomina del terzo componente aggiuntivo del Consiglio direttivo su designazione della Conferenza unificata, evi-

denza che la norma non precisa la provenienza del soggetto in riferimento né le specifiche competenze tecniche che lo stesso dovrebbe possedere. Per quanto riguarda, infine, la Banca dati ed il Registro, pur rilevando che i relativi costi sono posti a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio, rileva che andrebbero esplicitate le modalità atte a garantire l'allineamento temporale tra costi da sostenere ed introiti tariffari.

Con riferimento agli articoli da 7 a 17 dello schema, relativi alle attività di stoccaggio, osserva che tra gli atti necessari alla realizzazione delle attività di stoccaggio rientra l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma che gli oneri connessi ai relativi costi di indennizzo ricadano integralmente sui soggetti privati, interessati allo stoccaggio. Con riferimento alle norme di cui all'articolo 7 che, al fine di individuare le aree di ubicazione dei siti, pongono a carico delle amministrazioni interessate gli adempimenti tecnici connessi alla valutazione di detti siti, rileva che tali adempimenti, secondo la relazione tecnica, verranno svolti senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli stessi, infatti, verranno realizzati nell'ambito delle risorse destinate a tali finalità dalla legislazione vigente, come previsto dalla norma di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, di cui al successivo articolo 27, comma 5. In proposito, reputa opportuno acquisire conferma dal Governo che detti adempimenti siano effettivamente sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi della vigente normativa. Analoghe considerazioni riguardano le procedure relative al rilascio in via provvisoria delle licenze di esplorazione e delle autorizzazioni allo stoccaggio di cui all'articolo 7 – che non rientrano nelle fattispecie coperte a valere sulle tariffe di cui all'articolo 27, comma 1 – nonché alla partecipazione alla segreteria tecnica di rappresentanti designati da regioni, province e comuni dei territori interessati dai siti di stoccaggio. Per quanto riguarda le

norme che pongono gli oneri a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio, si riserva di formulare ulteriori considerazioni con riferimento al successivo articolo 27. Con riferimento agli articoli relativi all'esercizio e agli obblighi di chiusura e postchiusura dei siti, osserva che le norme di cui all'articolo 19 prevedono la verifica, da parte del Comitato, dello svolgimento del monitoraggio da parte del gestore. In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma che gli oneri connessi a tale verifica siano ricompresi tra quelli per i quali è prevista l'imputazione a carico del gestore in base al costo effettivo del servizio. Per quanto attiene all'effettuazione di ispezioni occasionali, prevista dall'articolo 21, comma 6, rileva che il testo prevede che dette attività siano realizzate nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente. Osserva tuttavia che il suddetto limite di spesa potrebbe non risultare coerente con la previsione, contenuta nelle norme in esame, della necessità di effettuare comunque tali controlli qualora ricorrano determinate circostanze. In proposito, sottolinea che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. Per quanto riguarda l'approvazione dei piani di monitoraggio, di cui all'articolo 19, lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, di cui all'articolo 21, commi 4 e 5, la concessione dell'autorizzazione per la chiusura del sito e l'approvazione del piano relativo alla fase di post-chiusura, di cui all'articolo 23, commi 2 e 4, osserva come le norme dispongano che gli oneri siano a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio, come disciplinato all'articolo 27, comma 1, del provvedimento in esame. Anche in questo caso, si riserva di formulare ulteriori considerazioni con riguardo al successivo articolo 27. Con riferimento agli articoli da 24 a 26 dello schema, osserva che le norme dispongono una serie di adempimenti, posti a carico delle amministrazioni interessate. Dette amministrazioni sono chiamate, infatti, a far fronte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vi-

gente agli adempimenti connessi alla verifica della sussistenza delle condizioni per il trasferimento di responsabilità, nonché alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione. In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo che detti adempimenti siano effettivamente sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Altre attività assumono carattere eventuale, in quanto si realizzano allorquando si verifichi la necessità di interventi di ripristino. A tal fine le norme dispongono altresì che, con la cessazione delle ispezioni periodiche a seguito del trasferimento, il monitoraggio sia svolto dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul contributo finanziario versato dal gestore. Con tale contributo si provvede altresì a far fronte alle eventuali azioni di ripristino effettuate dal Ministero dello sviluppo economico in caso di colpa da parte del gestore. Quanto alle modalità di determinazione del contributo a carico del gestore, con il quale si dovrà far fronte ai predetti costi, fa presente che dal disposto dell'articolo 26, comma 3, non risulta con chiarezza quali siano le spese, quantificate nel decreto di trasferimento della responsabilità, alle quali dovrà essere commisurata l'entità del contributo stesso. In proposito reputa necessari chiarimenti anche al fine di valutare l'idoneità del contributo sia idoneo a garantire la copertura integrale delle spese che possono determinarsi dopo il trasferimento. L'articolo 24, comma 7, chiarisce a tale proposito che, per determinate esigenze di ispezione o in presenza di fuoriuscite, in caso di insufficienza del contributo è possibile ricorrere alle risorse economiche del gestore. Considera pertanto necessario acquisire chiarimenti circa le modalità con le quali si intende disciplinare tale ricorso al fine di ridurre il rischio di insolvenza da parte del gestore. In caso di colpa di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 24, comma 8, il Ministero dello sviluppo economico procede alle azioni di ripristino necessarie utilizzando il contributo versato dal gestore prima del trasferimento di proprietà. Con riferimento a tale ipotesi tuttavia, qualora



non sia sufficiente la predetta somma, la norma dispone che non è possibile un ulteriore recupero dei costi. Tale previsione prefigura quindi la possibilità di oneri, sia pure eventuali, a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento agli articoli 25, 27 e 33, recanti disposizioni di carattere finanziario, osserva che le disposizioni prevedono l'introduzione di tariffe, a carico dei gestori, volte al recupero degli oneri connessi ai diversi adempimenti amministrativi richiamati dal provvedimento in esame. In proposito, appare opportuno acquisire elementi dal Governo volti a chiarire che l'entità e le modalità di versamento della tariffa siano effettivamente idonee a garantire l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. In relazione alla prestazione di una garanzia finanziaria, rileva che la stessa è finalizzata alla copertura di oneri eventuali, insorgenti per cause riconducibili al gestore. Richiama, in particolare: la gestione in caso di revoca dell'autorizzazione del sito di stoccaggio da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, fino al rilascio della nuova autorizzazione; i provvedimenti correttivi adottati direttamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente in caso di fuoriuscite o rilevanti irregolarità, qualora il gestore non possa adottare tempestivamente ogni provvedimento necessario; gli obblighi connessi alle fasi di chiusura e post-chiusura dei siti di stoccaggio che spettano al Ministero dello sviluppo economico qualora la chiusura venga disposta a seguito di revoca dell'autorizzazione. Rileva, inoltre, che non sono noti i criteri per la determinazione dell'entità della garanzia, sottolineando al riguardo l'opportunità acquisire chiarimenti dal Governo nonché elementi di valutazione riguardo all'effettiva idoneità della stessa ad assicurare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione delle tipologie di interventi che dovrebbero essere svolti dal Ministero dello sviluppo economico e dal

Ministero dell'ambiente in caso di fuoriuscite o di gravi irregolarità, quali modifiche e ripristini degli impianti; messa in sicurezza dei siti; misure di salvaguardia della salute pubblica, compreso l'allontanamento della popolazione interessata. Per quanto riguarda la durata della garanzia finanziaria, osserva che l'articolo 25, comma 5, indica tassativamente i casi in cui la garanzia può avere validità oltre la durata dell'autorizzazione. Nel caso della revoca dell'autorizzazione, la garanzia ha validità fino al rilascio di una nuova autorizzazione ovvero fino al trasferimento di responsabilità, fatto salvo l'obbligo di pagamento del contributo per le spese post-chiusura ai sensi dell'articolo 26. Per quanto riguarda l'altra ipotesi indicata dalla norma, relativa alla chiusura, ordinaria o su richiesta motivata del gestore, del sito, osserva che la norma dispone che la garanzia sia valida fino al trasferimento di responsabilità, senza tuttavia richiamare espressamente la necessità, per il gestore, di adempiere agli obblighi finanziari di cui all'articolo 26. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti, al fine di escludere l'eventualità di spese post-chiusura che non possano essere coperte a valere sul contributo disciplinato dall'articolo 26. Riguardo all'articolo 35, recante modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, ritiene appare opportuno acquisire conferma dal Governo che le modifiche introdotte siano compatibili con l'ordinamento comunitario in materia al fine di evitare eventuali sanzioni. In particolare, per quanto attiene alle modifiche relative agli allegati che individuano i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, includendo nell'ambito di tali verifiche le attività connesse allo stoccaggio di CO<sub>2</sub>, ritiene altresì utile acquisire conferma dal Governo che all'eventuale incremento di adempimenti le amministrazioni interessate potranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

**La seduta termina alle 14.25.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.**

**Atto n. 376.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carlo NOLA (IRNP), *relatore*, nel rilevare che il provvedimento in esame non presenta profili finanziari problematici, osserva che la relazione tecnica prefigura la possibilità di effetti di maggior gettito, non quantificati, con riferimento alle controversie in materia di immigrazione e che analoghi effetti potrebbero derivare per il passaggio di una serie di procedimenti dal novero dei procedimenti speciali in camera di consiglio a quello dei processi svolti con rito sommario. In particolare, tale effetto si produrrebbe per i giudizi relativi all'impugnazione dei provvedi-

menti disciplinari a carico dei notai; all'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e all'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato.

Il sottosegretario Bruno CESARIO comunica che non vi sono osservazioni da formulare con riguardo ai profili finanziari del provvedimento ed esprime parere favorevole all'ulteriore corso del medesimo.

Carlo NOLA (IRNP), *relatore*, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).**

**Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).**  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di addivenire alla formulazione di una proposta di parere che possa tenere conto anche dei contributi delle forze di opposizione. Osserva che, a suo avviso, la Commissione dovrebbe approfondire la relazione tra lo sviluppo e l'andamento demografico europeo, nonché le politiche in sostegno della famiglia. Chiede quindi ai rappresentanti dei gruppi di opposizione di fare pervenire eventuali richieste e propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come sarebbe opportuno recepire nella proposta di parere non solo un riferimento alla questione degli Eurobond, ma anche osservazioni sulla politica fiscale e sulla tassazione delle rendite finanziarie, sulla base di quanto già previsto in altri documenti della Commissione, che hanno ricevuto un sostegno di tutti i gruppi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del relatore,

rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani e precisa che la Commissione dovrà concludere l'esame dei documenti entro la settimana.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 6 luglio 2011.*

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.35.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20 alle 20.10.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05053 Lo Monte e Zeller: Chiarimenti circa il regime tributario applicabile ai nuovi finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere .....	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	82
5-05054 Forcolin e Dussin: Problematiche relative alla sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto .....	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	83
5-05055 Fluvi: Attuazione delle norme in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con le amministrazioni statali e gli enti pubblici .....	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	85
5-05056 Barbato: Accertamenti circa la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di gestione di apparecchi da gioco o intrattenimento da parte della società Camene SpA .....	80
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	88

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	80
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	81

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.*

##### La seduta comincia alle 13.55.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05053 Lo Monte e Zeller: Chiarimenti circa il regime tributario applicabile ai nuovi finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta all'interrogazione, che affronta una tematica complessa, evidenzia l'opportunità che l'Agenzia delle entrate, tenendo anche in considerazione la difficile congiuntura economica, fornisca indicazioni precise agli uffici territoriali in merito alla disciplina tributaria applicabile ai finanziamenti concessi dalle banche a società *holding* finalizzati alla riqualificazione di precedenti indebitamenti propri o di società controllate, al fine di garantire un'applicazione omogenea della normativa in materia e di scongiurare l'insorgere di un ampio contenzioso.

**5-05054 Forcolin e Dussin: Problematiche relative alla sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto.**

Luciano DUSSIN (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luciano DUSSIN (LNP) prende atto della risposta, auspicando che il Governo possa chiarire entro brevissimo tempo i propri orientamenti in merito alla tematica affrontata dall'interrogazione, in particolare per quanto riguarda la possibilità di trasferire la sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto in locali più adeguati, trasferendo la Tenenza stessa negli spazi resisi disponibili a seguito del trasferimento di alcuni uffici comunali, ovvero costruendo una nuova sede nel terreno che l'amministrazione comunale è disposta cedere a titolo gratuito a tal fine. In tale contesto sottolinea come l'urgenza di assumere una posizione definitiva in merito a tale questione derivi anche dall'esigenza del

Comune di Castelfranco di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare.

**5-05055 Fluvi: Attuazione delle norme in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con le amministrazioni statali e gli enti pubblici.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD) rileva come la risposta fornisca, in realtà, un mero riepilogo della normativa in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici, peraltro già sinteticamente esposta nelle premesse dell'atto di sindacato ispettivo, senza entrare minimamente nel merito del quesito posto dall'interrogazione, la quale intendeva sapere come il Governo intenda assicurare, nello schema di regolamento attualmente all'esame della Conferenza Stato-regioni, la coerenza tra gli standard e le tecnologie di cui alla direttiva europea 2010/45/UE e quelli, diversi, sui quali è basato il programma predisposto dalla Sogei ai fini della fatturazione elettronica nei rapporti con le amministrazioni statali e gli enti pubblici.

Sottolinea, quindi, la necessità di evitare l'adozione di standard e tecnologie non corrispondenti a quelli contemplati dalla normativa comunitaria, che rimarrebbero in vigore soltanto un anno, vale a dire fino al recepimento nell'ordinamento italiano, da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, della predetta direttiva 2010/45/UE, anche in considerazione del fatto che ciò rischierebbe di determinare, anziché i risparmi cui si mira, costi aggiuntivi e probabili contenziosi con le regioni e con gli enti locali, i quali ricevono un numero di fatture assai superiore a quello delle amministrazioni statali.

**5-05056 Barbato: Accertamenti circa la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di gestione di apparecchi da gioco o intrattenimento da parte della società Camene SpA.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara molto deluso per il tenore della risposta del Sottosegretario, la quale non fornisce alcuna informazione in merito agli assetti proprietari della società Camene SpA, che intende trasformare in sala giochi l'ex cinema Palazzo, sito in Roma, in Piazza Sanniti. Secondo le informazioni acquisite per le vie brevi, risulta, infatti, che tale società sarebbe sostanzialmente controllata dalla società Stube, tra i cui azionisti figurerebbero alcuni personaggi saliti recentemente agli onori della cronaca giudiziaria per le vicende della cosiddetta « cricca », coinvolti, tra l'altro, nella realizzazione del centro sportivo Salaria Village.

Considera pertanto quanto meno strano che il Governo non riesca a fare chiarezza circa gli assetti proprietari di soggetti ai quali è affidata la gestione di giochi pubblici, rilevando a tal fine l'esigenza di eliminare il conflitto di interessi esistente tra l'esercizio delle concessioni per la rete telematica di raccolta dei giochi e la gestione degli apparecchi da gioco ed intrattenimento.

Nel caso specifico affrontato dall'interrogazione, considera grave che si consenta l'apertura di una sala giochi in un immobile situato in una zona, classificata come T4 dal Piano regolatore di Roma, nella quale non è possibile installare tale tipologia di attività commerciale. Ancor più sconcertante risulta il fatto che tale iniziativa imprenditoriale sia in qualche maniera patrocinata dal portavoce del PdL, Daniele Capezzone, il quale ha recentemente partecipato ad una conferenza

stampa organizzata su tali temi, ritenendo che tale vicenda rappresenti l'ennesima testimonianza dell'intreccio tra politica ed imprenditoria esistente in questo delicatissimo settore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011.**

**COM(2010)623 def.**

**Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.**

(11447/11).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.**

**Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ventucci, ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*).

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come la valutazione favorevole



espressa nel parere appaia in contraddizione con alcuni rilievi, peraltro parzialmente condivisi dalla sua parte politica, recati dalle premesse, nonché dalle condizioni ed osservazioni contenute nella proposta di parere.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, osserva come i documenti in esame, molto densi e articolati, contengano, accanto a spunti condivisibili, elementi meno apprezzabili, ai quali, peraltro, è stato doverosamente dato risalto nella proposta di parere.

Ivano STRIZZOLO (PD) sottolinea come il Partito Democratico abbia costantemente tenuto un atteggiamento propositivo e costruttivo sulle questioni europee, rilevando inoltre come alcune delle carenze manifestatesi nell'azione del Governo sotto il profilo dell'attuazione della

normativa comunitaria e dei rapporti con l'Unione europea siano da ascrivere anche alla mancata nomina del nuovo Ministro per le politiche europee dopo le dimissioni del Ministro Ronchi.

Ribadisce, pertanto, il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 luglio 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

## ALLEGATO 1

**5-05053 Lo Monte e Zeller: Chiarimenti circa il regime tributario applicabile ai nuovi finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame si chiedono chiarimenti in ordine all'applicazione del regime di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in base al quale, per i finanziamenti a medio e lungo termine erogati da aziende ed istituti di credito, viene corrisposta, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse di concessione governativa, un'imposta sostitutiva fissata, in linea generale, nella misura dello 0,25 per cento.

In particolar modo, si chiede di conoscere le iniziative che l'Amministrazione Finanziaria intende intraprendere al fine di chiarire il regime applicabile ai finanziamenti che le banche concedono a so-

cietà *holding* per la riqualificazione di precedenti indebitamenti propri o di società controllate.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha riferito che sulla problematica oggetto dell'interrogazione è in programma l'emana-zione di un documento di prassi che chiarisca la disciplina fiscale applicabile ai predetti finanziamenti. L'emana-zione del predetto atto necessita, peraltro, di un coordinamento con l'Agenzia del Territorio, competente, al pari dell'Agenzia delle entrate, sulle questioni applicative che interessano la disposizione recata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Il testo del documento di prassi, non appena predisposto, sarà reso noto dall'Agenzia agli Onorevoli Interroganti.

## ALLEGATO 2

**5-05054 Forcolin e Dussin: Problematiche relative alla sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere gli orientamenti del Governo relativamente alla situazione di inadeguatezza infrastrutturale della sede della tenenza della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto (TV) alle esigenze logistico-operative della stessa.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha riferito quanto segue.

L'Azienda Sanitaria locale n. 8 di Asolo (TV), proprietaria dell'immobile attuale sede del Reparto, ha comunicato formalmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro – la disdetta del contratto di locazione, pertanto i locali dovranno essere resi liberi da persone e cose entro il 31 maggio 2012.

Conseguentemente, il competente Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto ha avviato le procedure per una ricerca di mercato al fine di reperire un idoneo immobile da destinare quale nuova sede della Tenenza di Castelfranco Veneto.

La ricerca del nuovo cespite si rende necessaria quale soluzione temporanea in attesa della definizione dell'*iter* per la costruzione della nuova caserma.

Pertanto, attualmente il suddetto Comando avrebbe individuato, per l'acquisizione in locazione passiva, nuovi spazi siti al piano primo di una palazzina di recente costruzione, di proprietà dell'Ente locale, ubicata nella medesima cittadina in Piazza Serenissima. Al riguardo, il Comando Provinciale di Treviso, in linea con le disposizioni sancite nell'articolo 2, comma 222 della legge n. 191 del 2009, ha già avan-

zato al Comune di Castelfranco Veneto una formale proposta di locazione per metri quadrati 1000 e 10 posti auto, che, qualora accolta, sarà posta al vaglio della competente Filiale dell'Agenzia del Demanio per la congruità del canone. La prefata richiesta di ulteriore esigenza di spazi è stata oggetto di recente rilevazione periodica dei fabbisogni allocativi mediante inserimento dei dati di variazione in aumento nell'ambito della *funzione RATIO* – anno 2011 – del nuovo sistema informatico denominato Portale PA, predisposto dalla Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio.

La costruzione della nuova caserma su un'area di 2.258 metri quadrati di proprietà comunale, la cui cessione alla Filiale Veneto dell'Agenzia del Demanio è stata già approvata dal Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto con delibera n. 11 in data 26 gennaio 2010.

In proposito, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che:

il Comando Generale ha già espresso il parere favorevole all'iniziativa intrapresa, subordinandolo alla verifica della disponibilità finanziaria per la progettazione e la costruzione da parte del Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche del Veneto;

il suddetto Organo Tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quantificato in euro 2.000.000,00 circa i lavori di realizzazione del nuovo immo-

bile, senza specificare la disponibilità di risorse finanziarie da destinare all'intervento in parola;

il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto ha già rappresentato, alla prefata Filiale dell'Agenzia del Demanio, l'interesse del Corpo all'acquisizione dell'area previa verifica dell'idoneità della stessa e della disponibilità di specifici finanziamenti per la realizzazione dell'opera da parte del suddetto Provveditorato Interregionale;

il Comune di Castelfranco Veneto ha trasmesso alla Filiale locale dell'Agenzia

del Demanio uno schema di contratto per la cessione a titolo gratuito dell'area su cui realizzare la caserma;

in assenza di comunicazione di disponibilità finanziarie da parte del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche del Veneto, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha inserito la progettualità nel programma degli interventi da finanziare con fondi resi disponibili dall'articolo 3-*bis* del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166.

## ALLEGATO 3

**5-05055 Fluvi: Attuazione delle norme in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con le amministrazioni statali e gli enti pubblici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata in esame, relativa allo schema di regolamento per la fatturazione elettronica nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei commi 209-214 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2001, n. 244, si forniscono i seguenti elementi istruttori trasmessi dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

*1. La Direttiva Europea 2010/45/UE.*

La direttiva europea 2010/45/UE non stabilisce lo *standard* sul formato della fattura elettronica che i Paesi membri debbano adottare, non essendo ancora stata operata tale scelta a livello europeo, ma riporta esclusivamente le regole cui devono attenersi i Paesi Membri nell'emissione delle fatture elettroniche.

Nelle more del recepimento della Direttiva europea 2010/45/UE nell'ordinamento nazionale, le scelte operate dalle amministrazioni coinvolte nella predisposizione del decreto sulla fatturazione elettronica nei rapporti con le pubbliche amministrazioni hanno già pienamente accolto quanto in essa contenuto tenuto conto che:

l'articolo 233 dispone che « ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura » fermo restando che tali requisiti devono essere assicurati « dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura »;

per garantire tali requisiti il soggetto passivo può scegliere se:

raggiungere tale obiettivo « attraverso controlli di gestione [*audit trail*] che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi »;

adottare tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica tra cui, a titolo di esempio, la stessa direttiva cita la firma elettronica qualificata e l'EDI;

a tale disposizione deve essere associato quanto previsto all'articolo 232 della stessa direttiva 2010/45/EU: « Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario ».

La Pubblica Amministrazione, essendo il « destinatario » delle fatture e quindi il soggetto che deve accordarsi con i propri fornitori nell'ambito della legge n. 244 del 2007, ha facoltà di consolidare l'« accordo », di cui all'articolo 232 della Direttiva 2010/45/EU indicando ai propri fornitori le modalità di trasmissione della fattura, che ritiene garantiscano quanto previsto dalla direttiva.

Allo scopo di semplificare l'interazione tra fornitori ed amministrazioni, oltre che adottare un formato fattura unico per tutte le amministrazioni, si è ritenuto opportuno mantenere la firma qualificata quale strumento che garantisca la non modificabilità della fattura elettronica, tenuto conto dei molti soggetti che possono interagire con essa nel percorso di transito

tra l'ente emittitore ed il destinatario (intermediari imprese, sistema di interscambio, intermediari PA).

Tale scelta, condivisa con il Dipartimento Innovazione e DigitPA, è peraltro coerente con il vigente Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, « Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA », il quale riporta in modo non equivoco che i requisiti di autenticità dell'origine, attestazione della data ed integrità del contenuto della fattura elettronica sono soddisfatti attraverso la firma qualificata.

## 2. Il formato Fattura della PA.

Per quanto attiene al formato fattura adottato dalla Pubblica Amministrazione, di cui alla legge di cui trattasi, è da evidenziare che risultano tra le più diffuse in Italia, e sono stati quindi oggetto di investimenti da parte di molte imprese, tre diversi standard di fatturazione elettronica:

lo *standard* UBL adottato principalmente dalle imprese di grandi dimensioni ed in particolare dalle *utilities*;

lo *standard* UNCEFACT adottato principalmente dalle banche.

lo *standard* EDI adottato principalmente dalle piccole medie imprese ed in particolare dalle filiere industriali.

Così stando le cose, la scelta del formato fattura per la Pubblica Amministrazione è la risultante di un approfondito raffronto tra tali *standard* – sviluppato nel 2009 in collaborazione con DigitPA, Dipartimento Innovazione ed il « Tavolo sulla Dematerializzazione » del CNEL – con l'obiettivo di identificare una soluzione che salvaguardi gli investimenti effettuati o in corso presso banche ed imprese, in attesa dello standard che sarà adottato a livello europeo.

Il formato identificato dal citato gruppo di lavoro è stato sottoposto dal 2009

all'attenzione delle principali associazioni di categoria, delle *utilities*, delle filiere industriali, delle università e di specialisti del settore oltre che all'esame delle Regioni nell'ambito di un apposito tavolo di confronto attivato presso DigitPA.

Tale formato è composto, in estrema sintesi, dai dati della fattura obbligatori per legge e da ulteriori informazioni gestionali che il fornitore può opzionalmente fornire al cliente, previo specifici accordi, nelle more della completa dematerializzazione del processo di approvvigionamento che prevede la trasformazione in formato elettronico di altre tipologie di documenti collegati alla fattura (contratti, ordini, bolle di accompagnamento, eccetera).

La flessibilità dello standard adottato deriva dal fatto che lo stesso è compatibile con i tre standard precedentemente indicati oltre che dalla possibilità di inoltrare, unitamente alla fattura, ogni altro allegato utile al rapporto tra i soggetti coinvolti nel processo di fatturazione.

Allo scopo di verificare la completezza delle informazioni inserite nel formato fattura della Pubblica Amministrazione sono in corso, in collaborazione con DigitPA, apposite sperimentazioni di colloquio con il Sistema di Interscambio della Fatturazione Elettronica PA – che dovrà ricevere, – controllare e reinstradare le fatture tra fornitori ed amministrazioni secondo le modalità previste dalla norma – che vedono coinvolte, oltre che banche ed imprese di primaria rilevanza nel Paese, la Regione Lombardia che per prima ha chiesto di attivare tale sperimentazione.

Non si vede quindi il motivo per ritenere che il formato fattura adottato dalla Pubblica Amministrazione non possa essere anche adottato nel colloquio tra imprese tenuto conto che al momento, pur avendo dichiarato la disponibilità di inserire ulteriori campi opzionali ove utili alla completa dematerializzazione del processo di approvvigionamento, non sono pervenute richieste in tal senso dalle associazioni di categoria, dalle Regioni e dagli



esperti che hanno collaborato alla definizione del formato fattura per la Pubblica Amministrazione.

Analoga disponibilità all'introduzione di eventuali ulteriori informazioni opzionali al formato fattura è stata manifestata alle Regioni in Conferenza Unificata Stato-Regioni in sede di esame del secondo decreto attuativo della legge in oggetto.

### 3. *Autonomia dispositiva delle Regioni.*

Per quanto attiene, infine, all'applicabilità alle Regioni di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 articolo 1, commi 209-214, l'analisi normativa svolta è stata orientata all'individuazione dei principi fondamentali all'interno delle disposizioni dei commi da 209-213 riservati allo Stato dal comma 214.

Da una lettura dei contenuti dei commi 209-213 si è ritenuto potessero essere assunti come « principi fondamentali »:

l'adozione della fatturazione elettronica per tutti i pagamenti della Pubblica Amministrazione al fine di garantire l'armonizzazione dei criteri di formazione dei bilanci pubblici;

la definizione di un tempo di adeguamento entro il quale la Pubblica Amministrazione dovrà adeguarsi all'obbligo di adozione della fatturazione elettronica;

la semplificazione dei rapporti tra fornitori e pubblica amministrazione, garantiti dall'istituzione di un unico Sistema di Interscambio quale elemento infrastrutturale di snodo per l'acquisizione e lo smistamento delle fatture elettroniche. Tale principio è comprensivo delle ulteriori disposizioni operative che ad esso

attengono (attribuzione, responsabilità, regole tecniche, indirizzario di destinazione, eccetera);

l'integrazione dei dati di fatturazione elettronica nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica da realizzarsi ponendo a disposizione della Ragioneria Generale dello Stato le informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio in forma aggregata e di flussi informativi;

una strategia centralmente orchestrata per il supporto alle imprese onde evitare duplicazioni di erogazione di tali supporti tra Stato e Regioni essendo possibile che uno stesso soggetto sia fornitore di più amministrazioni centrali e/o di più Regioni.

Su richiesta delle Regioni nell'ambito del tavolo tecnico preparatorio della Conferenza Unificata Stato-Regioni sono state accolte le seguenti richieste delle Regioni stesse:

tener conto della fatturazione elettronica PA nell'ambito dei decreti attuativi della legge 42/2009, purché tale ipotesi non ritardi ulteriormente l'emanazione di un decreto molto atteso da tutto il mondo imprenditoriale come elemento di semplificazione in merito alle modalità di fatturazione elettronica;

l'opportunità di valutare, in quanto il decreto stesso non lo impedisce, se la presenza di *hub* regionali di raccolta delle fatture elettroniche, coordinati al Sistema di Interscambio centralizzato, possa costituire un elemento di semplificazione per cittadini ed imprese e di razionalizzazione dei costi complessivi dello Stato.

## ALLEGATO 4

**5-05056 Barbato: Accertamenti circa la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di gestione di apparecchi da gioco o intrattenimento da parte della società Camene SpA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in esame si riportano gli elementi pervenuti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

In particolare, per quanto attiene alle concessioni in essere, e precisamente al contenzioso pendente dinnanzi alla Corte dei Conti a carico dei dieci concessionari della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, l'AAMS sottolinea che il giudizio instaurato presso la magistratura contabile non attiene al mancato versamento di somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, quanto, piuttosto, alla presunta, mancata applicazione di specifiche penali contrattuali per ritardi riscontrati in fase di avvio del comparto, nonché per il mancato rispetto di taluni livelli di servizio rilevati nel medesimo periodo, e che in merito a tali tematiche è stato conferito dal Giudice contabile alla DigitPA, quale ente con competenza nel settore dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, l'incarico per un approfondimento ai fini di una più concreta valutazione dei comportamenti tenuti dai concessionari;

In merito alla presunta apertura di una sala giochi per l'installazione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento con vincita in denaro da parte della società Camene SpA nei locali dell'Ex Cinema Palazzo di Piazza Sanniti a Roma, AAMS precisa altresì che:

per l'apertura di eventuali sale giochi è necessario che i soggetti interessati ottengano dalle competenti autorità le li-

cenze previste dalla normativa di pubblica sicurezza rilasciate ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS;

per l'installazione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento con vincita in denaro di cui al comma 6 dell'articolo 110 TULPS (NewSlot e Videolotteries o VLT) è altresì necessario la stipula di apposito contratto con una delle società – cui è affidata in concessione la gestione della rete telematica dei medesimi apparecchi alle quali compete la richiesta dei titoli autorizzatori per la raccolta del gioco che vengono rilasciati da questa Amministrazione e, specificatamente, per gli apparecchi NewSlot, i nulla osta per la messa in esercizio e, per gli apparecchi VLT, l'attestazione relativa alla verifica di idoneità della sala per la raccolta di gioco tramite sistemi di gioco VLT.

Tanto premesso, non risulta essere stato rilasciato da parte del competente Ufficio territoriale di AAMS a nessuno dei dieci concessionari di rete, e quindi neanche a favore della società segnalata dall'onorevole Interrogante, alcun titolo autorizzatorio per l'apertura di sale in cui installare apparecchi VLT.

Risulta piuttosto che nei locali dell'Ex Cinema Palazzo di Piazza Sanniti è stata attiva una sala Bingo in possesso di regolare concessione rilasciata a seguito di procedura ad evidenza pubblica e cessata per mancato rinnovo nel 2008.

Per quanto attiene ai quesiti posti dall'onorevole Interrogante, l'AAMS rappresenta che la vigente normativa non attri-

buisce a quest'ultima il compito di svolgere accertamenti sulla composizione societaria dei soggetti che intendano aprire sale per la raccolta di gioco tramite gli apparecchi di gioco con vincita in denaro.

Diversamente, soltanto in fase di partecipazione alle gare per l'affidamento di nuove concessioni per l'esercizio di giochi pubblici, la legge di stabilità per il 2011 prevede che vengano dichiarati dai candidati i dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche che detengono, in via diretta o indiretta, partecipazioni al capi-

tale o al patrimonio superiori al 2 per cento. Ed in relazione a queste ultime il più recente intervento normativo adottato dal Governo in questi giorni estende gli accertamenti antimafia.

Pertanto, ai fini dell'affidamento delle concessioni di prossima scadenza – ivi comprese quelle relative alla gestione telematica del gioco tramite gli apparecchi di gioco con vincita in denaro, in scadenza il 31 dicembre 2011 – i bandi di gara che verranno emanati da AAMS si adegueranno alle nuove prescrizioni normative.

## ALLEGATO 5

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011.  
(COM(2010)623 def.).****Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota  
(11447/11).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione  
europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminati, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota per il periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2012 (11447/11) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1);

premessi che:

l'esame congiunto degli strumenti sopra indicati risponde all'esigenza di consentire alla Camera una valutazione contestuale degli orientamenti e delle priorità delle istituzioni dell'Unione europea e del Governo in merito alle principali scelte politiche e regolative dell'Unione, al fine di definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo nell'anno di riferimento;

l'esame dei documenti in questione, a causa del forte ritardo nella trasmissione della Relazione programmatica, è stato tuttavia avviato solo alla fine del primo semestre dell'anno in corso, quando il Programma di lavoro della Commissione europea risulta ormai attuato in misura significativa, o superato da successive decisioni politiche o normative delle istituzioni europee;

sebbene sia apprezzabile l'espressa indicazione, nelle sezioni della Relazione programmatica relative alla politica fiscale e ai servizi finanziari, delle iniziative che il Governo considera prioritarie, sarebbe stata tuttavia opportuna anche l'indicazione, in merito a ciascuna di tali iniziative, in particolare delle proposte legislative già presentate, degli specifici orientamenti che il Governo intende seguire nel corso del negoziato in seno al Consiglio dell'Unione europea;

rilevato che:

con riferimento al riesame del sistema dell'IVA, avviato dal Libro verde della Commissione sul futuro dell'imposta (COM(2010)695), il Governo pone giustamente l'accento sull'esigenza di ridurre o eliminare le regole la cui applicazione o modulazione è rimessa alla facoltà di ciascuno Stato membro, in quanto esse determinano un diverso trattamento fiscale della stessa operazione nei vari ordinamenti, favorendo distorsioni della concorrenza;

la Relazione programmatica sottolinea la rilevanza di ulteriori iniziative specifiche in materia di IVA, che non figurano peraltro tra le priorità del Programma di lavoro della Commissione europea, quali le proposte relative alla revisione del trattamento ai fini IVA dei servizi finanziari ed

assicurativi, al regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, alla semplificazione dei sistemi IVA-dogane e della percezione dell'IVA nel Paese d'importazione;

il Governo annette particolare rilevanza alla proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE, che ristrutturata la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (COM(2011)169);

con riferimento alle tematiche dell'imposizione diretta, è condivisibile il rilievo prioritario riconosciuto dal Governo e dalla Commissione europea alla proposta di direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)121) e l'impegno, assunto dalle tre Presidenze del Consiglio, di concludere i lavori riguardanti il riesame della direttiva 2033/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio, nonché i negoziati relativi agli accordi antifrode con Paesi terzi, in particolare Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e la Svizzera;

occorre tenere in attenta considerazione, in quanto particolarmente rilevanti per gli interessi dell'Italia, le raccomandazioni che la Commissione europea si appresta a formulare sui temi della tassazione delle successioni transfrontaliere, preannunciate nel Programma di lavoro della Commissione ma non menzionate nella Relazione programmatica del Governo;

particolare rilievo assumono inoltre, nell'ottica di un rafforzamento del coordinamento fiscale, i lavori del gruppo « Codice di condotta » sulla tassazione delle imprese e sulla concorrenza fiscale dannosa, che le tre Presidenze si impegnano a seguire con attenzione;

in materia di servizi finanziari, il Governo si impegna a seguire i negoziati su una serie di iniziative legislative – preannunciate anche nel programma di lavoro della Commissione per il 2011 e relative, tra l'altro, alla revisione della direttiva 94/19/CE sui sistemi di garanzia dei depositi, delle direttive 2004/39/CE, sui mercati degli strumenti finanziari, e 2003/

6/CE, sugli abusi di mercato, della direttiva 2006/48/CE sui requisiti patrimoniali delle banche e del regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di *rating* del credito, nonché alla creazione di un quadro normativo europeo per la prevenzione e la risoluzione dei problemi delle banche in fallimento – senza fornire tuttavia alcuna indicazione in merito all'orientamento negoziale che intende seguire su tali materie;

la Relazione programmatica non contiene alcun riferimento ad alcune altre importanti iniziative in materia di mercati finanziari, enunciate nel Programma di lavoro della Commissione, tra cui le proposte di direttiva relative al credito ipotecario, ai servizi bancari di base e ai sistemi di garanzia degli assicurati, nonché la predisposizione di nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato volti al salvataggio e alla ristrutturazione degli istituti finanziari;

è condivisibile l'impegno delle tre Presidenze del Consiglio per il completamento e il consolidamento della riforma del settore finanziario, coordinando al tempo stesso l'introduzione di qualsiasi nuova misura nei mercati con tutti i principali protagonisti del mercato, anche nel quadro del G20, per promuovere la stabilità e la competitività dei mercati a livello mondiale;

occorre altresì sostenere l'impegno delle tre Presidenze a proseguire il dibattito sulle questioni connesse al gioco d'azzardo, con particolare riguardo alle modalità di gioco *on-line*, sulla base del Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno presentato dalla Commissione europea il 20 aprile 2011 (COM(2011)128);

la Relazione programmatica non reca nessuna indicazione con riguardo al Libro verde relativo ad quadro europeo in materia di governo societario (COM(2011)164), che prospetta interventi di particolare rilievo in materia di società di capitali;

è pienamente condivisibile il rilievo dato dalla Relazione programmatica al

problema dell'insufficiente partecipazione di personale italiano di alto livello alle istituzioni europee, che costituisce un elemento cruciale per garantire una più attenta partecipazione ed una maggiore consapevolezza del Paese nel suo complesso rispetto alle decisioni assunte nelle sedi europee, nonché l'esigenza, segnalata nella Relazione stessa, di coinvolgere maggiormente le regioni sui principali temi dell'agenda europea,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia richiamata l'esigenza che il Governo trasmetta alle Camere le prossime relazioni programmatiche sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea entro il termine stabilito dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, indicando in modo puntuale gli orientamenti che intende assumere in merito alle principali iniziative presentate o preannunciate nel programma di lavoro della Commissione e nel Programma di 18 mesi delle tre Presidenze del Consiglio UE;

2) con riferimento alla politica fiscale, il Governo dovrebbe adoperarsi affinché le istituzioni dell'Unione europea perseguano, in coerenza con il Patto europeo, approvato dai Capi di Stato e di governo dell'area euro l'11 marzo 2011 ed avallato dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, una maggiore armonizzazione fiscale, al fine di ridurre fenomeni di concorrenza fiscale dannosa, di prevenire la concentrazione del carico fiscale sui fattori meno mobili della produzione e di contribuire al risanamento delle finanze pubbliche senza incidere negativamente sulla competitività dell'economia europea; in questo contesto, dovrebbe essere attribuito un rilievo prioritario:

all'adozione di misure volte a consentire la riduzione del carico fiscale sulle piccole e medie imprese, in coerenza con

lo *Small business act*, e alla semplificazione dei relativi oneri di dichiarazione e riscossione;

al rafforzamento del quadro normativo per la prevenzione e la lotta contro l'evasione e le frodi tributarie;

all'introduzione di regole armonizzate anche in materia di imposte dirette, con particolare riferimento all'imposizione sui redditi prodotti da soggetti o nell'ambito di attività che assumono rilievo transnazionale, quali le società e le rendite finanziarie;

3) con riferimento alla revisione della disciplina IVA, occorre che il Governo si adoperi per definire regole più stringenti ed omogenee, sia in merito alla determinazione della base imponibile sia con riguardo alle aliquote, eliminando le deroghe ed esenzioni per specifiche categorie di beni o servizi riconosciute in capo a singoli Stati membri; in particolare, appare necessaria una razionalizzazione ed un aggiornamento del sistema delle aliquote minime dell'imposta, che tenga conto degli obiettivi di crescita, competitività ed occupazione previsti dalla strategia Europa 2020, resi urgenti dall'esigenza di rilanciare l'economia europea dopo la crisi: a questo scopo è necessario che il Governo operi in stretto raccordo con le Camere nell'ambito delle predisposizioni di interventi regolativi che faranno seguito alla consultazione svolta sul Libro verde relativo al futuro dell'IVA;

4) con riguardo alla proposta di direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)121), si ribadiscano le indicazioni formulate nel documento finale approvato al riguardo dalla Commissione Finanze 25 maggio 2011: in particolare, al fine di ridurre i fenomeni di concorrenza fiscale dannosa, occorre accompagnare la definizione di una base imponibile comune dell'imposta sulle società con la fissazione di una o più aliquote minime di imposta, sul modello dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise;



5) con riferimento alla revisione del regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di *rating* del credito, occorre che il Governo si adoperi affinché, come auspicato dalla Commissione Finanze nel documento finale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM (2010) 289 definitivo), approvato il 19 ottobre 2010, nonché come indicato dal Parlamento europeo nella risoluzione approvata l'8 giugno 2011, la proposta normativa in via di predisposizione su tali temi provveda:

a rivedere il ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating* e il loro impatto sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminandone o circoscrivendone significativamente l'uso a fini regolamentari;

ad introdurre meccanismi di responsabilità in capo alle agenzie di *rating*, nel caso in cui i giudizi emessi da queste ultime risultino gravemente viziati;

ad affrontare in termini risolutivi il problema dei conflitti di interesse esistenti in capo alle agenzie di *rating*, nonché a rivedere i meccanismi di remunerazione del servizio di *rating*;

a valutare l'istituzione di un'Agenzia di *rating* creditizio pubblica e indipendente e la definizione di un indice europeo di *rating* (EURIX), al fine di controbilanciare il potere delle tre maggiori agenzie di *rating*;

6) in riferimento alla consultazione avviata sul Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno presentato dalla Commissione europea (COM(2011)128), occorre che il Governo segua con particolare attenzione il dibattito su tali questioni, con specifico ri-

guardo alle modalità di gioco *on-line*: a tale riguardo dovrebbe essere attribuito particolare rilievo all'individuazione degli strumenti normativi e tecnici necessari per garantire la tutela dei consumatori, la salvaguardia del gettito tributario e la garanzia dell'ordine pubblico;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento al completamento e al consolidamento della riforma del settore finanziario, si segnala l'opportunità che il Governo segua con particolare attenzione l'implementazione della riforma del sistema europeo di vigilanza finanziaria, il cui nucleo fondamentale è già stato approvato nel 2010 attraverso la creazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e l'istituzione delle tre nuove Autorità europee di vigilanza per il settore bancario (EBA), per il settore assicurativo (EIOPA) e per il settore mobiliare (ESMA): a tale riguardo si segnala in particolare l'esigenza di migliorare la disciplina sulla gestione delle crisi finanziarie, rafforzando i relativi sistemi di monitoraggio, nonché di introdurre nuove misure normative che coinvolgano i principali protagonisti del mercato a livello globale, anche nel quadro del G20;

b) con riferimento alle problematiche attinenti alla revisione della direttiva 2006/48/CE, in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi, alla luce delle novità introdotte dall'Accordo Basilea 3, si sottolinea la necessità di adottare tutte le iniziative utili ad evitare che tali modifiche possano introdurre elementi di svantaggio competitivo in danno del sistema creditizio nazionale, tali da ridurre la capacità delle banche italiane di garantire un'adeguata erogazione di credito al tessuto economico, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese e delle famiglie.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis ..... 94

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).  
 Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).  
 Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 94  
 AVVERTENZA ..... 95

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 6 luglio 2011.*

#### Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.40 alle 10.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).**

**Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1). (Parere alla XIV Commissione).**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole sugli atti dell'Unione europea all'esame della Commissione. Nel merito delle competenze della Commissione cultura, ricorda che i provvedimenti recano orien-

tamenti e linee di sviluppo delle politiche di settore che meritano grande apprezzamento; indirizzate come sono, fra l'altro, dalle Presidenze di turno del Consiglio dell'Unione europea alla valorizzazione dell'imprenditorialità anche nel settore dell'istruzione. Evidenzia, inoltre, che un altro aspetto qualificante dei provvedimenti programmatici in esame consiste nel contrasto attivo alla dispersione scolastica, mirando alla riduzione dei relativi tassi al di sotto del 10 per cento, anche nell'ambito dell'attuazione delle iniziative della strategia « Europa 2020 ».

Ricardo Franco LEVI (PD) osserva innanzitutto che il Governo italiano ha trasmesso con molto ritardo la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011, all'esame del Parlamento. Anche solo per questo, il parere della Commissione cultura dovrebbe essere contrario. In merito all'esame del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota, auspica invece un impegno concreto del Governo per riequilibrare le azioni ivi indicate anche a beneficio dell'area mediterranea. Con riguardo, infine, alle azioni relative alle politiche di settore in materia di cultura, scienza ed istruzione, indicate nel Programma di lavoro della Commissione per il 2011, esprime condivisione sugli indirizzi indicati dalla stessa Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata insieme

alla Commissione esteri per procedere all'audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla promozione della cultura della lingua italiana all'estero.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.*

*C. 4449 Governo.*

#### SEDE REFERENTE

*Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.*

*C. 3555 Moffa ed altri.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	96
DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	101
ALLEGATO 1 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	104
Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	101

##### RISOLUZIONI:

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	102
---	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	102
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	103

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

**La seduta comincia alle 14.40.**

##### Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) chiede al Ministro Prestigiacomo se corrisponda al vero che sia scaduto il mandato degli attuali componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (Commissione VIA) e che non si sia ancora provveduto al rinnovo di tale importante organo tecnico, esprimendo una forte

preoccupazione per le possibili conseguenze negative derivanti dal fatto che la Commissione non sia più nelle condizioni di operare.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO ringrazia la deputata Mariani per il tono e per il contenuto di un intervento che le consente di fare, davanti alla Commissione, il punto della situazione. Al riguardo conferma che il mandato dei componenti della Commissione VIA è scaduto, precisando, tuttavia, che il Ministero ha avviato prontamente la procedura per il rinnovo di un organo che, negli ultimi tre anni, ha svolto un lavoro eccellente. In tal senso, ricorda che in tale periodo la Commissione ha emanato oltre 800 provvedimenti autorizzativi, sbloccando centinaia di procedure in fase e consentendo il concreto avvio di numerose opere energetiche e infrastrutture essenziali per lo sviluppo del nostro Paese. Formula, quindi, l'auspicio che la richiamata procedura si concluda al più presto anche grazie al definitivo superamento di talune perplessità espresse dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine ai profili finanziari connessi al funzionamento dell'organo tecnico in questione.

**DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.**

**C. 4480 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

Tino IANNUZZI (PD) nel richiamare i contenuti degli interventi svolti nella seduta di ieri dai deputati del Partito Democratico, rinnova il giudizio fortemente critico sul provvedimento d'urgenza in esame, che appare del tutto inadeguato a risolvere la grave emergenza in atto. Dopo aver ribadito, inoltre, le critiche all'operato del Governo attuale, si sofferma sulle

proposte avanzate dal Partito democratico, da un lato, per affrontare la drammatica situazione attuale, dall'altro, per costruire le condizioni per il definitivo superamento dell'emergenza rifiuti in Campania e per realizzare anche in quella regione l'auto-sufficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Al riguardo, sottolinea, anzitutto, la necessità di modificare il provvedimento d'urgenza procedendo alla dichiarazione dello stato di emergenza, con conseguente soppressione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 1, al fine di attuare quel piano di solidarietà nazionale da parte di tutte le regioni italiane, che consenta di liberare le strade dai rifiuti, garantendo al tempo stesso, attraverso la definizione di uno specifico protocollo, la « qualità » e la sicurezza dei rifiuti trasferiti nelle altre regioni.

Segnala, inoltre, la necessità che nel provvedimento d'urgenza in esame siano definiti con puntualità e chiarezza i termini perentori entro i quali gli organi competenti, a partire dal presidente della regione Campania, devono individuare i siti per la realizzazione delle nuove discariche e dei nuovi termovalorizzatori.

Nel ribadire, quindi, che nessuna forza politica può dirsi esente da responsabilità né per quanto accaduto nell'ultimo quindicennio in Campania né per l'attuale situazione emergenziale, precisa, tuttavia, che oggi spetta anzitutto al presidente della regione Campania, per i poteri che gli sono stati conferiti e che il provvedimento in esame ha ampliato, dimostrare di essere all'altezza della drammatica situazione in atto, procedendo senza indugi alla individuazione dei richiamati siti per le nuove discariche e i nuovi termovalorizzatori. Al tempo stesso, richiama l'esigenza di fissare fin d'ora in capo al Ministero dell'ambiente quei poteri sostitutivi che si rendesse necessario attivare, ove il presidente della regione non fosse in grado di adempiere efficacemente ai compiti ad esso affidati.

Infine, ritiene che la discussione del provvedimento d'urgenza in titolo costituisca una preziosa occasione per rivedere le

inaccettabili disposizioni dei precedenti decreti-legge che avevano disposto la cosiddetta « provincializzazione » del ciclo dei rifiuti, restituendo ai comuni campani le competenze in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.

Conclude, quindi, richiamando l'assoluta necessità che il Governo provveda all'immediata e completa messa a disposizione delle risorse stanziare dai precedenti provvedimenti d'urgenza, peraltro derivanti dai fondi FAS spettanti alla regione Campania, che sono indispensabili per realizzare, soprattutto sotto il profilo dell'impiantistica, le condizioni per un'effettiva autosufficienza del ciclo dei rifiuti in Campania.

Salvatore MARGIOTTA (PD) fa notare come la Commissione si trovi ad esaminare il quinto decreto legge emanato in questa legislatura per superare la situazione emergenziale dei rifiuti in Campania. Ricorda come il Governo abbia sempre accompagnato ciascuno dei decreti legge con l'annuncio dell'uscita dalla situazione emergenziale, la quale non si è poi realizzata per l'assenza in Campania di quell'impiantistica necessaria per l'autosufficienza della regione nella gestione dei rifiuti.

A tale proposito fa notare come non sia quindi condivisibile la posizione dell'attuale Sindaco di Napoli, che non ritiene necessaria la realizzazione di termovalorizzatori e di discariche per superare la situazione critica presente a Napoli.

Dopo avere quindi sottolineato come siano da evitare sterili battaglie ideologiche che non aiutano a risolvere il problema presente in Campania, giudica insufficiente la portata normativa del decreto legge in esame. Al riguardo richiama le dichiarazioni in tal senso rese dal Presidente della Repubblica, nonché quelle rilasciate agli organi di stampa dall'ex Sottosegretario per l'emergenza dei rifiuti in Campania, Guido Bertolaso, che ritiene inadeguato il provvedimento in esame e « scellerato » il precedente decreto-legge

che sopprimeva il riferimento ad alcuni siti dove realizzare le discariche senza prevederne altri in sostituzione.

Richiama poi l'attenzione sul documento redatto da quattordici regioni italiane dichiaratesi disponibili a collaborare con la regione Campania, a condizione però che sia dichiarato lo stato di emergenza, considerati i poteri straordinari riconosciuti dal decreto legge in esame al Commissario nominato per l'individuazione delle discariche. Al riguardo, sottolinea tuttavia la necessità di stabilire che il coinvolgimento delle altre regioni nello smaltimento dei rifiuti della regione Campania deve avvenire secondo una precisa scala di priorità, basate non sulla vicinanza geografica e sulle affinità politiche, ma sulle effettive capacità e potenzialità non utilizzate degli impianti presenti nel territorio di ciascuna regione. Annuncia che su tali condizioni poste nel richiamato documento insisteranno le proposte emendative del gruppo del Partito Democratico.

Conclude invitando a riflettere sulla competenza all'individuazione dei siti dove realizzare le discariche riconosciuta al Commissario nominato dal Presidente della Regione, ritenendo più opportuno che a tale scelta, che a suo avviso non ha natura tecnica ma politica, provveda il Presidente della regione, che demanderebbe quindi al Commissario la sola fase della gestione della realizzazione delle discariche medesime.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) ritiene che sulla questione dell'emergenza rifiuti in Campania il primo indispensabile atto di responsabilità sia quello di evitare ogni strumentalizzazione politica e ogni atteggiamento propagandistico. A suo avviso, infatti, non è con le polemiche, né con le interviste – come quella di due giorni fa del dottor Bertolaso –, né con gli atteggiamenti faziosi – come quello che ha contrapposto recentemente il sindaco di Salerno al presidente della provincia in ordine all'affidamento dei lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Salerno –, che si fa l'interesse dei cittadini e che si creano le condizioni per l'effettivo



superamento di un'emergenza che dura ormai da quasi venti anni.

Quel che realmente serve, a suo avviso, è una collettiva assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, unita alla consapevolezza della necessità di dover adottare provvedimenti e misure nette, se necessario anche «drastiche», fuori da ogni logica propagandistica, se davvero si vuole dare soluzione a questioni essenziali, come quella relativa all'individuazione dei siti per le nuove discariche o quella, a suo avviso ancor più importante, relativa all'individuazione dei siti e alla realizzazione di tutti gli impianti – termovalorizzatori, di compostaggio, di temporaneo sversamento dei rifiuti, eccetera – necessari a rendere autosufficiente il ciclo di gestione dei rifiuti urbani in Campania.

Sotto questo profilo, ritiene che il dibattito in Parlamento, nella sede più alta della rappresentanza politica, sia un'occasione preziosa per verificare se davvero ci sia questa volontà politica di sciogliere i nodi di fondo dell'emergenza rifiuti in Campania e di varare, finalmente, un programma di azione e di interventi che consenta, non solo ai cittadini campani di vedere liberate le strade dai rifiuti, ma anche al Paese di vedere eliminata quell'ipoteca che grava da troppo tempo sulla sua credibilità internazionale e sulla sua reputazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), dopo avere sottolineato l'importanza per i sindaci e i presidenti di provincia di lasciare l'incarico parlamentare in modo da potersi dedicare l'intero tempo a disposizione per i problemi del territorio, auspica che l'insufficienza del decreto legge in esame, già evidenziata dai colleghi, possa essere superata nel corso della conversione del decreto medesimo.

Evidenzia poi i richiami della Commissione europea che già da marzo scorso aveva allertato sul rischio di una procedura di infrazione in relazione alla questione dei rifiuti in Campania che comprometterebbe le risorse messe a disposi-

zione dall'Unione europea e che interessano non solo la Regione Campania, ma tutta l'Italia.

Dopo aver poi rilevato come in Campania sia irrisolto anche il problema delle eco balle che ammontano ormai a 8 milioni, precisa che nessuno, a suo avviso, potrà mettere in discussione il ruolo che nella questione dei rifiuti in Campania potrà svolgere la raccolta differenziata, la quale non richiede alcun tipo di strutturazione se non impianti di compostaggio che possono però realizzarsi in tempi brevi. Ritiene quindi che qualsiasi ipotesi di termovalorizzatori sia da considerare ulteriore, stanti i tempi di realizzazione per gli stessi.

Considera poi inopportuno lasciare lo smaltimento dei rifiuti campani ad accordi bilaterali della regione Campania con altre regioni, essendo a suo avviso più congrua l'adozione di un Piano nazionale che coinvolga tutti gli enti regionali italiani.

Conclude ribadendo quanto dichiarato nella seduta di ieri circa la necessità che il Governo vigili affinché l'atto di responsabilità e di solidarietà dei gestori pubblici e privati degli inceneritori soprattutto siti nelle regioni del Nord, non si trasformi in occasione per un ingiustificabile aumento del prezzo dei rifiuti conferiti e quindi in un inaccettabile aggravio di costi a carico della regione e dei cittadini campani.

Guido DUSSIN (LNP) giudica fuorvianti i richiami contenuti negli interventi dei colleghi dell'opposizione ai principi di solidarietà, di sussidiarietà e di compensazione territoriale, giacché, a suo avviso, è il principio di responsabilità – a cominciare da quella degli amministratori locali e regionali – che deve essere posto al centro della discussione sulle cause dell'emergenza rifiuti in Campania e sulle soluzioni da approntare per il suo definitivo superamento.

Sotto questo profilo, nel prendere atto degli elementi positivi ma anche dei limiti del dibattito in corso fra le forze politiche, preannuncia la presentazione da parte della Lega Nord di proposte emendative che accentuino proprio il profilo della

responsabilità, a partire da quella del nuovo sindaco di Napoli al quale la Lega chiede di passare dalle parole ai fatti e che, per questo, la Lega proporrà di investire dei poteri commissariali. Al tempo stesso, la Lega non permetterà che l'esame del provvedimento d'urgenza in titolo si traduca ancora una volta in un'occasione di sperpero del denaro pubblico. Per queste ragioni, preannuncia fin d'ora che la Lega si riserva di valutare fino all'ultimo momento la qualità e l'utilità del testo che sarà sottoposto all'attenzione dell'Assemblea, senza escludere l'eventualità di un voto contrario su tale testo.

Con riferimento, poi, alla discussione svolta sul modello di ciclo integrato dei rifiuti da realizzare in Campania, osserva che esso può incentrarsi sia sulla raccolta differenziata (come è il caso del Veneto) che sul recupero a fini energetici dei rifiuti (come è il caso della Lombardia), ma che in nessun caso può prescindere dalla realizzazione di una rete completa di impianti (di compostaggio, di termovalorizzazione, ecc.) che sono l'elemento di fondo da cui dipende l'effettiva autosufficienza del ciclo dei rifiuti. La scelta del modello, a suo avviso, non può che spettare alle istituzioni territoriali ed egli sarebbe ben contento se, come sembra, in quella regione ci si volesse orientare, come in Veneto, verso un modello fondato sulla raccolta differenziata, ma reputa giusto ricordare ai rappresentanti degli enti territoriali campani che in Veneto il modello basato sulla raccolta differenziata non ha prodotto 8 milioni di ecoballe e non grava sull'intero Paese. Quanto alle prese di posizione del Presidente della Repubblica sul decreto legge in esame, che in questa seduta sono state richiamate, ritiene che esse esigano prima di tutto dai rappresentati delle istituzioni campane una risposta in termini di responsabilità e di efficacia dell'azione politica e amministrativa insieme al definitivo superamento di atteggiamenti e abitudini assistenzialistiche e compromissorie.

Conclude, quindi, sottolineando che la Lega contrasterà qualsiasi proposta che dovesse suonare come indebita pressione

sulle regioni virtuose, che sono riuscite a raggiungere l'80 per cento di raccolta differenziata e che per questo vanno rispettate, precisando che la Lega non andrà oltre la disponibilità già messa in campo, sul piano politico, di consentire il trasferimento extraregionale dei rifiuti campani nelle regioni limitrofe.

Ermete REALACCI (PD), nel dichiarare di condividere talune delle osservazioni formulate dai colleghi, fa notare come sia abbastanza nota la critica del Partito democratico alle diverse amministrazioni campane che si sono succedute negli anni e che non sono riuscite a risolvere il problema dei rifiuti in tale Regione. Ritiene che non ci si debba nascondere dietro l'alibi del ruolo della criminalità organizzata, che se pur esistente, non esime da alcuna responsabilità gli amministratori locali.

Ricorda come in Campania siano stati spesi dai tre ai quattro miliardi di euro senza però risolvere la questione dell'impiantistica in Campania, dove ci sono aree diverse, se si considera che la provincia di Salerno conta un'alta percentuale di raccolta differenziata e che 120.000 cittadini napoletani effettuano più del 65 per cento di raccolta differenziata di rifiuti.

Dichiarare di comprendere le osservazioni formulate dal collega Dussin, essendo lecito domandarsi come sia possibile che dopo 17 anni la questione dei rifiuti in Campania non abbia ancora trovato una soluzione.

Ritenendo comunque doveroso porre le condizioni per superare la criticità esistente in tale regione, fa notare come, a suo avviso, l'attuale sindaco di Napoli potrà utilizzare molto del consenso ricevuto nella recente tornata elettorale che ha determinato la sua vittoria, sicuramente anche incentivando la raccolta differenziata. Aggiunge che è però illusorio ritenere che tale tipo di raccolta possa bastare a risolvere il problema, anche in considerazione del fatto che la frazione umida che da tale raccolta deriverebbe, richiederebbe impianti di compostaggio per 200 mila tonnellate a fronte della

potenzialità di 20-30 tonnellate degli impianti esistenti. Pertanto reputa imprescindibile la realizzazione di termovalorizzatori, anche in considerazione dell'assenza di spazio a Napoli dove collocare le discariche.

Con riferimento specifico al contenuto del decreto legge in esame, osserva come non possano ritenersi sufficienti gli accordi bilaterali della regione Campania con le regioni limitrofe, nonostante la sussistenza a livello europeo del principio di prossimità.

Conclude ribadendo l'insufficienza del contenuto recato dal decreto legge per risolvere la criticità della situazione dei rifiuti in Campania. Preannuncia quindi proposte emendative del suo gruppo per migliorare il testo, pur senza nascondere le responsabilità che sia la politica sia le amministrazioni locali hanno nella questione dei rifiuti in tale regione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione procederà nella giornata di domani allo svolgimento di audizioni informali nell'ambito dell'esame del decreto legge in titolo, rinvia alla seduta di domani, prevista al termine delle audizioni, la conclusione dell'esame preliminare del provvedimento, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri.

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.**  
**C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato della proposta di legge C. 3465 Cosenza e del disegno di

legge C. 4290, approvato dal Senato (*vedi allegato 1*), che illustra e che propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, all'unanimità, di adottare il testo unificato della proposta di legge C. 3465 Cosenza e del disegno di legge C. 4290, approvato dal Senato, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo aver ricordato che il disegno di legge A.C. 4290 e abb. sono iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 18 luglio prossimo, propone, se non vi sono obiezioni, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base, a lunedì 11 luglio, alle ore 10.

La Commissione consente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.**

**C. 4240 Lanzarin.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2011.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) chiede al relatore quale sia l'obiettivo che intende perseguire il dettato normativo della proposta di legge in titolo.

Alessio BONCIANI (PDL), *relatore*, precisa che la proposta di legge è finalizzata

a semplificare le procedure, e conseguentemente a ridurre gli oneri per lo svolgimento delle attività imprenditoriali di raccolta, riciclo e smaltimento degli olii usati, senza compromettere in alcun modo la tutela dell'ambiente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 29 giugno 2011.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO chiede ai membri della Commissione di rinviare ad altra seduta la votazione sulle risoluzioni in titolo, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), nel dichiarare la propria disponibilità a rinviare ad altra seduta la votazione sugli atti di sindacato ispettivo in titolo, invita il ministro a riconsiderare il parere contrario espresso nella precedente seduta dal sottosegretario Catone sull'impegno recato dal testo unificato delle due risoluzioni relativo alla conclusione di uno specifico

accordo di programma interregionale tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure indicate nell'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, verificata la disponibilità dei membri della Commissione ad accedere alla richiesta del ministro, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.**

**Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.**

**Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

*(Parere alla XIV Commissione).*

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione concluderà l'esame dei tre provvedimenti con un unico parere, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la

proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (C. 3465 Cosenza e C.  
4290 Governo, approvato dal Senato).****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi).*

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 10 giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

## ART. 2.

*(Modifiche alla legge  
29 gennaio 1992, n. 113).*

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per



ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « con popolazione superiore a 15.000 abitanti », le parole: « entro dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre mesi », dopo le parole: « neonato residente » sono inserite le seguenti: « e di ciascun minore adottato » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale »;

b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative »;

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pub-

blica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma ».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ART. 3.

(Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113).

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in

coerenza con quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari e la creazione di giardini e orti, e il miglioramento degli spazi;

*d)* predisporre la relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

*e)* monitorare l'attuazione delle azioni di educazione ambientale di settore nell'ambito del sistema scolastico;

*f)* promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### ART. 4.

*(Modifica alla legge  
27 dicembre 1997, n. 449).*

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello *sponsor* all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

#### ART. 5.

*(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).*

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, possono promuovere l'incremento degli spazi verdi urbani, di « cinture verdi » intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani e possono adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto « isola di calore estiva », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

*a)* alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio, e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

*b)* agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

*c)* alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

*d)* al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

*e)* alla previsione e realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia.

## ART. 6.

*(Disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile).*

1. Le amministrazioni comunali, con appositi regolamenti, adottano le necessarie disposizioni, riguardanti gli edifici di nuova costruzione, allo scopo di favorire l'utilizzo di tecniche che prevedano il ricorso al verde pensile ed alle pareti rinverdite.

2. Le recinzioni di stabilimenti industriali o commerciali di nuova edificazione o esistenti devono prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino ovvero adeguino il verde pensile e le pareti rinverdite.

## ART. 7.

*(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale).*

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ricadenti in aree demaniali o pubbliche, proprietà private, aree rurali e centri urbani, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di im-

portanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito *Internet*, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le mo-

difiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 5 milioni di euro per il triennio 2012-2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, fatta salva l'adozione dei provve-

dimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al terzo periodo.

## ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.  
COM(2010)623 def.****Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.  
(11447/11).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione  
europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione Ambiente,

esaminati la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea del 2011 nonché il programma di lavoro della Commissione europea per il medesimo anno e il programma del Consiglio dell'UE per il periodo 1° luglio 2011- 31 dicembre 2012;

rilevato che:

nelle politiche ambientali il metodo delle programmazione è imprescindibile, posto che il perseguimento di risultati apprezzabili richiede un impegno coerente e continuativo nel medio e lungo termine che non può esaurirsi nella mera sommatoria di singole iniziative non coordinate;

merita pieno apprezzamento l'impegno profuso dalle istituzioni europee per affrontare in una logica organica le diverse problematiche connesse alle esigenze della salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente che implica l'adozione di politiche coerenti in tema di innovazione, di riconversione dei sistemi produttivi, specie industriali, di ridefinizione delle misure di sostegno in campo agricolo, di politiche di trasporti e della mobilità, di interventi per l'uso efficiente delle risorse e per la gestione dei rifiuti;

tenuto conto che la coerenza e l'attenzione fino ad ora manifestati ha consentito all'UE di collocarsi, anche nelle sedi negoziali internazionali, in una posizione di avanguardia, in particolare nel perseguimento dell'obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici;

sottolineata, peraltro, la necessità che nel perseguimento dell'obiettivo della lotta i cambiamenti climatici non si prenda mai da una seria valutazione della sua sostenibilità, dal punto di vista economico-finanziario e con riferimento all'impatto sui sistemi produttivi;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) mantenga il Governo l'impegno preannunciato a sostegno della attivazione, nell'ambito dell'UE, di uno specifico programma per l'ambiente che consenta di fornire precisi obiettivi ambientali alle altre politiche dell'Unione. In particolare, per quanto concerne i profili finanziari, si operi affinché le disponibilità esistenti nell'ambito del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e del Fondo di coesione siano finalizzate alla realizzazione di in-

terventi di opere a tutela dell'ecosistema. Analogamente, la stessa priorità deve ispirare la destinazione dei fondi previsti in altre aree come trasporti ed energia. La massima attenzione dovrà inoltre essere dedicata all'aggiornamento di *Life +*, lo specifico strumento finanziario dell'ambiente per il quale la Commissione europea intende presentare una proposta legislativa entro l'anno in corso;

*b)* si persegua l'obiettivo di finalizzare il nuovo programma quadro di ricerca per il sostegno alle tecnologie ambientali più avanzate conformando le misure di incentivazione in relazione all'obiettivo di massimizzare i risultati conseguibili a parità di risorse a disposizione, sulla base di un'accurata analisi di costi benefici;

*c)* si operi affinché la riforma della politica agricola comune sia ispirata anche all'obiettivo di rafforzare il ruolo positivo che le attività agricole possono svolgere a tutela delle specificità ambientali dei singoli territori;

*d)* si sostenga il processo di attuazione del pacchetto clima-energia attraverso l'attenta valutazione di tutte le possibilità offerte dalle iniziative adottate in questo ambito dall'UE per consentire il conseguimento dei risultati più consistenti per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, valorizzando le migliori pratiche e le esperienze più avanzate del nostro Paese, in primo luogo in termini di efficienza energetica, e tutte le innovazioni e progressi tecnologici più utili allo scopo;

*e)* si promuovano interventi che favoriscano la sostenibilità energetico-ambientale dei programmi edilizi, che incentivino la costruzione di immobili improntati a criteri di risparmio energetico e l'utilizzo di materiali di costruzione ecologici con ridotto impatto ambientale (c.d. bioedilizia), sostenendo altresì interventi orientati all'efficienza e al risparmio energetico in tutti gli usi civili e abitativi;

*f)* si sostenga, inoltre, l'impegno dell'UE per sollecitare gli altri maggiori responsabili delle emissioni di gas serra ad assumere precisi impegni, comparabili a quelli di cui si è fatta carico l'UE, per la riduzione delle emissioni stesse;

*g)* si sostengano tutte le iniziative utili al reperimento delle necessarie risorse per le operazioni di bonifica dei siti maggiormente inquinati; si promuova la diffusione delle migliori pratiche a livello dell'UE per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti in modo da ridurre significativamente la quota parte destinata a discarica;

*h)* si confermi l'impegno del Governo a concorrere in termini attivi alla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici sia allo scopo di assicurare l'uso efficiente delle risorse a disposizione e di promuovere l'apertura di mercati, in particolare tenendo presente l'esigenza delle piccole medie imprese, sia per semplificare il quadro normativo sia per favorire, attraverso gli appalti pubblici, il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale.



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04407 Laratta: Grave situazione finanziaria della società Ferrovie della Calabria srl ....	111
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	116
5-04448 Garofalo: Modalità e tempi di apertura al traffico dell'aeroporto « Magliocco » di Comiso .....	112
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	119
5-04745 Meta: Avvio della procedura di iscrizione ai corsi di pilotaggio e addestramento al volo dell'Accademia del volo Cepu in assenza dell'abilitazione da parte dell'Enac .....	112
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	120
5-04809 Meta: Casi di incompatibilità sostanziale tra gli incarichi di vertice dell'Enac e le cariche all'interno delle società di gestione aeroportuale .....	113
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	121

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. Atto n. 375 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	113
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. Atto n. 374 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

#### La seduta comincia alle 9.15.

#### 5-04407 Laratta: Grave situazione finanziaria della società Ferrovie della Calabria srl.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco LARATTA (PD), replicando, osserva che dalla risposta resa dal sottosegretario emerge tutto il distacco che il Ministero – sottovalutando in modo rilevante le responsabilità a esso stesso ascrivibili in qualità di socio – manifesta nei confronti della grave situazione in cui versa la società Ferrovie della Calabria. Nel sottolineare che si è registrato uno stato di totale inerzia da parte del Governo che si protrae da circa dieci anni,

rileva che le iniziative prospettate nella risposta del rappresentante del Governo non costituiscono una reale soluzione al problema e che non è affatto scongiurato il rischio, assai grave, del fallimento della società. Osserva che, pur essendosi tenuti una serie di incontri tra rappresentanti della società, della regione Calabria e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i nodi principali della questione non sono stati sciolti. In particolare, ricorda che la società risulta creditrice di forti somme nei confronti della regione Calabria, che, come si evince dalla risposta, lo stesso Ministero invita a recuperare attraverso le opportune procedure, anche giudiziarie. Osserva che, in caso di fallimento della società Ferrovie della Calabria, ci sarebbero conseguenze gravissime sia per il trasporto locale, dal momento che la società gestisce in via esclusiva il trasporto in alcune zone del territorio regionale che soffrono già di una situazione di isolamento, sia anche per i numerosi dipendenti della società, che hanno mostrato la propria insoddisfazione per le modalità con le quali finora il Governo ha gestito questa vicenda.

**5-04448 Garofalo: Modalità e tempi di apertura al traffico dell'aeroporto «Magliocco» di Comiso.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenzo GAROFALO (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta che giudica tuttavia non esaustiva. Pur riconoscendo l'interessamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volto a superare gli ostacoli che si frappongono all'apertura dell'aeroporto di Comiso, che ha portato nel dicembre 2010 all'emanazione del decreto con cui si è riconosciuto allo scalo lo stato di aeroporto civile, sottolinea che è ancora in fase di valutazione lo schema di decreto interministeriale con cui si attribuiscono ad ENAV S.p.A. i servizi di navigazione aerea. Nell'evidenziare che l'operatività di tale aereo-

porto rappresenta un'esigenza ormai improcrastinabile, non ritiene opportuno che la si differisca ulteriormente, subordinandola all'approvazione dei contratti di programma e di servizio di ENAV per il triennio 2010-2012, anche per non vanificare gli enormi sforzi fatti dal Governo per l'avvio di questa struttura, necessaria per dotare il territorio ibleo di una infrastruttura di trasporto efficace, che supplisca alle carenze del sistema viario e ferroviario. Facendo presente che le risorse necessarie per rendere operativo lo scalo risultano pari a circa un milione di euro, osserva che potrebbe essere utilizzata, a tal fine, parte delle risorse attribuite all'Enav dalla legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, operando, anche già nella manovra finanziaria che sarà esaminata nei prossimi giorni dal Parlamento, una modifica della destinazione dello stanziamento, attualmente finalizzato all'ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali. Nel ricordare che nel corso dell'indagine conoscitiva era emersa l'esigenza che non ci fosse un'eccessiva proliferazione di aeroporti, a meno, tuttavia, che questi non fossero collocati in territori caratterizzati da carenza di infrastrutture di trasporto, sottolinea che l'aeroporto di Comiso è stato inserito nella rete degli aeroporti nazionali anche nello studio commissionato da Enac a OneWorks, KPMG Advisory, Nomisma, come dichiarato ieri nel corso della presentazione del Rapporto 2010 sulle attività svolte dall'Enac nel corso dell'anno. Invita, quindi, il sottosegretario a valutare l'opportunità di mettere in campo le opportune iniziative volte a procedere tempestivamente all'apertura dello scalo di Comiso, di grande interesse per lo sviluppo del territorio.

**5-04745 Meta: Avvio della procedura di iscrizione ai corsi di pilotaggio e addestramento al volo dell'Accademia del volo Cepu in assenza dell'abilitazione da parte dell'Enac.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META (PD), replicando, prende atto della risposta del sottosegretario, che non fuga tuttavia le riserve in merito alle modalità di rilascio delle autorizzazioni alle scuole che effettuano corsi di addestramento al volo. Nel sottolineare che si tratta di una professione molto delicata e che i centri di formazione autorizzati erano, fino a poco tempo fa, soltanto quelli dei grandi vettori aerei oppure dell'Aeronautica militare, invita il Ministero a vigilare, per evitare che situazioni come quella oggetto dell'interrogazione proliferino nel Paese. Nel giudicare il quadro normativo al riguardo suscettibile di miglioramenti, ritiene che questa potrebbe essere un'importante occasione per rivederlo e adeguarlo a quello europeo.

**5-04809 Meta: Casi di incompatibilità sostanziale tra gli incarichi di vertice dell'Enac e le cariche all'interno delle società di gestione aeroportuale.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele Pompeo META (PD), replicando, ritiene la risposta del Governo non esaustiva, dal momento che nulla è stato detto circa la presenza di altri dirigenti dell'Enac all'interno di organi di controllo di società aeroportuali. Osserva che nella risposta si conferma che il dottor Serrentino fa parte del collegio dei revisori dei conti di una società aeroportuale, fatto, a suo giudizio, gravissimo perché, trasponendo tale situazione, ad esempio, al settore delle comunicazioni, sarebbe come se un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rivestisse incarichi in una società di telefonia o di produzione di programmi televisivi. Esprime inoltre disaccordo rispetto alle affermazioni del rappresentante del Governo secondo cui gli organi di controllo non influiscono sugli indirizzi aziendali, anche alla luce delle cronache delle ultime settimane che

hanno messo in evidenza situazioni poco chiare all'interno dell'ente. Chiede quindi al Governo di avviare un'ulteriore riflessione e di adoperarsi affinché questo ruolo di incompatibilità venga affrontato e risolto. In ragione della parzialità della risposta preannuncia, infine, nel caso non arrivino segnali rassicuranti, un'ulteriore iniziativa in Assemblea.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 9.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.**

**Atto n. 375.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo n. 375, che reca attuazione della direttiva 2009/18/CE, in materia di sicurezza della navigazione. Rileva, in particolare, che la direttiva è volta a mantenere un elevato livello di sicurezza generale nel settore del trasporto marittimo in Europa, e introduce misure per la riduzione del numero di

sinistri e incidenti marittimi, dal momento che l'efficiente organizzazione di inchieste tecniche sui sinistri marittimi migliora la sicurezza marittima, in quanto concorre a prevenire il ripetersi degli incidenti, che hanno come conseguenze la perdita di vite umane e di navi, e l'inquinamento dell'ambiente marino.

Nel passare ad una breve illustrazione del contenuto degli articoli, fa presente che l'articolo 1, che indica le finalità del provvedimento, precisa che il decreto si applica ai sinistri e agli incidenti marittimi che coinvolgono navi di bandiera nazionale ovunque esse si trovino, oppure che si verificano nel mare territoriale o nelle acque marittime interne dello Stato o incidano su suoi interessi rilevanti. Restano escluse dall'ambito di applicazione le navi militari e quelle utilizzate dagli Stati esclusivamente per servizi governativi non commerciali; le navi in legno e quelle senza mezzi di propulsione meccanica; le imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale (a meno che non siano dotate di equipaggio e trasportino più di 12 passeggeri a fini commerciali); le navi utilizzate nelle acque interne e quelle da pesca inferiori ai 15 metri di lunghezza.

L'articolo 3 reca le definizioni, mentre l'articolo 4 disciplina l'organismo investigativo, cui l'articolo 8 della direttiva attribuisce il compito di svolgere le attività di investigazione tecnica e di analisi delle circostanze che abbiano provocato gli incidenti marittimi. Lo schema di decreto in esame individua tale struttura nella Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi – istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 466-*bis* del Regolamento di attuazione del Codice della navigazione – che viene a tal fine ridenominata « organismo investigativo sui sinistri marittimi ». L'organismo è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli e viene posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il nuovo soggetto

dovrà accertare e verificare le cause e le circostanze dei sinistri e degli incidenti marittimi, svolgendo altresì funzioni di osservatorio per la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla sicurezza marittima. La sua organizzazione è demandata a successivi decreti ministeriali, da adottare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando unità di personale già in servizio e strutture esistenti nell'ambito del Ministero.

L'articolo 5 disciplina i poteri d'indagine e l'attività dell'organismo investigativo stabilendo che, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e del segreto delle attività di indagine, tali attività siano condotte in modo tempestivo, senza pregiudizio per la celerità degli accertamenti che sono volti ad acquisire dati, notizie ed informazioni rilevanti per l'inchiesta di sicurezza.

L'articolo 6 prevede che l'inchiesta di sicurezza sulle cause e sulle circostanze tecniche di sinistri ed incidenti marittimi deve essere indipendente nelle finalità rispetto alle indagini di polizia giudiziaria, o di altro tipo, condotte parallelamente per determinare eventuali responsabilità dell'evento.

Di particolare rilievo, a suo avviso, è l'articolo 7, il quale definisce i casi, in presenza di sinistri marittimi molto gravi, in cui l'inchiesta di sicurezza deve essere obbligatoriamente avviata: coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro; sinistro che si sia verificato nel mare territoriale e nelle acque marittime interne dello Stato come definite nell'UNCLOS (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; sinistro che incida su un rilevante interesse nazionale, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte.

L'articolo 8 dispone l'attivazione da parte dell'Organismo investigativo di specifiche procedure di collaborazione gratuite tra Stati, al fine di evitare che per uno stesso sinistro o incidente marittimo siano avviate dagli Stati membri coinvolti

più inchieste parallele. L'articolo 9 è volto a tutelare la riservatezza di ogni atto, documento, elemento o informazione concernente l'indagine di sicurezza, ponendo comunque in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di derogare, in casi eccezionali, nel superiore interesse pubblico, ai vincoli introdotti.

Gli articoli 10 e 11 regolamentano, rispettivamente, la realizzazione di un sistema di cooperazione permanente con i corrispondenti organismi degli altri Stati membri, nonché i principi per la cooperazione con i Paesi terzi titolari di interessi rilevanti. L'articolo 12 prevede l'obbligo di collaborare alle indagini per armatori e comandanti di unità navali, che sono inoltre tenuti, in base all'articolo 13, a preservare ogni dato, documento o altra fonte relativa al sinistro. L'articolo 14 prescrive che le inchieste svolte dell'organismo investigativo diano luogo ad un rapporto, da pubblicarsi entro 12 mesi, per essere poi inviato alla Commissione europea. L'articolo 15 prevede che l'organismo investigativo trasmetta le proprie raccomandazioni di sicurezza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affinché lo stesso adotti i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle stesse. L'articolo 16 reca la clausola di salvaguardia finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 17 dispone circa le sanzioni amministrative pecuniarie previste per coloro che contravvengono alle disposizioni del decreto. L'articolo 18 reca, infine, le disposizioni transitorie e finali, nonché quelle abrogative delle norme non compatibili con la nuova disciplina.

Infine, nell'esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione del dibattito.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo nel prosieguo dell'esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.**

**Atto n. 374.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 giugno 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il 5 luglio scorso la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.



## ALLEGATO 1

**5-04407 Laratta: Grave situazione finanziaria  
della società Ferrovie della Calabria srl.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, acquisisce dalle regioni a statuto ordinario, anche per il tramite dei Comitati di verifica e monitoraggio istituiti a seguito di specifici accordi di programma stipulati con le regioni, le informazioni relative all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti territoriali in materia di servizi ferroviari regionali non eserciti da Trenitalia SpA. Tali informazioni, una volta raccolte, consentono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di relazionare alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Conferenza Stato-Regioni sullo stato del settore, evidenziando le eventuali criticità comprese quelle inerenti l'eventuale maggior fabbisogno di esercizio registrato da alcune regioni.

Circa il maggior fabbisogno, evidenzio che l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 422 del 1997, che prevedeva la possibilità di ulteriori trasferimenti dallo Stato alle Regioni per garantire il livello di servizi esistente *ante* conferimento è stato abrogato dall'articolo 1, comma 312, della legge n. 244 del 2007 e sostituito dal disposto del comma 298 del medesimo articolo che ha adeguato le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, attribuendo alle Regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. Pertanto, attualmente, non vi è alcuna disposizione legislativa vigente

che consenta lo stanziamento di ulteriori risorse da trasferire alle Regioni per i servizi di cui trattasi.

Tuttavia, l'attività di monitoraggio svolta sui maggior fabbisogni registrati negli esercizi 2001 e 2002 ha consentito, previa presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni, di destinare a copertura dei maggiori fabbisogni in parola le risorse già impegnate negli stessi anni per i servizi aggiuntivi non ancora attivati.

L'utilizzo di tali risorse, tra l'altro limitate per l'intero settore nazionale a soli 12 milioni di euro l'anno, si è però reso possibile solo attraverso la condivisione in sede tecnica tra le regioni e i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, delle modalità di determinazione dei maggiori fabbisogni da considerare ammissibili.

A tal fine, per l'esercizio 2002, sono stati presi in considerazione per tutte le aziende del settore, i costi ed i ricavi caratteristici propri dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, escludendo dal maggior fabbisogno « ammissibile » tutti i costi ed i ricavi extracaratteristici.

Tale criterio, applicato per tutte le Regioni, ha portato a riconoscere per il 2002 alla Regione Calabria un ulteriore trasferimento pari ad euro 712.299,46.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta procedendo all'acquisizione di ulteriori dati forniti dai singoli Comitati di Monitoraggio che dovrebbero consentire, entro il 31 dicembre 2011, di quantificare il maggior fabbisogno del settore dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.

A seguito di tale quantificazione sarà possibile proporre, alla Conferenza Stato-



Regioni, una ipotesi di parziale copertura di tali maggiori fabbisogni, secondo criteri già adottati nel 2002, utilizzando le risorse impegnate dal 2002 al 2007 per « servizi aggiuntivi » che non risultano essere stati attivati. Tale proposta, se accettata dalla Conferenza Stato Regioni, consentirà di destinare, a parziale copertura del maggior fabbisogno ammissibile accertato per il settore dal 2003 al 2007, circa 58 milioni di euro. Tutto ciò si riferisce, ovviamente, al rapporto istituzionale intercorrente tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario tra cui rientra la Regione Calabria.

Diversa è la prospettiva della criticità evidenziata dall'interpellante se si considera il rapporto tra la Società Ferrovie della Calabria s.r.l. e la Regione Calabria soggetto Committente il servizio ferroviario regionale.

Infatti, in applicazione dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 422 del 1997 la regione, in relazione ai servizi richiesti alla Ferrovie della Calabria, dovrebbe assicurare la copertura del relativo contratto di servizio mediante un fondo costituito tenendo conto dell'inflazione programmata e del piano regionale trasporti. Tale fondo dovrebbe essere alimentato sia dalle risorse trasferite dallo Stato che da risorse proprie regionali.

La società Ferrovie della Calabria s.r.l. ha richiesto al proprio committente l'adeguamento del corrispettivo del contratto di servizio; a fronte di tale richiesta, la Regione, pur ammettendo, il maggior fabbisogno ha però rinviato il suo riconoscimento a futuri trasferimenti statali che, come detto, potranno essere effettuati, come previsto dalla vigente normativa, solo nei predetti limiti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di socio, ha approvato i bilanci della società Ferrovie della Calabria s.r.l. sino al 2010 nel rispetto della normativa vigente in materia, tenendo conto sia delle note integrative dell'organo di amministrazione che, soprattutto, della relazione del collegio sindacale che hanno evidenziato i rilevanti crediti nei confronti della regione Calabria per i servizi di trasporto pubblico eserciti. Inoltre, in con-

siderazione della crisi finanziaria in cui versa la Società, lo stesso Ministero, ha invitato più volte l'organo di amministrazione ad attivare tutte le procedure, anche giudiziarie, per il recupero di tali crediti evitando di ingenerare qualunque confusione tra la figura del Socio e quella del soggetto istituzionale Stato.

Tenendo conto della situazione di criticità finanziaria venutasi a creare a seguito dell'abrogazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 422 del 1997, il Ministero che rappresento ha invitato l'organo di amministrazione a predisporre anche un piano di impresa che riduca il proprio fabbisogno di esercizio nei limiti delle risorse erogate effettivamente dalla regione Calabria. Tale piano di impresa è stato approvato nel corso dell'assemblea dei Soci del 13 dicembre 2010 ed è stato inviato, per essere condiviso, alla Regione Calabria.

Sulla progressiva applicazione del piano di impresa si sono già tenute specifiche riunioni con rappresentanti regionali e si è giunti ad una sostanziale condivisione in merito alla necessità che, lo stesso, venga attuato anche secondo specifiche indicazioni regionali, in quanto propedeutico al trasferimento della proprietà sociale allo stesso ente territoriale.

Infine, per quanto concerne gli investimenti programmati e le risorse destinate al piano degli interventi per l'ammodernamento e la messa a norma delle infrastrutture ferroviarie di Ferrovie della Calabria s.r.l., in data 19 dicembre 2002, è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997, con cui sono stati individuati gli interventi necessari per il potenziamento ed il risanamento del settore del trasporto ferroviario, nonché le risorse finanziarie disponibili per assicurare la copertura degli stessi.

I relativi limiti d'impegno vengono erogati mediante svincolo, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

a favore della regione a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero con vincolo di destinazione alla Regione medesima con le seguenti modalità:

anticipazione di risorse pari al 40 per cento del valore degli investimenti;

ulteriori anticipazioni del 20 per cento, fino a concorrenza del 100 per cento dell'importo dei lavori, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Regione di avvenuto utilizzo di risorse

finanziarie per importi tali che le disponibilità residue ammontino a non più del 10 per cento del valore globale degli interventi, stimato sulla base dello stato di avanzamento delle procedure di affidamento dei lavori e con il parere favorevole del suddetto Comitato di verifica e monitoraggio.

Tutto ciò premesso, infine, comunico che, ad oggi, la Regione Calabria ha già usufruito dell'80 per cento delle risorse previste.

## ALLEGATO 2

**5-04448 Garofalo: Modalità e tempi di apertura al traffico dell'aeroporto « Magliocco » di Comiso.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica posta dagli onorevoli interroganti, faccio presente che l'Amministrazione che rappresento segue, da tempo e con la massima attenzione, la vicenda dell'aerostazione « Vincenzo Magliocco » al fine di renderlo effettivamente operativo.

Al riguardo, segnalo che di recente è stato proposto lo schema di decreto interministeriale di concerto con il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui si attribuiscono ad ENAV S.p.A. i servizi di navigazione aerea dello scalo aeroportuale di Comiso.

Tale provvedimento, tuttavia, è ancora in una fase di valutazione congiunta da parte delle Amministrazioni coinvolte. Detta valutazione è tesa all'individuazione del soggetto tenuto alla copertura dell'onere relativo alla fornitura da parte di Enav S.p.A. dei servizi di navigazione aerea presso l'aeroporto di Comiso.

La problematica, infatti, va collocata nel più generale ambito di individuazione degli aeroporti di interesse statale per i quali deve rimanere a carico di Enav

S.p.A., e quindi dell'erario, l'onere di provvedere alla fornitura dei suddetti servizi di navigazione aerea.

In proposito, si segnala altresì che il gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti dei ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, sta provvedendo alla stesura dei Contratti di programma e di servizio di Enav per il triennio 2010-2011-2012.

In tale ambito, condizionatamente alla soluzione della problematica più generale sopra evidenziata, potrà essere valutata la posizione dell'aeroporto di Comiso e la connessa tematica del reperimento delle risorse necessarie al funzionamento effettivo dell'aeroporto.

Infine, faccio presente che contestualmente sta anche operando un ulteriore gruppo di lavoro congiunto Enac – Aeronautica Militare – Enav, che formalizzerà a breve un documento con le risultanze dello studio effettuato circa gli interventi tecnici propedeutici all'avvio operativo dei servizi di navigazione aerea presso lo scalo in questione.

## ALLEGATO 3

**5-04745 Meta: Avvio della procedura di iscrizione ai corsi di pilotaggio e addestramento al volo dell'Accademia del volo Cepu in assenza dell'abilitazione da parte dell'Enac.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica evidenziata dall'Onorevole Meta ritengo necessario far rilevare che il procedimento di approvazione della certificazione dell'Accademia del volo CEPU come FTO (Flight Training Organization) segue la procedura standard attualmente in vigore, come indicato nelle norme JAR FCL, nonché dalla circolare ENAC LIC02A.

Tale processo di approvazione è diretto a verificare l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle suddette fonti regolatorie in capo alla richiedente organizzazione in termini di aerodromi, aeromobili, figure responsabili e istruttori, manualistica, programmi di addestramento, strutture e risorse finanziarie.

Nello specifico, in merito al rilascio di tale certificazione come segnalato dall'interrogante evidenzio che, l'Accademia del Volo CEPU, in qualità di subentrante dell'Aero club di Viterbo, ha presentato domanda di certificazione lo scorso 22 febbraio. Tale domanda – per completezza di documentazione – è stata più volte reintegrata da parte della «CEPU» con ulteriori comunicazioni di cui l'ultima risalente allo scorso 6 aprile.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile – Enac – ha provveduto nel frattempo a svolgere le dovute visite ispettive in loco procedendo a verbalizzare l'esito delle tre riunioni svoltesi con i rappresentanti della ditta, rispettivamente il 21/03/2011, il 23 marzo 2011 ed il 6 aprile 2011.

Il 16 maggio 2011 ENAC, riassumendo in un unico documento le risultanze dei predetti incontri, provvedeva ad inoltrare una nota alla ditta CEPU con cui notificava alcuni rilievi che necessitavano di essere superati.

Durante i successivi incontri intervenuti tra Enac e l'Accademia del volo CEPU – CESD s.r.l., nei giorni 26 maggio 2011, 1 e 15 giugno 2011, la società ha fornito le evidenze che hanno portato al superamento e alla chiusura dei rilievi sollevati.

In seguito a tali verifiche, in data 17 giugno 2011 l'Enac, riscontrato anche il possesso dei requisiti relativi alle risorse finanziarie della FTO, ai sensi della vigente normativa, ha provveduto al rilascio del Certificato di Approvazione alla CESD s.r.l. quale Organizzazione di Addestramento al Volo FTO.

## ALLEGATO 4

**5-04809 Meta: Casi di incompatibilità sostanziale tra gli incarichi di vertice dell'Enac e le cariche all'interno delle società di gestione aeroportuale.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alle perplessità avanzate dell'interrogante, ritengo preliminarmente necessario precisare che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento ministeriale 12 novembre 1997 n. 521, i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nominano rispettivamente, in ciascuna società di gestione aeroportuale, un componente del Collegio sindacale al fine di consentire il corretto adempimento dei compiti di vigilanza nonché il rispetto dei principi di efficienza ed economicità cui la gestione stessa deve conformarsi.

In tale contesto la presenza di dirigenti Enac, in detti Collegi, oltre a determinare un importante apporto di conoscenze specialistiche sulla normativa di settore, sull'organizzazione e sul funzionamento dell'attività aeroportuale, assicura un costante collegamento tra Collegio e strutture dell'Ente, consentendo di esercitare con tempestività ed efficacia le funzioni di controllo di competenza istituzionale.

Per quanto attiene alla percezione di emolumenti, si evidenzia che ai dirigenti di Enac con incarico sindacale, si applica il principio della onnicomprensività della retribuzione stabilito dal decreto legislativo 165 del 2001 e recepito dal CCNL del personale dirigente Enac. Inoltre, bisogna considerare che le cariche ricoperte dai suddetti dirigenti costituiscono una fonte di entrata per il bilancio dello stesso Ente in quanto, come detto, il CCNL dirigenti Enac dispone che i compensi per l'espletamento di incarichi esterni siano corrisposti direttamente al-

l'amministrazione e concorrono ad alimentare il fondo destinato al trattamento economico accessorio, sulla base dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In merito alla lamentata incompatibilità sostanziale e formale del dottor Serrentino, evidenzio che la nomina dello stesso a Consigliere di amministrazione dell'Ente è stata adottata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 250 del 1997 che, al comma 7 e 8, prevede ipotesi di incompatibilità per gli organi dell'Ente. In particolare, il comma 7 del citato articolo prevede, a pena di decadenza, che i componenti dell'organo non possano essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese nel settore di competenza dello stesso Ente.

La *ratio* che sottende tale previsione si rinviene nella necessità di evitare situazioni di possibile conflitto di interessi tra organi dell'Ente con le imprese del settore di competenza dello stesso.

Presupposto necessario dell'insorgere del conflitto di interessi si ravvisa nella contrapposizione di interessi che deve sussistere in capo ad un medesimo soggetto che, in ragione della carica ricoperta nell'Ente, sarebbe in grado di incidere sulle determinazioni assunte rispetto ad un determinato soggetto con il quale è collegato da un rapporto di tipo contrattuale/consulenziale.

La situazione del consigliere Serrentino nella società di gestione afferisce, invece, ad aspetti connotati da natura pubblici-

stica, trasparenza e imparzialità in quanto trattasi di una attività tesa a vigilare sulla correttezza dell'operato della società aeroportuale. Infatti, il Collegio dei revisori dei conti, disciplinato dagli articoli 2397 e ss. del codice civile, a cui non competono aspetti decisionali o di indirizzo delle scelte aziendali, è un organo con funzioni di controllo e garanzia dell'operato della società e, tale aspetto, esclude che possa configurarsi, in capo ai componenti dello stesso, un qualche interesse di tipo azien-

dale ovvero, la possibilità di influenzare il processo decisionale della società di cui trattasi.

Quindi, per quanto esposto, la tipizzazione delle attività del Collegio sindacale di una società di gestione aeroportuale e' tale da escludere eventuali posizioni di conflitto di interesse con la nomina a Consigliere del CDA di Enac in quanto non sussisterebbe il necessario presupposto di tale conflitto che dovrebbe estrinsecarsi con le modalità di cui al citato articolo 4, comma 7.



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	123
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla X Commissione</i> ) .....	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).**

**Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1). (Parere alla XIV Commissione).**

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di parere (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo motivato dalla necessità di modificare gli indirizzi economici della politica comunitaria che, a suo parere, nel medio periodo rischia di avere carattere recessivo.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Concorda con l'osservazione del collega Lulli relativamente agli indirizzi economici della politica comunitaria, ma ritiene che la questione debba essere trattata in altra sede.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

#### La seduta termina alle 14.45.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.  
(COM(2010)623 def.).**

**Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.  
(11447/11).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione  
europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).**

**PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminati il programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

*a)* che il Governo si impegni a sostenere in tutte le sedi europee l'approvazione della legge 8 aprile 2010, n. 55, a tutela del *made in Italy* e dei consumatori;

*b)* che il Governo si impegni a porre in tutte le sedi europee il criterio principale della reciprocità per tutte le tematiche coinvolgenti Paesi extraUE, in particolare sulle regole relative agli scambi commerciali;

*c)* che il Governo si impegni a sostenere in tutte le sedi UE la lotta alla contraffazione, la massima tracciabilità dei prodotti, in particolare anche introducendo un sistema di controllo a campione della merce sulle reti di vendita al pubblico;

*d)* che il Governo si impegni a sostenere in tutte le sedi UE, nell'ambito delle politiche energetiche comunitarie, l'utilizzo dei fondi strutturali a sostegno delle politiche di efficienza energetica;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo la necessità di un rapido rilancio e conseguente revisione, del programma energetico nazionale ed europeo dopo la rinuncia al nucleare da parte della Germania;

*b)* valuti il Governo, alla luce dell'esperienza della riconversione della centrale di Porto Tolle, l'opportunità di sviluppare ulteriormente la tecnologia del carbone pulito, in particolare nell'ambito della modifica del piano energetico conseguente alla rinuncia al programma nucleare.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, sullo stato di attuazione del riordino degli enti previdenziali ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	125

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 6 luglio 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, sullo stato di attuazione del riordino degli enti previdenziali.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Maurizio SACCONI svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimiliano FEDRIGA (LNP), Luigi BOBBA (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), Giulio SANTAGATA (PD), Marialuisa GNECCHI (PD), Michele SCANDROGLIO (PdL) e Antonino FOTI (PdL).

Il ministro Maurizio SACCONI fornisce ulteriori precisazioni in ordine ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il ministro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'assessore alla salute della regione siciliana, Massimo Russo, sulle problematiche relative allo stato di attuazione del Piano sanitario regionale e all'applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2009, recante « Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale », con particolare riguardo al potenziamento della rete ospedaliera nelle aree ad alto rischio ambientale .....	126
---	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	127
--	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	127
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	133

##### SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	128
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	128
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	135

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	130
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132
---	-----

AVVERTENZA .....	132
------------------	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 6 luglio 2011.*

**Audizione dell'assessore alla salute della regione siciliana, Massimo Russo, sulle problematiche relative allo stato di attuazione del Piano sanitario**

**regionale e all'applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2009, recante « Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale », con particolare riguardo al potenziamento della rete ospedaliera nelle aree ad alto rischio ambientale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013.**  
**Atto n. 370.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che, a seguito della sua lettera inviata al Presidente della Camera dei deputati, concernente la mancata trasmissione dell'intesa della Conferenza unificata sullo schema del Piano sanitario nazionale 2011-2013, il Presidente della Camera lo ha informato di avere sollecitato nuovamente il Governo, affinché trasmetta il documento mancante entro il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare o, qualora ciò non sia possibile, assicuri che il Piano sanitario nazionale non sia adottato in via definitiva prima che la Commissione si sia pronunciata in merito.

Avverte, altresì, che il ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato al Presidente della Camera di aver provveduto a rappresentare le sue osservazioni al ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e al ministro della salute.

Avverte, infine, che nella giornata odierna è stata convocata la riunione tecnica della Conferenza unificata, avente ad oggetto tale schema di decreto.

Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, atteso che, in mancanza del suddetto parere della Conferenza unificata sul provvedimento in

titolo, la Commissione potrebbe utilmente passare all'esame dei successivi punti all'ordine del giorno.

Antonio PALAGIANO (IdV), pur comprendendo le considerazioni del presidente, sottolinea l'esigenza di un dibattito ampio e approfondito sull'importante provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che proprio per un esame approfondito del Piano sanitario nazionale, può risultare utile acquisire il parere della Conferenza unificata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.****ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.**  
**COM(2010)623 def.**

**Programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota.**  
**(11447/11).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.**

**Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio scorso.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole

con osservazione, già illustrata nella seduta di ieri (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) conferma il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, già preannunciato nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.**  
Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella giornata di ieri, è stata svolta l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul provvedimento in titolo. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, per dar modo a tutti i colleghi di prendere visione della memoria depositata dai suddetti rappresentanti.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, pur condividendo la proposta di rinvio formulata dal presidente, ritiene, sulla base della memoria depositata dai rappre-

sentati della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che, qualora si accedesse alla loro impostazione, verrebbe sostanzialmente meno il ruolo della Commissione e la facoltà dello Stato di definire i principi fondamentali della legislazione in materia sanitaria. Dopo aver ricordato come quasi tutte le osservazioni formulate in precedenza dalle regioni fossero già state accolte, propone di proseguire nell'esame del provvedimento, per affermare i giusti principi fondamentali in esso contenuti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nel condividere sostanzialmente le considerazioni svolte dal collega Di Virgilio, rinnova l'invito ai colleghi a prendere visione del materiale depositato dai rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.**

**C. 4274 Governo.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno scorso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge n. 4274 (*vedi allegato 2*). Invita, quindi, il relatore e il Governo a esprimere il parere sulle suddette proposte emendative.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 1.9, invitando, pertanto, il presentatore a ritirare l'emendamento Pedoto 1.8, che verrebbe assorbito dall'approvazione del precedente. Esprime,



altresì, parere contrario sull'emendamento Palagiano 1.1 e parere favorevole sugli emendamenti Palagiano 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. Esprime, invece, parere contrario sugli emendamenti Pedoto 1.10, Palagiano 1.7 e Pedoto 1.11. Propone, infine, di accantonare l'articolo aggiuntivo Laura Molteni 1.01, ai fini di un ulteriore approfondimento.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo Laura Molteni 1.01. Approva, quindi, l'emendamento Miotto 1.9 (*vedi allegato 2*).

Luciana PEDOTO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 1.8.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il suo emendamento 1.1.

Lucio BARANI (PdL) invita i presentatori a valutare gli effetti dell'eventuale approvazione degli emendamenti Palagiano 1.2, 1.3 e 1.4, su cui il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole, anche al fine di valutare l'opportunità di una riformulazione volta a renderli più coerenti tra loro.

Antonio PALAGIANO (IdV) chiede l'accantonamento dei suoi emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, per poter valutare il problema sollevato dal collega Barani.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti Palagiano 1.2, 1.3 e 1.4. Approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Palagiano 1.5 e 1.6 (*vedi allegato 2*).

Luciana PEDOTO (PD) illustra il suo emendamento 1.10, volto a sopprimere disposizioni suscettibili di recare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il ministro Ferruccio FAZIO ricorda che il disegno di legge in esame, natural-

mente, è già stato valutato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Conferma, pertanto, il parere contrario sull'emendamento Pedoto 1.10.

La Commissione respinge l'emendamento Pedoto 1.10.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il suo emendamento 1.7.

Luciana PEDOTO (PD) illustra il suo emendamento 1.11, auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pedoto 1.11. Passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Binetti 2.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Palagiano 2.2 e Pedoto 2.3.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento Pedoto 2.3, che invita il presentatore a riformulare aggiungendo, dopo la parola « IRCCS », le parole: « pubblici e privati ».

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Binetti 2.1: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 2.2 (*vedi allegato 2*).

Luciana PEDOTO (PD) riformula il suo emendamento 2.3 nel senso indicato dal relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Pedoto 2.3 (*Nuova formulazione*). Passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme al relatore, ad eccezione dell'emendamento 3.2, di cui propone la seguente riformulazione: « Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza ». Propone, peraltro, di interrompere l'esame degli emendamenti, per dar modo al presentatore e al relatore di valutare la riformulazione testé proposta.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara di condividere la proposta avanzata dal ministro.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accogliendo la proposta del ministro Fazio e dovendo la Commissione procedere all'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno, prima della ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.**

**C. 4449 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il parere sulle parti di competenza del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 89 del 2011, concernente le disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Osserva, quindi, che il decreto-legge in esame è finalizzato, nel suo complesso, a dare attuazione al diritto europeo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari e si compone di sei articoli, organizzati in due capi.

Il capo I contiene disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari volte a dare piena attuazione alla direttiva 2004/38/CE, sulla cui trasposizione nell'ordinamento italiano la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione. L'articolo 1 modifica in più punti il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari. L'articolo 2 novella l'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel senso di estendere le modalità di esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino comunitario anche ai suoi familiari.

Fa presente, quindi, che il capo II è volto a recepire la direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L'articolo 3 novella a tal fine il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tra l'altro vengono novellati gli articoli 5 (permesso di soggiorno), 13 (espulsione amministrativa) e 14 (esecuzione del-

l'espulsione). L'articolo 4 integra l'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, al fine di prevedere la competenza del giudice penale per i reati connessi all'inottemperanza sia ai provvedimenti che dispongono il termine per la partenza volontaria sia all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. L'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria. L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

In particolare, reputa riconducibili alla competenza della Commissione le seguenti disposizioni: l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), n. 2, che modifica la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo, in tema di iscrizione anagrafica dei familiari non comunitari del cittadino UE, e l'articolo 10, comma 3, lettera *b*), in tema di rilascio della carta di soggiorno: è sostituita la previsione della presentazione di « un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico » con quella della presentazione di « un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno ». Tale modifica, secondo la relazione illustrativa, costituisce un'integrazione normativa espressamente richiesta dalla Commissione europea.

Rileva, poi, che con l'articolo 3, comma 1, lettera *c*), n. 5), si procede ad una puntuale modifica dell'articolo 13 del testo unico, che disciplina l'espulsione amministrativa. Il numero 5 della lettera *c*) modifica il comma 5 dell'articolo 13 del citato testo unico, che, nella formulazione previgente, completa la disciplina di cui al comma 4 – che come si è detto stabilisce il principio che l'espulsione è eseguita sempre con l'accompagnamento coatto alla frontiera – indicando le fattispecie (residuali) per le quali non si procede all'espul-

sione forzata, bensì tramite intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato entro quindici giorni. Quest'ultima ipotesi si realizza, nel testo previgente, nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In particolare, viene stabilito che lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra sette e trenta giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter.

L'articolo 3, comma 1, lettera *g*), n. 2, modifica l'articolo 19 del citato testo unico, inserendo il riferimento alle disposizioni per le categorie vulnerabili come individuate dalla direttiva, ossia i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Viene previsto, in particolare, che il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisi-

che o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

Si riserva, infine, di dar conto delle eventuali modifiche alle parti di competenza della Commissione che dovessero essere approvate in sede referente dalla I Commissione e di formulare, quindi, una proposta di parere, anche sulla base di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.  
C. 4003 Palumbo.*

## ALLEGATO 1

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.  
COM(2010)623 def.****Programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota.  
(11447/11)****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione  
europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminati, per le parti competenza, il programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota (11447/11) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1);

premesso che i profili di competenza della Commissione riguardano la salvaguardia della salute, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e le pari opportunità;

rilevato che:

per quanto concerne le questioni di politica sociale, il programma presentato dalla Presidenza polacca, danese e cipriota per i prossimi 18 mesi, a partire da luglio 2011, oltre a confermare e rafforzare le iniziative riguardanti la Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, anche infantile, ritiene che il Libro bianco sulle pensioni che la Commissione deve presentare nel secondo semestre di quest'anno sia un atto fondamentale per promuovere una profonda riflessione sull'adeguatezza e sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici nazionali;

per le politiche familiari, il medesimo documento sottolinea che si avvarrà, nel proprio lavoro, dell'« Alleanza europea della famiglia », uno strumento che è stato creato nel 2007 e che tratta una serie di materie trasversali riguardanti la famiglia;

per quanto riguarda gli anziani, il citato programma contiene l'impegno a promuovere la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro, con l'obiettivo di consentire agli anziani di realizzare pienamente il loro potenziale;

per quanto attiene alla salute pubblica, il suddetto programma assicura che l'Unione presterà particolare attenzione alle malattie non trasmissibili, ponendo l'accento sulla prima infanzia e sulle malattie rare;

rilevato che la relazione programmatica per il 2011 è stata trasmessa alle Camere soltanto il 19 maggio 2011, quasi cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto dal richiamato articolo 15 della legge 11 del 2011, determinando l'avvio della nuova sessione europea per il 2011 a metà dell'anno in corso, anziché all'inizio, e pregiudicando, in tal modo, l'utilità di esaminare il programma di lavoro della Commissione, che è stato presentato già

nello scorso ottobre e che oramai, in buona misura, è stato già attuato;

sottolineato, quindi, che il documento di maggior utilità è da considerare il citato programma per i prossimi 18 mesi presentato dalla Presidenza polacca, danese e cipriota,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

sottolinei la Commissione di merito l'assenza, nel programma dei 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota, di piani di intervento sul tema della disabilità, nonché il mancato riferimento, per quanto riguarda il problema delle malattie rare, agli obblighi per tutti i Paesi membri di dotarsi entro il 2013 di un Piano nazionale della malattie rare.



## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (C. 4274 Governo)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) predisposizione di criteri per il riordino e la riduzione del numero dei comitati etici per la sperimentazione clinica, nel rispetto dell'autorità regionale.

**1. 9.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbröllini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) predisposizione di criteri per il riordino e la riduzione del numero dei comitati etici per la sperimentazione clinica.

**1. 8.** Pedoto.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: della loro riduzione, con le seguenti: della loro consistente riduzione.*

**1. 1.** Palagiano, Mura.

*Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: o, con la parola: e.*

**1. 2.** Palagiano, Mura.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo anche*

la definizione dei requisiti minimi per i centri che intendono svolgere studi relativi alle suddette fasi.

**1. 3.** Palagiano, Mura.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di una loro più uniforme presenza sul territorio nazionale.*

**1. 4.** Palagiano, Mura.

*Al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che deve essere espresso entro tempi certi e stabiliti.*

**1. 5.** Palagiano, Mura.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di garantire una maggiore efficienza, tempestività e completezza della medesima notifica.*

**1. 6.** Palagiano, Mura.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le lettere l) e m).*

**1. 10.** Pedoto.

*Al comma 2, lettera o), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.*

**1. 7.** Palagiano, Mura.

Al comma 2, lettera o) numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alla formazione medica e del personale sanitario.

- 1. 11.** Pedoto, Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbrollini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica).

1. Per indagine farmacogenetica si intende un'analisi, condotta con metodi di sequenziamento diretto o indiretto del DNA, volta all'identificazione di polimorfismi per i quali è noto o è sospettato un ruolo nel modificare la sensibilità di un individuo a un farmaco, o ad un'associazione di farmaci, in termini di biodisponibilità, attività, resistenza e tossicità. Sono esclusi da tale definizione gli accertamenti e le indagini volti a stabilire una diagnosi o una predisposizione di malattia su base genetica.

2. Sono abilitati a eseguire, interpretare e refertare l'indagine farmacogenetica i laureati in medicina e chirurgia, in chimica e tecnologia farmaceutica e in farmacia e i laureati magistrali in scienze biologiche o in scienze biotecnologiche, in possesso delle specializzazioni in farmacologia e in tossicologia.

3. Le regioni, nel rispetto dei criteri definiti dal Ministro della salute con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono elenchi regionali di soggetti abilitati all'esecuzione, all'interpretazione e alla refertazione delle indagini farmacogenetiche.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui ai commi 5 e 6, le regioni individuano, sul territorio di competenza, strutture, di ca-

rattere ospedaliero pubbliche o private, che svolgono la funzione di centri per l'esecuzione e per la conseguente refertazione delle indagini farmacogenetiche a scopo diagnostico.

5. Le linee guida per l'autorizzazione dei centri di cui al comma 4, sono adottate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Sulla base delle linee guida adottate ai sensi del comma 5, le regioni disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di prolungata inadempienza delle regioni, protratta oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 5, i centri che intendono acquisire l'autorizzazione possono presentare la domanda direttamente al Ministero della salute, che provvede al rilascio dell'autorizzazione sulla base delle predette linee guida.

7. L'indagine farmacogenetica rientra nella categoria degli accertamenti e nelle indagini ematologiche ed ematochimiche di *routine* e non richiede una preventiva indagine genetica. L'informazione farmacogenetica a scopi esclusivamente diagnostici è codificata in termini di sensibilità di risposta a un dato farmaco o ad un'associazione di farmaci; essa è conservata nel fascicolo unico del paziente, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In nessun caso è riportato il dato genetico sottostante. Il campione biologico su cui è stata effettuata l'indagine farmacogenetica a scopi diagnostici è distrutto al termine dell'analisi.

8. In caso di studi clinico-tossicologici rivolti all'ottimizzazione delle terapie farmacologiche attraverso la definizione di relazioni tra causa e effetto tra farmaci e polimorfismi genetici, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Le indagini farmacogenetiche condotte all'interno di studi scientifici rivolti

all'ottimizzazione delle terapie sono sottoposte obbligatoriamente al conseguimento preventivo del consenso informato. Nel consenso sono esplicitate le indagini farmacogenetiche alle quali il paziente è sottoposto e le modalità di utilizzazione dei campioni. Il campione, previo conseguimento di un secondo consenso informato, può essere impiegato in successivi studi clinici per scopi esclusivamente scientifici e di prevenzione e tutela della salute pubblica.

10. I dati farmacogenetici e il materiale biologico ad essi relativo che derivano da studi clinico-tossicologici possono essere conservati nei centri di riferimento unico, istituiti ai sensi del comma 11, per gli scopi scientifici e di prevenzione e tutela della salute pubblica di cui al comma 9.

11. Le regioni individuano, sul proprio territorio, un centro di riferimento unico, operante all'interno del servizio sanitario regionale, in cui è presente un'unità operativa di farmacologia clinica. Il centro di riferimento unico, al quale è affidata la conservazione di dati sensibili, ha natura giuridica pubblica e opera quale ente strumentale della regione. I risultati delle indagini farmacogenetiche nonché il materiale biologico a esse relativo sono conservati nel centro di riferimento unico che, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, provvede a istituire una banca dati avente la finalità di centro di documentazione farmacogenetica. Il materiale biologico conservato presso i centri è messo a disposizione per successivi studi di farmacogenetica, i criteri e le procedure per l'utilizzo di tale materiale biologico sono definiti con decreto del Ministro della salute.

12. I dati conservati presso i centri di riferimento unico regionali di cui al comma 11 devono permettere in ogni caso la collegabilità tra dati farmacogenetici e informazioni, presenti nella cartella clinica del paziente, anche in tempi successivi e per situazioni diagnostiche diverse da quelle che hanno indotto la richiesta dell'indagine farmacogenetica, nonché la tracciabilità dell'identità del paziente. Non

sono in ogni caso consentite l'istituzione e la gestione di banche dati di farmacogenetica da parte di strutture diverse dai centri di riferimento unico regionali.

13. Il Ministro della salute promuove la costituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di un tavolo di lavoro per la farmacogenetica che provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio:

a) a promuovere campagne di sensibilizzazione per garantire una corretta informazione sul significato e sul ruolo clinico della farmacogenetica;

b) a predisporre appositi programmi di ricerca multidisciplinari;

c) a monitorare l'attività dei centri autorizzati all'attività diagnostico-assistenziale di farmacogenetica.

14. Il tavolo di lavoro è composto da due membri nominati dall'AIFA, da due membri nominati dalla Società italiana di farmacologia e da quattro membri nominati dal Ministro della salute.

15. Il Ministero della salute, in collaborazione con la Società italiana di farmacologia e con altre società scientifiche di categoria, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per l'utilizzo della farmacogenetica nelle strutture assistenziali.

16. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, detta i criteri per il conseguimento, da parte del personale medico e delle professioni sanitarie, dei crediti formativi in materia di farmacogenetica.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, di cui

2.100.000 euro come contributo all'attività dei centri e 100.000 euro per la costituzione dei tavolo di lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ulteriori eventuali oneri per il funzionamento dei centri previsti dalla presente legge sono posti a carico dei bilanci delle regioni.

**1. 01.** Laura Molteni, Rondini.

#### ART. 2.

*Al comma 1, capoverso « 814, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I progetti di ricerca sanitaria possono essere presentati da ricercatori, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, professionisti dell'area sanitaria afferenti ai diversi settori scientifico-disciplinari (SSD) purché di età inferiore ai 40 anni.

**2. 1.** Binetti, Calgario, Nunzio Testa.

*Al comma 2, capoverso « 6-bis, dopo le parole:* Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro 90 giorni,

**2. 2.** Palagiano, Mura.

**(Approvato)**

*Al comma 2, capoverso « 6-bis, dopo le parole:* dell'attività di ricerca di cui al comma 6, *aggiungere le seguenti:* , da parte degli enti di ricerca, delle università, degli IRCCS, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dei policlinici, delle Aziende del Servizio sanitario nazionale,

**2. 3.** Pedoto, Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroellini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

*Al comma 2, capoverso « 6-bis », dopo le parole:* dell'attività di ricerca di cui al comma 6, *aggiungere le seguenti:* , da parte degli enti di ricerca, delle università, degli IRCCS pubblici e privati, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dei policlinici, delle Aziende del Servizio sanitario nazionale,.

**2. 3.** (Nuova formulazione). Pedoto, Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroellini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

**(Approvato)**

#### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**\*3. 1.** Palagiano, Mura.

*Sopprimerlo.*

**\*3. 5.** Pedoto, Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroellini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 818, con il seguente:

« 818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale, a meno che non sia nell'ambito della medesima struttura sanitaria nella quale si ricopre già un ruolo di dirigenza ».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

**3. 2.** Palagiano, Mura.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 11.** Pedoto.

*Al comma 3, capoverso « 3-bis, dopo le parole: o non esclusivo delle prestazioni, aggiungere le seguenti: purché non dipendente da istituzioni di diritto sia pubblico sia privato.*

**3. 13.** Pedoto.

*Al comma 3, capoverso « 3-bis, sostituire le parole: 30 per cento, con le seguenti: 40 per cento.*

**3. 3.** Palagiano, Mura.

*Al comma 3, capoverso « 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rapporto di lavoro a carattere non esclusivo è preclusa al direttore scientifico la contemporanea dipendenza con altre istituzioni sia di diritto pubblico che privato.*

**3. 12.** Pedoto.

*Sopprimere il comma 4.*

**3. 4.** Palagiano, Mura.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Calgaro, Binetti, Nunzio Testa.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 2. Per la realizzazione della nuova Città della salute, della ricerca e della didattica che vede coinvolte l'Azienda ospedaliera Sacco, l'Istituto neurologico Besta e la Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano, al Consorzio della Città della salute e della ricerca istituito in data 28 ottobre 2009 è destinata una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2012. Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i

cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte per un importo totale di 25 milioni di euro per l'anno 2012.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: di Roma, aggiungere le seguenti: e Progetto nuova Città della salute, della ricerca e della didattica.*

**5. 2.** Laura Molteni, Rondini.

ART. 6.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad essi non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla legge 21 marzo 1958, n. 259, e alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ad eccezione dell'articolo 1.*

**6. 1.** Fucci.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: nazionali aggiungere le seguenti: e regionali.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 2, lettera n), dopo la parola: provinciali, aggiungere le seguenti: e delle federazioni regionali;*

*al comma 2, lettera o), dopo la parola: federazioni, aggiungere le seguenti: regionali e;*

*al comma 2, lettera q), dopo la parola: federazioni aggiungere le seguenti: regionali e.*

**6. 2.** Fucci.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) disciplinare la costituzione, la conservazione, l'aggiornamento e la verifica da parte degli Ordini provinciali e delle federazioni regionali e nazionali degli albi, degli elenchi e dei registri a certificazione del legittimo esercizio delle attività professionali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.*

**6. 3.** Fucci.



*Al comma 2, lettera c) dopo le parole: iscrizione obbligatoria aggiungere le seguenti: nell'ambito di un registro speciale.*

- 6. 15.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroli-  
lini, Livia Turco, D'Inecco, Murer,  
Lenzi.

*Al comma 2, lettera e), dopo la parola: ordini aggiungere le seguenti: nell'ambito del tirocinio pre lauream e post lauream e.*

- 6. 4.** Fucci.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferma restando l'autonoma disciplina prevista per i pubblici dipendenti.*

- 6. 16.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroli-  
lini, Livia Turco, D'Inecco, Murer,  
Lenzi.

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e promuovere l'aggiornamento dei codici deontologici delle diverse professioni, individuando le aree condivise tra i diversi ordini e collegi, come piattaforma essenziale per un lavoro sanitario con equipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.*

- 6. 5.** Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco  
Testa.

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: a garanzia, aggiungere le seguenti: del diritto di difesa,.*

- 6. 17.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroli-  
lini, Livia Turco, D'Inecco, Murer,  
Lenzi.

*Al comma 2, lettera i), dopo la parola: correlata, aggiungere le seguenti: alla volontarietà della condotta.*

- 6. 18.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroli-  
lini, Livia Turco, D'Inecco, Murer,  
Lenzi.

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta salva l'area di competenza già regolata in via esclusiva dallo specifico codice disciplinare per i pubblici dipendenti.*

- 6. 19.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroli-  
lini, Livia Turco, D'Inecco, Murer,  
Lenzi.

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche di natura economica.*

- 6. 6.** Fucci.

*Al comma 2, sopprimere la lettera p).*

- 6. 7.** Fucci.

*Al comma 2, lettera p), sopprimere le seguenti parole: per gli ordini che abbiano un numero di iscritti all'albo superiore a 2.000 unità.*

- 6. 20.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroli-  
lini, Livia Turco, D'Inecco, Murer,  
Lenzi.

*Al comma 2, lettera p) sostituire le parole: 2.000 unità, con le seguenti: 10.000 unità.*

- 6. 9.** Fucci.

*Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: 2.000 unità, con le seguenti: 6.000 unità.*

- 6. 8.** Fucci.



*Al comma 2, lettera p), sopprimere le seguenti parole: e, nel caso di assemblee rappresentative, la tutela delle minoranze qualificate degli iscritti nelle stesse.*

**6. 10.** Fucci.

*Al comma 2, lettera p), dopo le parole: assemblee rappresentative aggiungere le seguenti: e negli organi degli ordini e delle relative federazioni regionali e nazionali.*

**6. 21.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroli-  
lini, Livia Turco, D'Inecco, Murer,  
Lenzi.

*Al comma 2, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: eccezione di coloro che abbiano già una diversa copertura previdenziale obbligatoria.*

**6. 11.** Fucci.

*Al comma 2, sostituire la lettera t), con la seguente:*

*t) fermo restando l'attuale Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, prevedere le modalità in base alle quali assicurare e garantire la piena autonomia e la specificità della professione odontoiatrica, in materia di iscrizione, organizzazione, disciplina e controllo della professione.*

**6. 23.** Ciccioli.

*Alla lettera t), dopo le parole: ordine specifico, inserire le seguenti: e autonomo.*

**6. 12.** Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco  
Testa.

*Al comma 2, sostituire la lettera u), con la seguente:*

*u) prevedere per gli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali l'obbligo di una copertura assicurativa per*

*responsabilità professionale con massimale annuo almeno pari ad un milione di euro.*

**6. 13.** Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco  
Testa.

*Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:*

*u-bis) attribuire agli Ordini e alle relative Federazioni delle professioni sanitarie funzioni di composizione di controversie su questioni relative all'esercizio della professione e a tutti gli aspetti ad essa connessi, anche prevedendo la creazione di specifici collegi di conciliazione costituiti dalle relative Federazioni su base regionale.*

**6. 14.** Fucci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. La categoria professionale dei biologi di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente: «L'alta vigilanza sull'Ordine dei biologi, già esercitata dal Ministro della giustizia, è trasferita al Ministro della salute». Alla categoria professionale dei biologi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.*

**6. 22.** Pedoto, Miotto, Sarubbi, Bucchino,  
Sbroli-  
lini, Livia Turco, D'Inecco, Murer,  
Lenzi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*1. La categoria professionale dei biologi di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo*

del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente: « L'alta vigilanza sull'Ordine dei biologi, già esercitata dal Ministro della giustizia, è trasferita al Ministro della salute ».

**6. 01.** D'Anna, Barani.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Esercizio abusivo di professioni sanitarie).*

1. All'articolo 240, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) delle attrezzature e delle cose che sono servite alla consumazione del reato di esercizio abusivo della professione ».

2. All'articolo 348 del codice penale, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di condanna per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, il giudice, oltre alla pena prevista dal comma precedente, ordina la confisca delle attrezzature, di ogni altro bene o strumento utilizzati, a qualsiasi titolo, per tentare o consumare il reato ».

**6. 05.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroliini, Livia Turco, Murer, Lenzi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. All'articolo 348 del codice penale, è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. In caso di condanna per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, il giudice, oltre alla pena prevista dal comma precedente, ordina la confisca delle attrezzature, di ogni altro bene o strumento utilizzati, a qualsiasi titolo, per tentare o consumare il reato. La confisca si applica anche all'esercente la profes-

sione sanitaria che abbia prestato il proprio nome allo scopo di permettere il tentativo o la consumazione del reato. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri ».

**6. 04.** Ciccioni.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. All'articolo 240, comma secondo, del codice penale, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 3) delle attrezzature e delle cose che sono servite alla consumazione del reato di esercizio abusivo della professione ».

**6. 03.** Ciccioni.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*Abusivo esercizio delle professioni medica e odontoiatrica).*

1. All'articolo 348 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di condanna per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, il giudice, oltre alla pena prevista dal comma precedente, ordina la confisca delle attrezzature, di ogni altro bene o strumento utilizzati, a qualsiasi titolo, per tentare o consumare il reato. La confisca si applica anche all'esercente la professione sanitaria che abbia prestato il proprio nome allo scopo di permettere il tentativo o la consumazione del reato. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri ».

2. All'articolo 240, comma 2, del codice penale è aggiunto il seguente numero:

« 3) delle attrezzature e delle cose che sono servite alla consumazione del reato di esercizio abusivo della professione ».

**6. 06.** Barani.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica al comma 1 dell'articolo 12 della legge 136/1991).

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 aprile 1991, n. 136, è sostituito dal seguente:

« 1. Su tutti i corrispettivi relativi all'attività professionale e di certificazione prestata dai veterinari iscritti agli albi professionali, anche ove legati da rapporto di lavoro dipendente, convenzionale e di collaborazione con associazioni enti o soggetti pubblici o privati, è dovuta una maggiorazione a carico dei rischi richiedenti la prestazione. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versato all'Ente dai soggetti tenuti alla riscossione del corrispettivo della prestazione medesima, ossia dal veterinario professionista ovvero del datore di lavoro in caso di prestazioni rese da veterinari dipendenti ».

6. 07. Mancuso, Viola.

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le linee guida devono, tra l'altro, indicare la metodologia da seguire relativamente all'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati sugli eventi avversi, nonché relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso.

7. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , al verificarsi di eventuali eventi avversi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: ripetersi di tali accadimenti con le seguenti: verificarsi di eventi avversi.

7. 7. Farina Coscioni, Pedoto, Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbröllini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

Al comma 2, dopo le parole: di tali accadimenti, aggiungere le seguenti: individuando al loro interno le eventuali aree di vulnerabilità da correggere.

7. 3. Palagiano, Mura.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7. 8. Farina Coscioni, Pedoto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le strutture sanitarie devono annualmente presentare alla regione una relazione consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura e sulle iniziative messe in atto di cui al presente comma. La suddetta relazione dovrà altresì indicare le cause che hanno prodotto l'evento avverso.

7. 4. Palagiano, Mura.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le strutture sanitarie prestano particolare attenzione al verificarsi dei cosiddetti « quasi eventi » per predisporre in modo tempestivo le indispensabili misure di prevenzione e di rimozione delle cause che hanno creato il cosiddetto « quasi evento » e ne danno notizia a scadenza regolare con adeguati report.

7. 5. Binetti, Calgaro, Nunzio Testa.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le strutture sanitarie valutano criticamente ritmi e tempi di lavoro di ogni area per evitare che si creino eventi avversi legati a stanchezza, *stress* o sovraccarico di lavoro. In tal senso si accertano che sia sempre rispettato il rapporto tra personale e carico di lavoro previsto.

**7. 6.** Binetti, Calgaro, Nunzio Testa.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* A questo fine ogni Azienda sanitaria o ospedaliera deve dotarsi di un'Unità di gestione del rischio clinico. I direttori generali delle Aziende sanitarie o ospedaliere che non abbiano ottemperato a tale obbligo entro il 31 dicembre 2011, alla stessa data, decadono dall'incarico.

**7. 9.** Farina Coscioni.

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**9. 1.** Pedoto.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari).*

1. Al fine di favorire un maggior controllo delle attività anomale di informazione scientifica, correzione dell'andamento dei conti pubblici, in particolare nell'ambito della spesa farmaceutica, all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, dopo le parole: « all'AIFA il numero », è inserita la seguente: « esatto »;

*b)* dopo le parole: « dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nel-

l'anno precedente », sono inserite le seguenti: « comprovato da una verifica di conformità annuale ai sensi degli articoli 113, comma 1, lettera *b)*, e 119, comma 1, e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**9. 01.** Palumbo.

ART. 10.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola fisioterapisti, inserire le seguenti: e dietisti.*

**10. 1.** Binetti, Calgaro, Nunzio Testa.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b)* la lettera e) è soppressa.

**10. 4.** Pedoto.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituita dalla seguente:

« *a)* negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, può essere consentita la vendita dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, purché all'interno dell'esercizio commerciale venga costituito un delimitato ed apposito reparto ».

**10. 2.** Angela Napoli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 502, è sostituita dalla seguente:

« a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per tazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza. L'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale, non comprende la dispensazione dei farmaci, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, che possono essere dispensati oltre che nelle farmacie pubbliche e private, anche negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nei suddetti esercizi commerciali, la vendita dei medicinali deve avvenire nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura ».

**10. 3.** Barani, Costa.

ART. 11.

*Sopprimere il comma 1.*

**11. 2.** Pedoto.

*Al comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 20.000 euro, con le seguenti: da 30.000 a 100.000 euro.*

**11. 1.** Calgaro, Binetti, Nunzio Testa.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Sostituzione del direttore di struttura complessa nelle strutture sanitarie pubbliche).*

1. Il comma 5 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n.502 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento, individuato dall'Azienda secondo criteri oggettivi e pubblici finalizzati a premiare il merito e lo sviluppo delle competenze professionali. Al dirigente individuato secondo i predetti criteri è affidato un incarico di sostituzione, di durata non superiore a dodici mesi non rinnovabile, per il tempo strettamente necessario a coprire l'assenza o l'impedimento ».

2. All'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, sono aggiunti i seguenti commi:

« 6. Nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente preposto ad una struttura complessa, l'incarico di sostituzione è affidato, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997. In tal caso la durata dell'incarico è fissata in sei mesi prorogabili fino a dodici.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di attribuzione dell'incarico di sostituzione e il relativo trattamento economico ».

**11. 01.** Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

*(Riapertura dei termini per l'inquadramento nella dirigenza medica).*

1. Sono riaperti i termini per l'inquadramento nella dirigenza medica degli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, che abbiano prodotto istanza entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**11. 02.** Dima.

ART. 12.

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

\* **12. 1.** Binetti, Calgaro, Nunzio Testa.

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

\* **12. 6.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroellini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , verifica della qualità delle cure.

**12. 7.** Pedoto, Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroellini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

*Al comma 5, dopo le parole:* il consenso dell'assistito, *aggiungere le seguenti:* e sempre nel rispetto del segreto professionale.

**12. 2.** Binetti, Calgaro, Nunzio Testa.

*Al comma 6, dopo le parole:* attribuite dalla legge, *aggiungere le seguenti:* , anche senza il consenso dell'interessato, utilizzando dati aggregati ed anonimi alla fonte, cioè.

\* **12. 8.** Pedoto, Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroellini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

*Al comma 6, dopo le parole:* attribuite dalla legge, *inserire le seguenti:* anche senza il consenso dell'interessato, utilizzando dati aggregati ed anonimizzati alla fonte, cioè.

\* **12. 3.** Binetti, Calgaro, Nunzio Testa.

*Al comma 7, sostituire le parole:* sentita la Conferenza, *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza.

**12. 4.** Palagiano, Mura.

*Al comma 7, dopo le parole:* identificativo univoco *inserire le seguenti:* di esclusiva proprietà.

\* **12. 9.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroellini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

*Al comma 7, dopo le parole:* identificativo univoco, *inserire le seguenti:* di esclusiva proprietà.

\* **12. 5.** Binetti, Calgaro, Nunzio Testa.

*Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Progetto pilota per la realizzazione dell'assistenza sanitaria on-line).*

1. Il Ministero della salute è autorizzato ad avviare un progetto pilota di telemedicina, ossia un servizio sanitario praticato a distanza grazie agli attuali strumenti tec-



nologici, attivabile prioritariamente nelle aree più isolate o svantaggiate del territorio nazionale, o dove è maggiore la carenza del personale medico. Per telemedicina si intende:

a) la possibilità di effettuare alcune visite a distanza, durante le quali un professionista del settore può essere presente presso il paziente e, in caso, assistere il medico nel corso della televisita;

b) i teleconsulti, che consentono al medico di sollecitare a distanza il parere di uno o più specialisti nei diversi rami della medicina sulla base delle informazioni mediche relative al paziente in cura;

c) la telesorveglianza (vigilanza a distanza su dialisi, elettrocardiogramma, curve glicemiche e simili), che permette di interpretare a distanza i dati necessari al controllo medico del paziente e di assumere eventualmente le opportune decisioni relative al ricovero del paziente. La registrazione e la trasmissione dei dati possono essere automatizzati dal paziente stesso o da un professionista del settore medico o paramedico;

d) la teleassistenza sanitaria (aiuto a distanza per un atto medico-sanitario), che permette ad un medico di assistere a distanza un altro professionista nella realizzazione di un atto medico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministero della salute di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentite le parti sociali e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative e i criteri per l'attuazione del progetto pilota di cui al presente articolo.

**12. 01.** Palagiano, Mura.

## ART. 13.

*Al comma 2, sostituire le parole: e del Garante, con le seguenti: e d'intesa con il Garante.*

**13. 1.** Mura, Palagiano.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

L'aggiornamento dei dati è consultabile e viene reso pubblico secondo criteri emanati con specifico regolamento entro sei mesi dall'approvazione della legge.

**13. 2.** Binetti, Calgaro, Nunzio Testa.

*Al comma 4, sostituire le parole: acquisito il parere del, con le seguenti: d'intesa con il.*

**13. 3.** Mura, Palagiano.

*Al comma 4, dopo le parole: avere accesso ai registri di cui al presente articolo, aggiungere le seguenti: mediante l'assegnazione di un apposito codice identificativo.*

**13. 4.** Mura, Palagiano.

## ART. 14.

*Sopprimerlo.*

**14. 1.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbrolini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

*Al comma 1, capoverso « 1-bis, sostituire le parole: e fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome, i servizi trasfusionali, con le seguenti: le regioni, nell'ambito delle attività di riorganizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo*

1, comma 796 lettera *b*), della legge 23 dicembre 2006, n. 296,.

\* **14. 2.** Pedoto.

*Al comma 1, capoverso « 1-bis, sostituire le parole:* e fatte salve le competenze delle

regioni e delle province autonome, i servizi trasfusionali, *con le seguenti:* le regioni, nell'ambito delle attività di riorganizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2006, n. 296,.

\* **14. 3.** Ascierto.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05046 Trappolino e altri: Sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale .....	150
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	156
5-05047 Delfino: Iniziative per la conferma degli stanziamenti destinati all'Italia nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) .....	150
5-05048 Di Giuseppe: Iniziative per far fronte alla crisi della pesca in Molise e nell'Adriatico centro-settentrionale .....	151
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	159
5-05049 Beccalossi e altri: Sulla riforma della legge sulla caccia, con particolare riferimento alle deroghe per la caccia alle specie particolarmente dannose per l'agricoltura e l'ambiente ....	151
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	160

##### INTERROGAZIONI:

5-04460 Mario Pepe (PD): Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera del tabacco, in particolare nella provincia di Benevento .....	152
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	162
5-04484 Santagata: Iniziative a tutela dei prodotti tipici di Modena e per promuovere una normativa specifica sui prodotti denominati « balsamici » .....	152
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	164
5-04480 Brandolini: Sulla procedura per la modifica del disciplinare di produzione del Lambrusco IGT Emilia .....	152
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	165

##### RISOLUZIONI:

7-00548 Oliverio, 7-00610 Di Giuseppe e 7-00621 Callegari: Provvedimenti per fronteggiare la batteriosi che sta colpendo le coltivazioni di kiwi ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00130</i> ) .....	153
<i>ALLEGATO 7 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	166
7-00519 Fiorio, 7-00620 Callegari e 7-00622 Beccalossi: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	153
7-00614 Paolo Russo: Interventi per le imprese dedite alla cattura del tonno rosso con il sistema della circuizione ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	154
7-00619 Agostini, 7-00626 Callegari e 7-00627 Dima: Provvedimenti per l'attuazione del fermo biologico della pesca per il 2011 ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	154

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Roberto Rosso.

**La seduta comincia alle 15.05.**

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

**5-05046 Trappolino e altri: Sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale.**

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), nell'illustrare l'interrogazione, ricorda che, sulla base della vigente normativa europea, il Governo ha trasmesso una relazione di sintesi alla Commissione europea nell'ottobre 2010 riguardante l'attuazione della politica di sviluppo rurale. Alla luce di tale documentazione, chiede, anche in relazione all'approssimarsi della nuova programmazione con riferimento alla nuova politica agricola comune, ulteriori informazioni sull'attuazione del piano strategico nazionale.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, almeno per la parte informativa. Ritiene infatti che tale risposta fornisca gli elementi necessari per rappresentare l'attuale situazione, dando una lettura più chiara degli strumenti predisposti dal Ministero per raggiungere gli obiettivi prefissati con il piano strategico nazionale,

con riferimento particolare ai criteri adottati per la ripartizione dei fondi alle diverse regioni. Fa presente che l'interrogazione nasceva un po' come provocazione, per segnalare una necessità riguardante il ruolo del Parlamento e la trasparenza della gestione di risorse molto significative, trattandosi di una dotazione di 8 miliardi di euro. Ritiene peraltro che tale tipo di interlocuzione fra Parlamento e Governo possa essere utile ai parlamentari, al fine di poter svolgere meglio il proprio ruolo, e al Governo, per rendere più efficaci le sue iniziative e la sua politica, specialmente in una fase di grandi trasformazioni dell'agricoltura, come sta mostrando proprio in questi giorni il censimento ISTAT nel settore agricolo.

**5-05047 Delfino: Iniziative per la conferma degli stanziamenti destinati all'Italia nell'ambito della Politica agricola comune (PAC).**

Teresio DELFINO (UdCpTP) osserva che con la sua interrogazione ha chiesto al Governo quali iniziative intenda assumere per la conferma degli stanziamenti destinati all'Italia nell'ambito della Politica agricola comune, al fine di stimolare una più pressante iniziativa del Governo stesso su tale questione.

Il sottosegretario Roberto ROSSO fa presente che non è in condizioni di fornire una risposta, in quanto l'interrogazione in oggetto non risulta pervenuta al Ministero.

Teresio DELFINO (UdCpTP) si rammarica per l'evidente disguido accaduto, pur se il suo gruppo è stato puntuale, nella giornata di ieri, nella presentazione dell'atto di sindacato ispettivo. In ogni caso, fa presente che attenderà fiduciosamente dal Governo una esauriente risposta, ben maggiore di quella che il Governo avrebbe fornito nella giornata odierna, data la ristrettezza dei tempi.

Il presidente Angelo ZUCCHI, prendendo atto del disagio verificatosi, assicura che l'interrogazione del deputato Delfino sarà quanto prima posta nuovamente all'ordine del giorno della Commissione.

**5-05048 Di Giuseppe: Iniziative per far fronte alla crisi della pesca in Molise e nell'Adriatico centro-settentrionale.**

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si riserva di intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo. Ricorda infatti al sottosegretario Rosso, già componente la Commissione, i numerosi interventi del suo gruppo, effettuati nel corso degli anni sulla questione del fermo biologico, tra i quali la pressante richiesta di attuare il fermo biologico con largo anticipo e non a ridosso dell'inizio della stagione.

Lamenta inoltre la insufficienza dei fondi stanziati per far fronte alle necessità del settore, che dovrà sospendere la sua attività produttiva per un lungo periodo, nonché la circostanza che il settore non ha finora ricevuto particolare attenzione da parte del Governo.

Ritiene inoltre necessario che alla definizione del fermo pesca partecipino gli addetti ai lavori e che, nel valutare tale misura, si ponga attenzione alle diverse caratteristiche morfologiche dei fondali che circondano la penisola, al fine di pervenire ad un intervento più mirato.

Ritenendo comunque non ammissibile che l'Italia sia costretta ad acquistare il pesce sul mercato internazionale, invita il Governo ad assumere iniziative per stabilire regole precise a tutela della fauna ittica, per garantire il ripopolamento dei mari e il lavoro alle marinerie, ricordando che il settore presenta importanti profili occupazionali.

**5-05049 Beccalossi e altri: Sulla riforma della legge sulla caccia, con particolare riferimento alle deroghe per la caccia alle specie particolarmente dannose per l'agricoltura e l'ambiente.**

Viviana BECCALOSSI (PdL), nell'illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria, sul tema della caccia in deroga, rileva che, pur considerando che la materia è delegata alle regioni, talune affermazioni di componenti del Governo hanno messo gratuitamente in allarme il mondo venatorio.

Ritiene pertanto che sia necessario ribadire che la sua parte politica non si è mai espressa a favore di un esercizio venatorio indiscriminato e senza regole, ma di una caccia regolamentata e rispettosa dell'equilibrio della natura. Invita quindi il Governo a ribadire la sua posizione su questa materia, anche a livello europeo, al di là delle prese di posizione di singoli ministri.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Viviana BECCALOSSI (PdL) rinuncia alla replica.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.30.**

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Roberto Rosso.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**5-04460 Mario Pepe (PD): Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera del tabacco, in particolare nella provincia di Benevento.**

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario PEPE (PD), replicando, ritiene che la risposta del Governo sia burocraticamente esaustiva, ma che non espliciti una sua opzione con riferimento agli orientamenti produttivi che il settore dovrebbe seguire. Osserva peraltro che il Governo ha ribadito – come emerso già nelle audizioni informali di ieri con le organizzazioni dei tabacchicoltori – la sua intenzione di concludere accordi con le imprese manifatturiere in modo tale che i coltivatori di tabacco possano stipulare contratti alla luce di tali accordi. Auspica quindi che il Governo potrà essere in grado di dare agli operatori del settore un quadro di certezze, al di là dell'unico accordo finora sottoscritto.

**5-04484 Santagata: Iniziative a tutela dei prodotti tipici di Modena e per promuovere una normativa specifica sui prodotti denominati « balsamici ».**

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio SANTAGATA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la parte riguardante la riaffermazione della piena tutela dei prodotti denominati balsamici, rilevanti per l'economia modenese. Auspica che lo strumento della circolare, adottato dal Governo, possa essere sufficiente ad attribuire maggiore tutela all'aceto balsamico di Modena, anche a vantaggio dei consumatori, al fine di superare una fase di confusione che ha indotto in errore anche produttori in buona fede e conseguentemente i consumatori.

**5-04480 Brandolini: Sulla procedura per la modifica del disciplinare di produzione del Lambrusco IGT Emilia.**

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, ringrazia il Governo per aver delineato in modo preciso ciò che è realmente accaduto, ma ritiene che aver respinto la proposta di modifica del disciplinare di produzione del Lambrusco IGT Emilia sia stato un errore. Infatti, nonostante si parli spesso di valorizzazione delle produzioni italiane e nonostante si volessero introdurre in questo caso maggiori vincoli per la produzione di vino IGT riguardanti le zone dell'Emilia Romagna, ampliandone la zona a province limitrofe per quanto riguardava la lavorazione, tale proposta è stata respinta. Preso atto della risposta del Governo sulla necessità di seguire, per le eventuali modifiche al disciplinare di produzione, l'*iter* ordinario previsto dalla normativa vigente, preannuncia che, a tal fine, la sua parte politica si attiverà a livello regionale.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avvertendo che, su richiesta del presentatore, lo svolgimento dell'interrogazione 5-04513 Nastri è rinviata ad altra seduta, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Roberto Rosso.*

**La seduta comincia alle 15.45.**



**7-00548 Oliverio, 7-00610 Di Giuseppe e 7-00621 Callegari: Provvedimenti per fronteggiare la batteriosi che sta colpendo le coltivazioni di kiwi.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00130).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 22 giugno 2011.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che è stata presentata anche la risoluzione n. 7-00621 Callegari. Pertanto, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che i presentatori delle risoluzioni hanno elaborato un testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00130 (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Roberto ROSSO esprime il parere favorevole del Governo, ricordando che il kiwi è una specie non normata a livello comunitario e che l'Italia è stato il primo Paese europeo che ha emanato un provvedimento – il decreto ministeriale del 7 febbraio 2011 –, contenente misure fitosanitarie contro lo *pseudomonas syringae pv actinidiae*. Ricorda altresì che, con il decreto ministeriale n. 12282 del 7 giugno 2011, è stato istituito un tavolo di filiera dell'actinidia. Sarà ora impegno del suo Dicastero e delle regioni cercare di reperire per quanto possibile le risorse necessarie per garantire l'attuazione delle misure proposte, ricorrendo anche ai programmi comunitari.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) auspica che il Governo abbia successo nel reperire le risorse necessarie all'attuazione degli impegni.

Teresio DELFINO (UdCpTP) esprime condivisione nei confronti della risoluzione unitaria, che ha sottoscritto.

Sandro BRANDOLINI (PD) esprime soddisfazione per la conclusione del lavoro comune, soprattutto per l'attenzione prestata alle regioni nei cui territori si concentrano tali colture. Esprime altresì soddisfazione per il parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo e per l'impegno che ha manifestato a reperire le necessarie risorse, anche chiedendo alle regioni di fare la propria parte. Ritiene da ultimo che sia necessario dare un segnale non solo nei confronti del settore della ricerca, ma anche intervenire a favore dei produttori che hanno finora subito notevoli danni per la crisi del settore.

Corrado CALLEGARI (LNP), nel condividere le espressioni del deputato Brandolini, esprime soddisfazione per il lavoro svolto e anche per l'attenzione prestata al settore vivaistico. Auspica inoltre che il Governo possa fare sentire la propria voce in sede di Commissione europea.

Il sottosegretario Roberto ROSSO ribadisce l'impegno del Governo a reperire le risorse sul settore della ricerca, al fine di prevenire le cause di tali eventi patologici.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00130.

**7-00519 Fiorio, 7-00620 Callegari e 7-00622 Beccalossi: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta dell'8 giugno 2011.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che sono state presentate anche le risoluzioni

7-00620 Callegari e 7-00622 Beccalossi. Se non vi sono obiezioni, le risoluzioni, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

Massimo FIORIO (PD), osservando che sarebbe stato preferibile che le ulteriori risoluzioni fossero state presentate prima, ricorda che nella scorsa settimana la Commissione ha ascoltato in audizione l'intero settore vitivinicolo e che tutti i soggetti ascoltati hanno potuto quindi esprimersi sulla sua risoluzione, ma non sulle altre presentate successivamente. In ogni caso, manifesta ampia disponibilità a pervenire ad una posizione comune nell'interesse degli operatori del settore.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, invitando i gruppi ad addivenire alle necessarie intese per elaborare un eventuale testo comune, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00614 Paolo Russo: Interventi per le imprese dedite alla cattura del tonno rosso con il sistema della circuizione.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Luciano AGOSTINI (PD) ritiene che la risoluzione potrebbe essere anche approvata nella seduta odierna.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, segnalando l'opportunità di discutere della risoluzione alla presenza del primo firmatario, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**7-00619 Agostini, 7-00626 Callegari e 7-00627 Dima: Provvedimenti per l'attuazione del fermo biologico della pesca per il 2011.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, chiede ai gruppi se abbiano valutato l'ipotesi di elaborare un testo unitario delle risoluzioni.

Luciano AGOSTINI (PD) fa presente che la sua risoluzione è stata presentata in un momento di assoluta incertezza riguardo allo strumento normativo da utilizzare per il fermo biologico della pesca. Poiché si è appreso oggi che il Governo ha inserito nel prossimo decreto-legge in materia finanziaria una disposizione che prevede il fermo per 45 giorni, ritiene che la risoluzione potrebbe anche ritenersi superata. Manifesta quindi disponibilità ad aderire alla risoluzione 7-00626 Callegari, purché venga integrata nel senso di comprendere anche il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, come è avvenuto lo scorso anno.

Giovanni DIMA (PdL) manifesta disponibilità ad un percorso unitario sulla risoluzione, previo un approfondimento delle questioni oggi emerse con il Governo. Chiede pertanto di rinviare il seguito della discussione della risoluzione.

Corrado CALLEGARI (LNP), dopo aver manifestato il proprio avviso favorevole all'integrazione proposta dal collega Agostini, sottolinea che un fermo dell'attività di pesca per 45 giorni potrebbe essere insufficiente rispetto alle necessità di ripopolamento ittico, per le quali sembra-

rebbe anzi necessario un periodo di 4 mesi. A tal fine, un termine più ampio, di 60 giorni, come indicato nella sua risoluzione, potrebbe rappresentare una boccata di ossigeno per tutto il settore della pesca.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, osserva che, se pur il Governo ha provveduto ad adottare un provvedimento sulla materia, la risoluzione potrebbe rappresentare un'utile occasione di approfondimento della materia, da svolgere eventualmente anche nella giornata di domani.

Il sottosegretario Roberto ROSSO manifesta l'avviso favorevole del Governo rispetto al contenuto delle risoluzioni, nonché ampia disponibilità su un eventuale testo unitario.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, avvertendo che la stessa potrà essere fissata quanto prima.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-05046 Trappolino e altri: Sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Piano strategico nazionale (PSN), strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale, viene definito in base alla normativa e agli orientamenti strategici comunitari e rappresenta il quadro di riferimento per la redazione dei programmi di sviluppo rurale (PSR) da parte delle singole regioni.

Ciascuna regione, infatti, è responsabile delle modalità di gestione delle varie misure poste in essere nell'ambito del suddetto programma ed è tenuta a garantire la corretta esecuzione degli interventi comunitari, nonché la corretta gestione della spesa che ne deriva.

Il PSN garantisce, quindi, la coerenza tra il sostegno comunitario allo sviluppo rurale e gli orientamenti strategici comunitari, nonché il coordinamento tra le priorità comunitarie, nazionali e regionali.

Il regolamento (CE) n. 1698/05 prevede che nel 2010, per la prima volta, ciascuno Stato membro presenti alla Commissione una relazione di sintesi sullo stato di attuazione del proprio Piano strategico nazionale (PSN), sui relativi obiettivi nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari.

Tale resoconto riassume le relazioni annuali degli anni precedenti e descrive, in particolare, gli esiti e i risultati dei programmi di sviluppo rurale in riferimento agli indicatori presentati nel Piano strategico nazionale nonché i risultati delle valutazioni dei singoli programmi.

La relazione di sintesi, trasmessa alla Commissione europea a ottobre 2010, successivamente integrata e in procinto di essere trasmessa ufficialmente alla Com-

missione europea, ha avuto per oggetto l'esame delle prime tre annualità di attuazione della politica di sviluppo rurale (2007, 2008 e 2009).

Nello specifico, oltre ad analizzare il contesto socio-economico ed ambientale del periodo in questione, con particolare riferimento alle variazioni delle condizioni generali aventi impatto sulla programmazione, la relazione ha esaminato l'avanzamento finanziario e procedurale della strategia nazionale (riportando lo stato di avanzamento fisico per ciascuna misura di sviluppo rurale e esaminandone l'efficacia rispetto agli obiettivi prefissati) e lo stato di attuazione delle diverse priorità (territoriali, settoriali e tematiche) nell'ambito della strategia nazionale.

Poiché, come già evidenziato, la relazione ha avuto per oggetto l'esame delle annualità 2007, 2008 e 2009, appare più utile (al fine di delineare un più aggiornato e attuale quadro dello stato di avanzamento e di attuazione del PSN e dei relativi PSR) riferirsi al *Report* mensile relativo all'avanzamento finanziario dei PSR prodotto dalla Rete Rurale Nazionale.

Dal monitoraggio mensile risulta che entro il 31 maggio 2011, le regioni italiane devono spendere euro 598 milioni di quota FEASR, per una spesa pubblica complessiva (comprensiva del cofinanziamento nazionale) pari a euro 1.099 milioni.

Al riguardo, si fa presente che Bolzano, Marche, Trento, Valle d'Aosta, Umbria e Veneto hanno già superato il rischio di disimpegno di risorse per l'anno corrente, mentre le regioni Emilia Romagna e Lombardia sono vicine al raggiungimento dell'obiettivo di spesa al 31 dicembre 2011.

Talune regioni del sud, di contro, dovranno incrementare la capacità di spesa per evitare il rischio di disimpegno delle somme.

Nel primo trimestre del 2011 l'avanzamento finanziario mostra, tuttavia, un miglioramento rispetto all'avanzamento registrato nello stesso trimestre del 2010, con una spesa di quota FEASR pari a euro 192 milioni, a fronte di un avanzamento di euro 77 milioni prodotto nello stesso trimestre dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i criteri adottati nell'assegnazione e ripartizione delle risorse per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale relativamente al periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013, si evidenzia che, con decisione della Commissione 2006/636/CE del 12 settembre 2006, è stata fissata la ripartizione annuale per Stato membro. All'Italia sono stati attribuiti inizialmente 8.292.009.883 euro di FEASR.

Il riparto tra le regioni e le province autonome delle assegnazioni FEASR attribuite all'Italia è stato sancito dall'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 31 ottobre 2006, salvaguardando alcuni principi di base.

Si riferisce, in particolare, al rispetto della quota minima di 3.341,01 milioni di euro da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo convergenza; al mantenimento presso le regioni e province autonome tabacchicole delle rispettive risorse trasferite allo sviluppo rurale dalla riforma dell'OCM tabacco; al trasferimento del debito maturato nella fase 2000/2006, complessivamente pari a 297,59 milioni di euro, ripartito per ciascuna regione e provincia autonoma, determinato dall'ammontare complessivo degli elenchi regionali disponibili presso gli organismi pagatori alla data del 15 ottobre 2006 e non liquidati per esaurimento di risorse; all'accantonamento di 41,43 milioni di euro (pari allo 0,5 per cento dell'intera assegnazione di 8.292,1 milioni di euro) a titolo di quota FEASR destinata alla Rete Rurale nazionale; al manteni-

mento, per la futura fase 2007/2013, quanto meno della stessa percentuale media di cofinanziamento nazionale applicata ai PSR 2000/2006 nella zona fuori obiettivo 1, pari al 56,45 per cento dell'intera quota pubblica.

Una volta soddisfatti i richiamati principi, la restante quota di 7.451,46 milioni di euro (che costituisce la base di riparto tra le regioni e province autonome) è stata distribuita sulla base delle rispettive percentuali storiche 2000/2006 e dei criteri illustrati.

Devo tuttavia precisare che alla regione Sardegna, prima di procedere alla ripartizione, in ragione della sua situazione di *phasing-in*, è stata mantenuta la stessa quota di risorse pubbliche (FEOGA, Stato e regione) pari a 1.256,85 milioni di euro, di cui ha beneficiato nella fase 2000/2006.

A conclusione della redistribuzione percentuale di cui sopra, si determinano così le nuove quote regionali da applicare alla citata base di ripartizione di 7.451,46 milioni di euro.

Preme, inoltre, evidenziare che, con decisione della Commissione 2009/14/CE del 17 dicembre 2008, è stata modificata la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale relativi al periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013, come conseguenza del passaggio di risorse comunitarie dal I° al II° pilastro della PAC derivanti dalla modifica della modulazione obbligatoria e dalla riforma della normativa per il settore vino.

All'Italia sono stati assegnati ulteriori 228.288.000 euro (di cui 70.500.000 derivati dalla modulazione obbligatoria e 157.788.000 derivanti dalla riforma del settore vino) rispetto alla dotazione iniziale.

Con decisione della Commissione 2009/545/CE del 7 luglio 2009, infine, è stata modificata la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale relativi al periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013 come seguito del passaggio di risorse comunitarie dal I° al II° pilastro derivanti dal controllo di salute della PAC (*Health Check*) e dai

fondi messi a disposizione dall'accordo sul Piano europeo di ripresa economica (*Recovery Plan*).

Al nostro Paese sono stati assegnati ulteriori 465.484.000 euro di quota FEASR supplementare (di cui 369.400.000 per le spese *Health Check* e 96.084.000 per le spese *Recovery Plan*).

Si evidenzia, inoltre, che il riparto delle ulteriori assegnazioni FEASR (attribuite all'Italia con decisione 2009/14/CE – modulazione obbligatoria e riforma del settore vino – e decisione 2009/545/CE – *Health Check e Recovery Plan*) è stato sancito dall'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province (autonome di Trento e Bolzano del 29 luglio 2009).

In particolare, la ripartizione delle risorse in questione tra le regioni e le

province autonome è stata effettuata adottando, per le diverse tipologie di finanziamento di cui trattasi, i criteri che la Commissione europea ha stabilito per il riparto delle medesime risorse tra gli Stati membri. Per le regioni e le province autonome a cui, in applicazione del metodo « comunitario », spettava una percentuale di riparto inferiore al 2 per cento, si è applicato, invece, qualora più favorevole, il metodo « storico » del PSR e le percentuali approvate nell'accordo di Torino del 2006.

Questa clausola di salvaguardia è stata introdotta per garantire, a quelle regioni e province autonome assegnatarie di risorse troppo esigue, di affrontare le nuove sfide di carattere ambientale introdotte dall'Unione europea nell'ambito dello Sviluppo rurale.



## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05048 Di Giuseppe: Iniziative per far fronte alla crisi della pesca in Molise e nell'Adriatico centro-settentrionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in oggetto, concernente i provvedimenti che il Governo intende assumere a tutela del comparto della pesca del bacino adriatico centro-settentrionale per consentire il ripopolamento delle specie alieutiche, si evidenzia che sono state poste in essere tutte le iniziative normative e procedurali necessarie per l'attuazione della misura arresto temporaneo dell'attività di pesca con il sistema strascico e/o volante per l'anno 2011.

Si tratta, in sostanza, della principale misura di gestione delle risorse ittiche in quanto, adottata nel periodo in cui si concentra la più elevata quantità di esemplari alla stadio giovanile, garantisce l'accrescimento e la riproductività della risorsa.

Nello specifico, con riferimento all'annualità 2011, l'Amministrazione intende attivare, per le marinerie adriatiche, un arresto obbligatorio della durata eccezionale di 45 giorni continuativi, a fronte di un periodo massimo di 30 giorni disposto negli anni precedenti.

Si fa altresì presente che il Governo ha approvato il 30 giugno scorso il decreto-legge recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria » con il quale sono stati stanziati ulteriori 9 milioni, da aggiungere alle risorse comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, per assicurare una compensazione economica a tutte le imprese di pesca interessate dalla misura dell'arresto obbligatorio.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-05049 Beccalossi e altri: Sulla riforma della legge sulla caccia, con particolare riferimento alle deroghe per la caccia alle specie particolarmente dannose per l'agricoltura e l'ambiente.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in oggetto, che riguarda la caccia e, in particolare, la caccia in deroga, si fa anzitutto presente che i vari disegni di legge di modifica alla legge n. 157 del 1992 sono stati sostanzialmente superati con l'approvazione dell'articolo 42 della legge comunitaria 2009 che comporta, tra l'altro, una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni competenti in materia (agricoltura e ambiente), con l'istituzionale raccordo del Ministero delle politiche agricole.

Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni relative al comma 4-*bis* dell'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992 che prevede, nell'esercizio da parte delle regioni delle deroghe di cui all'articolo 9, lettera *a*) della direttiva n. 79/409, il rispetto di linee-guida da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.

In merito agli adempimenti sopra delineati, si evidenzia l'avvenuta attivazione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – che, con nota del 21 luglio scorso, richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2010, che ha condannato il nostro Paese per la non completa conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia (soprattutto sotto l'aspetto dell'esercizio delle deroghe), ha sollecitato le Amministrazioni interessate all'avvio delle attività di cui all'articolo 42,

sottolineando, al contempo, di aver già trasmesso alla Commissione europea lo stralcio delle disposizioni in esame.

A seguito della nota del predetto Dipartimento, l'Amministrazione ha interessato tempestivamente il Ministero dell'ambiente per l'istituzione di un tavolo di lavoro comune. Lo schema di decreto contenente le predette linee guida è stato concordato nel mese di aprile in una conferenza di servizi tra i due ministeri interessati.

Discorso a parte merita il principio introdotto dalla legge comunitaria 2009 che prevede la pubblicazione del calendario venatorio regionale per la cui compilazione le regioni devono interpellare preventivamente l'INFS (ora ISPRA).

Infatti, l'introduzione del divieto dell'esercizio venatorio per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione nonché durante il periodo della nidificazione e la fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, richiede un serio e attento approfondimento dei periodi venatori come determinati dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992.

Il documento diramato dall'ISPRA alle regioni, nell'imminenza dell'apertura della stagione venatoria 2010-2011, ha fornito linee guida basate sui « periodi sensibili » (definiti ufficialmente a livello europeo per l'Italia) nonché le prescrizioni contenute nella guida interpretativa sulla caccia prodotta dalla Commissione europea.

Tale documento, al di là degli aspetti minimi vincolanti, reca anche una serie di

suggerimenti che le regioni possono valutare in funzione delle loro specificità locali.

Si fa inoltre presente che il Ministero, considerate le informazioni di elevata qualità sulle specie cacciabili in possesso dell'ISPRA, ha costituito un gruppo di lavoro, coordinato dall'ISPRA e assumendone i relativi costi, per l'analisi dello stato di conservazione delle specie cacciabili in Italia nonché per la definizione di linee guida per una corretta interpretazione dei dati inerenti l'avvio della migrazione pre-nuziale e il termine del periodo di dipendenza delle specie di giovani.

L'iniziativa è nata dalle difficoltà in cui si trovano le regioni e province autonome nel determinare i propri calendari venatori, oggetto di continui ricorsi e rilievi in sede nazionale e comunitaria, per non esatta conformità alle prescrizioni della « direttiva uccelli ». La problematica, tra l'altro, è alla particolare attenzione della stessa Commissione europea che, nell'ottica di fornire un servizio agli Stati membri, ha proposto di affidare la raccolta dei dati sulla conservazione delle specie a *Birdlife* e alla *FACE*, sempre nel pieno rispetto delle scelte autonome degli Stati membri.

Per quanto concerne l'inserimento dello storno tra le specie cacciabili, si evidenzia che il nostro Paese, più volte, ha presentato apposita istanza alla Commissione europea, ma senza successo.

Al riguardo, preme sottolineare che, nell'ultima risposta, sempre negativa (del 24 luglio 2009), la Commissione per la prima volta è entrata nel merito della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di parte italiana, evidenziando che, sebbene le informazioni in essa riportate indichino un favorevole stato di conservazione dello storno in Italia manca, tuttavia, un quadro completo e aggiornato dello *status* di conservazione di tale specie.

A tal proposito, si fa presente che l'Amministrazione, tra il 2007 e 2009, al

fine di acquisire solide basi scientifiche da utilizzare per interventi normativi a livello nazionale e dare applicazione al vasto e complesso quadro normativo comunitario, ha incaricato l'ISPRA di approfondire le conoscenze sullo *status* delle popolazioni della specie « storno » in Italia. I risultati di tale indagine sono stati trasmessi dall'ISPRA lo scorso febbraio.

Nella riunione del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale del 10 marzo 2011, peraltro, l'ISPRA nel presentare i risultati del Progetto « Problematiche gestionali legate allo storno in Italia: Potenziamento delle informazioni relative ad un aspetto problematico dell'applicazione della direttiva 79/409 », ha fornito un quadro completo e aggiornato dello *status* di conservazione di tale specie in Italia che può rappresentare la base tecnico-scientifica di una eventuale nuova istanza di richiesta alla Commissione europea, di inserimento della specie tra quelle cacciabili.

Per inciso, si desidera precisare che, all'approvazione in sede comunitaria dell'istanza, consegue la procedura in sede nazionale che prevede il recepimento dei nuovi elenchi con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del dicastero agricolo, d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

Si informa, infine, che il 22 aprile scorso il Ministero ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tutta la documentazione necessaria per l'eventuale presentazione di un'istanza volta alla conclusione di una problematica che da anni vede impegnato il Dicastero medesimo.

Per quanto concerne, infine, le deroghe e la proposta di inserimento dello storno tra le specie cacciabili, si evidenzia che sono state oggetto di una riunione tecnica presso la Presidenza del Consiglio alla presenza di un dirigente della Direzione generale ambiente della Commissione europea.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-04460 Mario Pepe (PD): Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera del tabacco, in particolare nella provincia di Benevento.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto riguarda la crisi produttiva che sta attraversando il settore del tabacco (di cui il nostro Paese detiene il primato di produzione in Europa) e le conseguenti ripercussioni sulle aziende produttrici.

Il processo di ristrutturazione del settore, iniziato ormai da alcuni anni, necessita tuttavia del contributo di tutte le istituzioni (comunitarie, nazionali e regionali) per garantire la sopravvivenza di un comparto che coinvolge numerosi addetti lungo tutta la filiera e garantisce occupazione e reddito anche nell'ambito di realtà agricole complesse e delicate.

In particolare, la riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del tabacco, per l'attuazione di misure a favore delle regioni produttive, prevede il trasferimento, a regime, di cospicui importi finanziari dall'OCM allo sviluppo rurale (II pilastro).

L'importo reso disponibile dal 2011 (per il triennio 2011-2013) ammonta a 501,5 milioni di euro e sarà utilizzato per mitigare e accompagnare gli effetti della riforma sulle comunità rurali dipendenti da questa produzione.

In proposito, si desidera ricordare che il Ministero ha intrapreso, fin dal 2009, una serie di iniziative a sostegno della categoria.

Infatti, su richiesta delle regioni tabacchicole, sono state a suo tempo predisposte le Linee guida nazionali per l'adozione di un'azione agro-ambientale, nell'ambito della misura 214 dei programmi di sviluppo rurale (PSR), per sostenere gli agricoltori che volontariamente avessero ade-

rito ad una serie di impegni mirati ad accrescere la sostenibilità ambientale della coltura del tabacco.

La Commissione tuttavia, pur giudicando adeguato dal punto di vista tecnico il suddetto documento, ha espresso perplessità rispetto all'importo dei pagamenti, ritenuto eccessivo.

Pertanto, le regioni interessate (tra cui la regione Campania), nell'ambito del proprio PSR, hanno reputato di notificare alla Commissione europea le relative proposte di cui, al momento, risulta approvata solo quella della Regione Umbria, per un importo massimo di 999 euro per ettaro.

I PSR, peraltro, prevedono la possibilità di utilizzare la misura 144 (Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato) che consente di erogare un massimale di 9.000 euro (di cui 4.500 nel 2011, 3.000 nel 2012 e 1.500 nel 2013) a favore di quelle aziende che, a partire dal 2010, abbiano subito una riduzione dei pagamenti diretti di oltre il 25 per cento rispetto al 2009 (in conformità al Regolamento n. 1782 del 2003) e abbiano presentato un piano aziendale che dimostri la fase di ristrutturazione, ovvero la riconversione dell'azienda.

Al riguardo, si fa presente che l'Amministrazione, di concerto con le regioni tabacchicole, si sta interessando affinché venga implementata la suddetta misura sul territorio nazionale e per definire una linea comune per la compilazione dei relativi bandi.

Peraltro, nell'ambito del I pilastro della PAC a norma dell'articolo 68 del Regolamento n. 73 del 2009, il decreto ministeriale n. 1994 del 29 luglio 2009 stabilisce pagamenti annuali supplementari, subordinati al rispetto di condizioni e requisiti qualitativi stabiliti, assegnando a questo intervento un importo superiore ai 20 milioni di euro.

Con l'occasione, si evidenzia che il Dicastero agricolo ha anche assunto l'impegno di partecipare alla revisione della direttiva 2001/37/CE. In tal senso, il Ministero ha partecipato con un suo delegato (benché i Paesi aderenti alla Convenzione siano solitamente rappresentati dai Ministeri della sanità e/o delle finanze) alla IV Conferenza delle Parti della Convenzione-quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del tabacco, tenutasi in

Uruguay lo scorso novembre, ove si è discusso anche in tema di componenti del tabacco.

Si sottolinea, inoltre, la recente sottoscrizione di un accordo triennale con la Philip Morris Italia che prevede un incremento, nella vendita del prodotto del 25 per cento rispetto al 2010. A breve, verranno definiti ulteriori incontri per sottoscrivere ulteriori accordi con le altre aziende manifatturiere.

Per concludere, si fa presente che è stato istituito un apposito tavolo di concertazione cui partecipano, oltre al Ministero delle politiche agricole, anche rappresentanti dei dicasteri della salute, dell'economia, dello sviluppo economico e del lavoro, per coordinare le politiche che coinvolgono il settore a livello nazionale ed europeo.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-04484 Santagata: Iniziative a tutela dei prodotti tipici di Modena e per promuovere una normativa specifica sui prodotti denominati « balsamici ».**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto riguarda l'opportunità di attribuire maggiore tutela all'aceto balsamico di Modena, anche a vantaggio del consumatore.

Al riguardo, si evidenzia che l'Amministrazione, ritenendo doveroso assicurare la piena tutela delle DOP e delle IGP registrate ai sensi del Regolamento CE 510/06, ha già provveduto in tal senso.

Infatti, lo scorso dicembre, è stata emanata un'apposita circolare che, in linea con

quanto previsto dal citato regolamento, ha ribadito l'incompatibilità, con il diritto nazionale e comunitario, dell'uso dei termini « aceto balsamico » e/o « balsamico » in quanto, evocando i taluni prodotti registrati (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia e Aceto Balsamico di Modena), oltre ad essere lesivo per le denominazioni registrate, potrebbe indurre in errore il consumatore nella scelta del prodotto.



## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-04480 Brandolini: Sulla procedura per la modifica del disciplinare di produzione del Lambrusco IGT Emilia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti, prendendo lo spunto dal mancato accoglimento da parte del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini IGT « Emilia » presentata dai produttori aderenti ai Consorzi di tutela di altri vini DOC emiliani per il tramite della regione Emilia Romagna, chiedono di conoscere i provvedimenti che si intendono prendere per un rapido recepimento delle modifiche proposte.

Al riguardo, si sottolinea che il predetto Comitato (Organismo istituzionale del Ministero e rappresentante dell'intera filiera vitivinicola nazionale dei vini in questione), in linea con la pertinente normativa, non ha accolto la proposta di modifica in parola in quanto non è stato raggiunto il quorum di almeno il 75 per cento di voti favorevoli sul totale dei presenti, così come prescritto dal regolamento interno del Comitato stesso.

Infatti, la maggioranza dei membri del Comitato (oltre il 50 per cento, ritenendo la proposta di modifica derogatoria come discriminatoria nei confronti degli elaboratori delle regioni limitrofe, non ha espresso un voto favorevole. Trattandosi, comunque, di modifica significativa (anche se non necessariamente collegata alle altre

modifiche del disciplinare) il Comitato ha respinto l'intera proposta di modifica del disciplinare.

Naturalmente, in assenza di modifica del disciplinare IGT « Emilia », rimangono in vigore le attuali disposizioni che prevedono la corrispondenza della zona di elaborazione con quella di produzione delle uve, senza alcuna deroga per l'elaborazione nelle unità amministrative limitrofe, fatta salva, tuttavia, quella transitoria generalizzata prevista dalla normativa comunitaria per elaborare fino al 31 dicembre 2012 al di fuori della zona delimitata (in ambito nazionale).

Alla luce di tali considerazioni, l'iter procedurale della modifica del disciplinare in questione, consentito peraltro a livello transitorio dalla richiamata vigente normativa comunitaria, è da ritenersi concluso.

In tale situazione, per le eventuali modifiche al disciplinare di produzione dovrà seguirsi l'iter ordinario previsto dall'articolo 118 *octodecies* del regolamento n. 1234 del 2007, previa procedura nazionale stabilita con il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, adottato con l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

## ALLEGATO 7

**Risoluzioni n. 7-00548 Oliverio, 7-00610 Di Giuseppe e 7-00621 Callegari: Provvedimenti per fronteggiare la batteriosi che sta colpendo le coltivazioni di kiwi.**

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,  
premessi che:

la produzione di kiwi (*Actinidia chinensis*) in Italia, concentrata essenzialmente in cinque regioni (Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Calabria) ha assunto un particolare rilievo dal punto di vista economico, anche per il suo contributo alle esportazioni, e ha rappresentato un forte elemento di sviluppo economico per i territori interessati;

il nostro Paese si colloca al secondo posto nella lista mondiale dei Paesi produttori di kiwi, ma fino a poco tempo fa era il primo produttore al mondo;

nel 2007, tuttavia, si sono registrate le prime segnalazioni di focolai di una patologia delle piante di actinidia, riconducibile all'agente del cancro batterico dell'actinidia causato dallo *pseudomonas syringae pv actinidiae*, che provoca gravi danni alle piante ed ai frutti, fino a determinare la morte degli interi impianti;

nonostante le misure sinora adottate dallo Stato e dalle regioni, soprattutto per promuovere ricerche mirate, permane ancora lo stato di grave emergenza del settore, in considerazione della diffusione della batteriosi alla totalità degli impianti di actinidia, con grave nocimento per le aziende produttrici, che devono non solo fronteggiare una minor resa oltre alla perdita di prodotto per almeno sei anni – due di quarantena del terreno e quattro in attesa che le nuove piante possano di nuovo entrare in produzione – ma anche

sostenere i costi dell'estirpazione e distruzione delle piante infette mediante incespimento o interrimento,

la situazione è talmente grave che, se non verrà affrontata nei modi e nei tempi necessari, nel giro di due anni non ci sarà più una coltivazione di kiwi su tutto il territorio nazionale. Già nel Lazio, su dodicimila ettari di actinidia, sono andati distrutti circa ottomila ettari; il cosiddetto kiwi giallo è sparito e anche il 30 per cento del kiwi verde è stato attaccato; la situazione sta ancora peggiorando;

migliaia di agricoltori che fino ad oggi hanno potuto sopravvivere grazie a questa coltivazione si troveranno senza un reddito e senza la prospettiva di ottenere un'altra fonte di reddito in breve tempo per sopperire alle prevedibili gravissime perdite e si troveranno anche a non poter far fronte ai debiti con le banche, frutto degli investimenti fatti per impiantare le coltivazioni di actinidia;

impegna il Governo

1) vista l'importanza socio-economica della produzione di kiwi, ad adottare misure urgenti al fine di contrastare efficacemente il fenomeno descritto in premessa, promuovendo in particolare ulteriori specifiche iniziative di ricerca finalizzate, nel breve periodo, a contrastare la malattia in tutte le zone già colpite e contenere la diffusione del patogeno e, nel lungo periodo, a sviluppare tecniche di coltivazione innovative, quali il miglio-

mento genetico, per creare resistenze alle principali patologie; a prevedere altresì, in tale ambito:

a) la costituzione di una task force tecnico-scientifica in grado di fornire tutte le informazioni sul patogeno, sulle modalità di propagazione e quant'altro sia utile per debellarlo e di raccogliere tutte le informazioni utili alla creazione di una linea guida tecnica per la prevenzione del rischio di diffusione del medesimo patogeno;

b) la costituzione di un catasto degli impianti di kiwi dove iscrivere e schedare tutti gli impianti con l'indicazione dei dati relativi alla presenza della batteriosi (assumendo iniziative volte a condizionare gli indennizzi alla iscrizione al catasto e a prevedere una sanzione amministrativa per la mancata iscrizione);

2) a rafforzare le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia, già attivate dal decreto ministeriale 7 febbraio 2011, al fine di garantire costantemente il controllo sanitario delle piante con immediata eliminazione di quelle infette, anche attraverso un maggior coinvolgimento degli organi di controllo e prevenzione;

3) a predisporre misure di emergenza da applicare all'attività vivaistica e quindi al commercio delle piantine di kiwi destinate alla coltivazione;

4) a tener conto delle determinazioni delle regioni per quanto riguarda la politica per i nuovi impianti;

5) a sostenere mediante aiuti diretti le aziende colpite, in particolare quelle che intervengono sui focolai di infezione, con la distruzione delle piante infette, anche decretando lo stato di crisi del comparto agricolo di riferimento, per evitare la definitiva scomparsa di un numero considerevole di aziende agricole e il crollo economico dell'indotto che ruota intorno alla commercializzazione di questo prodotto;

6) a portare il problema della batteriosi all'attenzione degli organismi dell'Unione europea, al fine di ottenere la messa a disposizione delle risorse necessarie per contrastare la diffusione del patogeno in altre aree, ancora oggi con basso livello di infezione, per tutelare la produzione europea e per evitare massicce importazioni di kiwi da Paesi terzi;

7) a predisporre un'apposita campagna di informazione e di promozione del kiwi, al fine di evitare che comunicazioni ingannevoli possano ulteriormente penalizzare il comparto.

(8-00130) « Oliverio, Di Giuseppe, Callegari, Beccalossi, Delfino, Paolo Russo, Zucchi, Albonetti, Amici, Brandolini, Carrella, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Dima, Faenzi, Fogliato, Gottardo, Marco Carra, Mario Pepe (PD), Messina, Negro, Pini, Rota ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	169
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. C. 4373 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	172

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea. COM(2011)274 def.	
Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. COM(2011)275 def.	
Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. COM(2011)276 def. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	174
Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. COM(2011)275 def. (Ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	177
Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. COM(2011)276 def. (Ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	177
Comunicazione sul dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza. COM(2011)292 def. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	178
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. COM(2011)200 def. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	182
Comunicazione sul riesame dello « Small Business Act » per l'Europa. COM(2011)78 def. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	185

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

**La seduta comincia alle 14.50.**

**DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.**

**C. 4449 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, evidenzia come il provvedimento in esame contenga numerosi profili di interesse per la Commissione XIV. Esso, infatti, in primo luogo, dispone alcune modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2007, recante l'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri. Sulla trasposizione nell'ordinamento italiano la Commissione europea ha annunciato l'imminente avvio di una procedura di infrazione a causa dell'incompleto o non corretto recepimento della direttiva.

In secondo luogo, il provvedimento dispone il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In proposito, ricorda preliminarmente che a seguito del mancato recepimento della direttiva 2008/115/CE entro il termine previsto del 24 dicembre 2010, è già stata avviata, da parte della Commissione, la fase prodromica all'apertura dell'infrazione. A tale riguardo la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato aveva inserito il recepimento della diret-

tiva 2008/115/CE nel testo del disegno di legge comunitaria 2010 licenziato per l'Assemblea (A.S. 2322-A). Il riferimento all'attuazione della direttiva è stato soppresso dall'Assemblea del Senato nella seduta del 1° febbraio 2011 con un emendamento sul quale la relatrice ed il Governo hanno dato parere favorevole — come spiegato dalla stessa relatrice — « alla luce dei recenti accadimenti e vista l'intenzione del Ministro dell'interno di applicare la direttiva attraverso un provvedimento d'urgenza ».

Segnala, peraltro, che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2011 (causa C-61/11) è già intervenuta sulla compatibilità dell'ordinamento italiano con la direttiva 2008/115/CE stabilendo che « la direttiva osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo ». In tal senso, è stata sancita l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater del Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che punivano con la reclusione da uno a quattro anni la permanenza illegale senza giustificato motivo dello straniero sul territorio nazionale in violazione dell'ordine impartito dal questore nonché con la reclusione da uno a cinque anni la permanenza illegale sul territorio nazionale dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera.

In tal senso, il provvedimento appare volto ad adeguare l'ordinamento interno a quello dell'Unione europea.

Con riferimento quindi ai profili di interesse per la Commissione XIV, si sofferma in primo luogo su alcune questioni riguardanti il recepimento della direttiva 2004/38/CE:

La lettera *a)* dell'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, del citato D.Lgs. del 2007, con riferimento all'in-

gresso e al soggiorno del partner di cittadino dell'Unione, prevedendo che la relazione stabile tra il suddetto cittadino e il partner debba essere ufficialmente – anziché debitamente – attestata: tale modifica elimina dal testo la parola « debitamente », contenuta, nel testo della direttiva (articolo 3, par. 2, lett. *b*). Questa modifica è riconducibile all'ambito di discrezionalità dello Stato nel recepimento della direttiva; in proposito ricordo che la stessa Commissione europea in una sua recente comunicazione sulla direttiva ha affermato che le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione e che la prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo.

La lettera *c*) n. 1), dell'articolo 1 in merito alla procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno oltre i tre mesi, inserisce nell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 30 il comma 3-*bis*, che prescrive la « valutazione della situazione complessiva personale dell'interessato », quale ulteriore elemento da tenere in considerazione, e non solo il soddisfacimento dei tetti minimi di reddito che il legislatore italiano ha individuato negli importi dell'assegno sociale, moltiplicati per il numero di familiari. In proposito, la direttiva 2004/38/CE fa riferimento, all'articolo 7, alla esistenza di « risorse economiche sufficienti ».

La lettera *f*) dell'articolo 1 introduce nell'articolo 19 del D.lgs 30 la previsione per cui il possesso del documento (di attestazione di iscrizione anagrafica o di soggiorno) non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto: l'articolo 25, par. 1, della direttiva esclude invece prevede che il possesso del documento possa costituire un prerequisito per l'esercizio di un diritto « in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova ». Ritiene

vantaggioso precisare meglio l'interpretazione della formulazione della disposizione di recepimento.

La lettera *g*), n. 3), modifica il comma 4 dell'articolo 20 del citato D.lgs. 30 che prevede, tra i presupposti dei provvedimenti di allontanamento, che i comportamenti individuali rappresentino una minaccia « concreta, effettiva e sufficientemente grave » e non più una minaccia « concreta e attuale » all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Al riguardo, segnala che sarebbe utile precisare, al fine di fugare ogni dubbio, che, pur essendo venuto meno il riferimento all'attualità della minaccia, la fattispecie prevista dal legislatore italiano può ritenersi coincidente con quella del legislatore dell'Unione europea che, nel secondo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 27 della direttiva, prevede che il comportamento personale debba rappresentare « una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società ».

Con riferimento poi al recepimento della direttiva 2008/115/CE segnala innanzitutto che la lettera *c*) n. 3), dell'articolo 3, riformula il comma 4 dell'articolo 13 del Testo unico sull'immigrazione di cui al D. Lgs. 286 del 1998, e riguarda i casi di esecuzione dell'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera. Tra tali fattispecie è inserita anche l'espulsione per violazione di una delle misure « cautelative » disposte dal questore nelle more del periodo della partenza volontaria o in caso di una delle prescrizioni meno coercitive rispetto al trattenimento. Al riguardo, rileva che invece la direttiva, all'articolo 7, paragrafo 3, fa riferimento alla possibilità, per la durata del periodo per la partenza volontaria di imporre « obblighi diretti a evitare il rischio di fuga », come « l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un dato luogo ».

La lettera *d*) dell'articolo 3 modifica l'articolo 14 del D. Lgs. 286 che reca le disposizioni relative al trattenimento dello



straniero presso i centri di identificazione ed espulsione (CIE). In particolare, la lettera *d*) n. 2), introduce, in coerenza con la direttiva, misure meno coercitive alternative al trattenimento, a condizione però che lo straniero sia in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o che l'espulsione non sia stata disposta per gravi motivi ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

La lettera *d*) nn. 5) e 6), modificando i commi 5-*ter* e 5-*quater* dell'articolo 14, attenua le sanzioni per l'inottemperanza all'ordine al questore a lasciare il territorio nazionale: le pene alla reclusione ivi previste vengono sostituite con un articolato sistema di multe che vanno da 10 a 20 mila euro. Segnala che la disposizione appare volta a dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2011 (causa C. 61/11).

Infine, la lettera *d*) n. 10) integra il comma 7 dell'articolo 14 del D. Lgs 186 prevedendo che, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, sia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento, mentre il testo previgente si limitava a prevedere che il questore ripristinasse senza indugio il trattenimento.

Si riserva, in conclusione, di integrare la relazione svolta alla luce delle eventuali modifiche al testo approvate, nella giornata odierna, nel corso dell'esame presso la Commissione Affari costituzionali.

Sandro GOZI (PD) sottolinea come il provvedimento in esame sia volto, opportunamente, a definire nuove modalità di recepimento della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Con riferimento alla prima delle due direttive, riguardante la libera circolazione dei cittadini comunitari, rileva come si registri un complessivo miglioramento della normativa di attuazione, benché sussistano alcuni motivi di perplessità. Si riferisce, in particolare, all'articolo 1, let-

tera *g*), n. 3, laddove si prevede, quale presupposto dei provvedimenti di allontanamento, che i comportamenti individuali rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave, non solo con riferimento a motivi di pubblica sicurezza ma anche di ordine pubblico. Tale estensione – che potrebbe rendere ripetuti schiamazzi notturni motivo di espulsione! – pare ampliare in misura eccessiva la portata della direttiva, e ritiene che sul punto occorrerebbe modificare il testo del decreto-legge.

Quanto alla direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, osserva come il relatore abbia opportunamente richiamato, nella relazione svolta, quanto in diverse occasioni evidenziato dal gruppo del PD, ovvero che le norme di attuazione sono in palese violazione della normativa dell'Unione europea, e oggetto di una procedura di infrazione, oltre che di una sentenza della Corte di giustizia.

Riservandosi di ritornare sulle numerose questioni poste dalla normativa di recepimento, si sofferma in questa sede su alcuni aspetti che – a suo parere – appaiono poco convincenti. Richiama, in primo luogo, la lettera *d*), n. 2) dell'articolo 3, che introduce, in coerenza con la direttiva, misure meno coercitive alternative al trattenimento dello straniero presso i centri di identificazione ed espulsione (CIE), a condizione però che lo straniero sia in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità. Ritiene tuttavia che occorra valutare con particolare attenzione la portata di tale norma, distinguendo i casi nei quali lo straniero non voglia mostrare i propri documenti di identità, dai casi nei quali non sia in grado di farlo, perché magari non ne è materialmente in possesso.

Un'altra questione, che rileva più della opportunità che della compatibilità vera e propria, è la previsione, recata dall'articolo 3, lettera *d*), n. 10), che, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, sia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento. Osserva in proposito che il prolungamento del

trattenimento sino a 18 mesi non consentirà una migliore identificazione degli stranieri, e ritiene anzi che, in tal modo, si configuri di fatto una vera e propria sanzione detentiva, in sostituzione del reato di clandestinità! Si tratta di una disposizione che suscita forti perplessità e sulla quale si riserva di ritornare, anche svolgendo osservazioni su alcune ulteriori specifiche questioni, nella seduta già prevista per la giornata di domani.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.**

**C. 4373 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo con la Giordania sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007, si compone di un Preambolo e di 24 articoli.

Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 e la Convenzione dell'ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988.

Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge, viene precisato che i Governi italiano e giordano si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di preven-

zione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea. Il comma 5, inoltre, esclude esplicitamente l'assistenza in campo penale.

Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, che le informazioni siano fornite in originale solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti e che i primi debbano essere restituiti non appena possibile.

L'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti previsti dal precedente articolo (rapporti, prove o copie conformi) con informazioni computerizzate, salvo la trasmissione alla Amministrazione richiedente, su richiesta di quest'ultima, dei corrispondenti documenti.

Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando, il traffico di stupefacenti.

Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti.

L'articolo 12 prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, al fine di individuare persone coinvolte in infrazioni doganali.

L'articolo 13 prevede che, su richiesta di una delle due amministrazioni doganali, vengano avviate indagini su operazioni doganali che sono – o sembrano essere – in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente. Funzionari dell'Amministrazione richiedente possono presenziare alle indagini su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, indagini condotte da quest'ultima sul proprio territorio come se agisse per proprio conto.

La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14.

L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non possono essere divulgate ad organismi diversi da quelli previsti dall'Accordo, salvo che non vi sia un'esplícita autorizzazione dell'Amministrazione doganale che le fornisce. Tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti.

L'articolo 16 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un

livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto dalle rispettive legislazioni nazionali. Vengono inoltre indicate le altre misure che debbono essere adottate in materia di tutela dei dati personali.

L'articolo 17 prescrive le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di stato.

L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

L'articolo 20 regola le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-giordana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore generale del dipartimento delle Dogane giordane, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

L'articolo 22 contiene le clausole finali: l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica; ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno

anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, a richiesta di una di esse.

Quanto al disegno di legge di ratifica, esso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza la spesa di 11.325 euro l'anno a decorrere dal 2011, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea. COM(2011)274 def.**

**Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato.**

**COM(2011)275 def.**

**Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.**

**COM(2011)276 def.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, evidenzia che la Commissione avvia l'esame di un pacchetto assai corposo di documenti dell'Unione europea costituito da una comunicazione, una proposta di direttiva e di una proposta di regolamento. Si tratta di documenti vertenti su una materia estremamente delicata e della massima importanza che risponde ad un'esigenza assolutamente condivisibile: rafforzare la tutela delle vittime non soltanto di reati particolarmente gravi come sono quelli relativamente ai quali già l'ordinamento europeo vigente garantisce una adeguata protezione (tratta di esseri umani, abuso sessuale, specie sui minori, terrorismo) ma, più in generale, di tutti coloro i quali subiscono un grave pregiudizio.

Nella comunicazione si fa in particolare riferimento alle vittime di incidenti stradali che provocano in Europa circa 31 mila morti ogni anno, di cui 850 bambini, e oltre 250 mila casi di lesioni gravi.

La Commissione ha preso atto dell'iniziativa assunta da 12 paesi, tra cui l'Italia,

per rafforzare le misure di protezione con riferimento alle vittime di reati sotto il profilo penale.

Allo stesso tempo, ha ritenuto che i progressi già compiuti nel campo della cooperazione civile possano consentire di realizzare ulteriori passi avanti avvalendosi delle possibilità offerte dall'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si prefigura, in sostanza, l'adozione di un complesso di disposizioni volte a prevedere il reciproco riconoscimento delle decisioni relative alle misure di protezione e per l'applicazione di norme minime comuni volte a salvaguardare i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime.

Venendo più in particolare ai contenuti della proposta di direttiva COM(2011)275, merita ricordare che il documento fa riferimento ai seguenti diritti:

disporre di informazioni adeguate sui propri diritti;

accesso ai servizi di assistenza per il sostegno psicologico e il supporto pratico;

avvalersi di strumenti di tutela anche in caso di mediazione penale o di servizi di giustizia riparativa. Per tali servizi si intendono quelli che perseguono l'obiettivo di mettere in contatto la vittima e l'accusato per pervenire ad un accordo volontario (valga per tutti il caso della mediazione);

valutazione della vulnerabilità della singola vittima e protezione dal pericolo di ritorsione;

protezione della vita privata anche nei confronti delle intrusioni dei media;

formazione adeguata degli operatori di giustizia.

Venendo più in dettaglio ai contenuti della proposta, segnala l'estensione delle tutele non soltanto alle persone fisiche che siano state direttamente vittima di un reato ma anche ai loro familiari.

In tale categoria risulterebbero inclusi anche i partner registrati e le persone a carico della vittima. L'estensione delle ga-

ranzie a queste due tipologie di soggetti potrebbe risultare problematica sia con riferimento al fatto che il nostro ordinamento non conosce l'istituto delle unioni registrate sia relativamente al possibile impatto, dal punto di vista amministrativo e finanziario, di misure di protezione che siano riferite a una platea di soggetti potenzialmente assai ampia e difficilmente determinabile a priori qual è quella delle persone, non familiari, a carico della vittima.

Un altro aspetto meritevole di approfondimento e su cui è opportuno acquisire l'avviso del Governo attiene all'estensione dei diritti di informazione e del diritto delle vittime di comprendere e di essere comprese. Nelle proposte della Commissione tale estensione implica l'assistenza gratuita di un interprete durante i colloqui e gli interrogatori, ivi compresi quelli di polizia, così come nel corso delle udienze davanti all'autorità giurisdizionale. Al riguardo, si tratterebbe di acquisire la valutazione del Governo sui potenziali oneri che potrebbero derivare da tale previsione. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne l'estensione del diritto all'assistenza che nell'articolo 7 della proposta si traduce in un elenco di servizi abbastanza dettagliato, così come relativamente all'articolo 13 che prevede il rimborso delle spese sostenute dalla vittima anche nei casi in cui questa, pur presente al processo, non vi partecipi formalmente.

Pienamente apprezzabili risultano pure le disposizioni dell'articolo 18 volte a consentire un trattamento individualizzato per le cosiddette vittime vulnerabili, intendendosi come tali non soltanto i minori e i disabili e le vittime di violenza sessuale e della tratta di esseri umani, ma anche tutte le altre vittime che, in base a una specifica valutazione, risultino esposte a rischio di intimidazioni o ulteriori pregiudizi in ragione delle loro personali caratteristiche, per le circostanze o per la natura del reato.

Gli elementi a disposizione, anche sulla base della documentazione appositamente predisposta dagli uffici, consentono di affermare che rispetto alla normativa na-



zionale vigente, la direttiva avrebbe un forte impatto innovativo. Per questi motivi è indispensabile disporre di tutti gli elementi di valutazione che il Governo potrà fornire e che sono stati in precedenza sommariamente dichiarati.

Relativamente alla proposta di regolamento COM(2011)276, occorre rilevare che esso intende disciplinare compiutamente l'ordine di protezione europeo, strumento finalizzato a garantire il riconoscimento reciproco delle misure di protezione anche in materia civile. Per questo motivo si ipotizza l'adozione di un certificato standard recante tutte le informazioni rilevanti per il riconoscimento dell'ordine per uno Stato diverso da quello in cui lo stesso è stato adottato. Si tratterebbe, quindi, di integrare l'iniziativa già adottata dai 12 paesi membri, già precedentemente richiamata, che attiene più propriamente al riconoscimento degli ordini di protezione adottati in attuazione della disciplina penale. In questo caso l'autorità competente non sarebbe soltanto quella giurisdizionale ma anche quella amministrativa, facendosi riferimento a tutte le amministrazioni abilitate ad adottare un ordine di protezione conformemente al rispettivo ordinamento civilistico. In base all'articolo 4 della proposta di regolamento, la misura di protezione emessa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati senza la necessità di alcun procedimento.

Dal combinato disposto dalla proposta di regolamento e della proposta di direttiva si può evincere che persisterebbe un regime di « doppio binario » per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione prospettandosi nel primo caso, quando si tratti di procedimento civile, di una normativa adottata dall'UE con regolamento e, nel secondo caso, quando si tratti di un procedimento penale, di una normativa adottata con lo strumento della direttiva.

L'utilizzo del regolamento precede l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha comportato, in materia di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un significativo cambiamento facendo venire meno i cosiddetti pilastri e riconducendo tutta la

materia della cooperazione giudiziaria, civile e penale a una logica uniforme che comporta anche una procedura legislativa ordinaria con il paritario coinvolgimento del Consiglio e del PE. Occorre quindi domandarsi, e per questo motivo è necessario acquisire l'opinione del Governo, se sia ragionevole continuare a mantenere una distinzione quanto agli strumenti legislativi adottati, o se non si possa immaginare una uniformità, in tal caso dovendosi valutare se sia preferibile ricorrere al regolamento o alla direttiva anche in considerazione del loro diverso livello di vincolatività per gli ordinamenti nazionali.

Questa valutazione non inficia un giudizio largamente positivo che in linea di massima può essere espresso, sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, sulla proposta di regolamento così come sulla proposta di direttiva, posto che gli obiettivi che tali proposte si prefiggono necessitano evidentemente di un intervento del legislatore europeo. Questa valutazione positiva non deve tuttavia far sottovalutare l'eventualità che attraverso la disciplina recata dai due atti possano entrare nel nostro ordinamento istituti non pienamente compatibili con l'ordinamento stesso, come rilevato con riferimento alla individuazione della platea dei potenziali beneficiari delle misure di protezione.

La rilevanza delle questioni oggetto dei documenti in esame e la necessità di procedere a un accurato esame sugli stessi indurrebbero a suggerire lo svolgimento, possibilmente insieme alla Commissione competente per il merito, alcune audizioni per acquisire utili elementi di valutazione.

Sandro GOZI (PD) sottolinea il grande rilievo della materia affrontata dagli atti in esame e ritiene indispensabile — come evidenziato dallo stesso relatore — la presenza del Governo, al fine di chiarire le diverse questioni testé sollevate. Anche con riferimento al profilo del rispetto della conformità al principio di sussidiarietà, condivide le valutazioni del relatore.

Occorre invece affrontare la questione — che si pone nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia — della defi-



nizione della nozione di 'familiare', in questo caso di coloro ai quali viene estesa la definizione di vittime di reato. Si ripropone cioè il problema già emerso in sede di esame delle proposte di regolamento relative agli effetti patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate, e approfitta dell'occasione per reiterare la richiesta dell'inserimento degli atti all'ordine del giorno della Commissione, ai fini di un loro esame ai sensi dell'articolo 127 del regolamento. In questo caso, tuttavia, non sono in gioco aspetti civilistici quali gli effetti patrimoniali, bensì questioni che riguardano la protezione, l'incolumità fisica e in alcuni casi la vita stessa delle persone interessate. Non può essere semplicemente invocato che alcuni istituti non trovano riconoscimento in Italia per limitare la portata dell'ordine di protezione, poiché ciò che è in gioco è il diritto fondamentale alla sicurezza e all'incolumità.

Appare dunque particolarmente rilevante acquisire sul punto l'orientamento del Governo, al fine di conoscere quale sia la linea che l'Esecutivo intende tenere nei negoziati in seno al Consiglio dei Ministri, su questo come sugli altri atti richiamati.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, ribadisce l'importanza di un confronto con il Governo, in primo luogo, come detto, sulla questione del ricorso ai diversi strumenti del regolamento e della direttiva. Occorrerà inoltre valutare l'impatto delle proposte normative non solo con riferimento alla nozione di 'familiare' ma anche con riguardo agli effetti economici delle disposizioni, posto che l'obiettivo è quello di assicurare a tutti sufficienti garanzie di tutela. Ritiene infine utile che si svolgano audizioni congiuntamente con la Commissione di merito, al fine di condividere con altre sensibilità le riflessioni che rischiano, altrimenti, di restare confinate alla XIV Commissione.

Gianluca PINI, *presidente*, si riserva di riferire al presidente Pescante le richieste di audizione e di esame di atti dell'Unione europea avanzate dai colleghi, affinché

possano essere oggetto di valutazione da parte dell'ufficio di presidenza della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato.**

**COM(2011)275 def.**

(Ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, richiama i contenuti della relazione testé svolta sull'atto in oggetto, in sede di esame ex articolo 127 del Regolamento, e ribadisce il giudizio largamente positivo che in linea di massima può essere espresso, sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, sulla proposta di direttiva, posto che gli obiettivi che tale proposta si prefigge necessitano evidentemente di un intervento del legislatore europeo.

Si riserva pertanto di formulare, in una prossima seduta, una proposta di valutazione conforme.

Sandro GOZI (PD) condivide le valutazioni del relatore.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.**

**COM(2011)276 def.**

(Ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiama i contenuti della relazione testé svolta sull'atto in oggetto, in sede di esame ex articolo 127 del Regolamento, e ribadisce il giudizio largamente positivo che in linea di massima può essere espresso, sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, sulla proposta di regolamento, posto che gli obiettivi che tale proposta si prefigge necessitano evidentemente di un intervento del legislatore europeo.

Si riserva pertanto di formulare, in una prossima seduta, una proposta di valutazione conforme.

Sandro GOZI (PD) condivide le valutazioni del relatore.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Comunicazione sul dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza.**

**COM(2011)292 def.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che il 25 maggio 2011 la Commissione europea ha adottato la comunicazione « Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza ». Il documento, che intende rafforzare la cooperazione tra l'Unione e i paesi del Sud del Mediterraneo, in linea con gli obiettivi dell'approccio globale dell'Unione europea in materia di migrazione, è stato presentato contestualmente alla comunicazione sulla revisione della politica europea di vicinato (COM(2011)303) e risponde all'invito formulato dal Consiglio europeo nella riunione del 24 e 25 marzo 2011 a presentare

« un piano per lo sviluppo delle capacità di gestione della migrazione e dei flussi di profughi ».

La Commissione europea ricorda che gli eventi verificatisi nel Sud del Mediterraneo a partire dalla fine del 2010 hanno causato anche massicci movimenti di popolazioni. Il conflitto esploso in Libia a metà febbraio avrebbe provocato l'esodo di circa 800.000 persone di varia provenienza verso i paesi limitrofi, in particolare Tunisia ed Egitto. La comunicazione rileva in proposito che a metà gennaio circa 35 000 migranti provenienti dalla Tunisia e dalla Libia sarebbero sbarcati sulle coste dell'isola italiana di Lampedusa e di Malta. Con la prosecuzione del conflitto in Libia la Commissione ritiene possibile che si verifichi un ulteriore aumento del flusso di persone in fuga dal paese, tra cui sempre più cittadini di altri paesi terzi, in particolare dell'Africa subsahariana, presenti in Libia in quanto migranti o rifugiati. La Libia potrebbe inoltre tornare ad essere uno dei principali paesi di transito per il traffico di migranti irregolari diretti dall'Africa in Europa.

In questo quadro, il 4 maggio 2011 la Commissione europea ha presentato una comunicazione sull'immigrazione (COM(2011)248) nella quale ha illustrato un programma di iniziative di breve e lungo termine intese a migliorare l'efficacia della gestione dei flussi migratori. Sulla base di tale comunicazione, il presente documento si sofferma sulle misure di lungo periodo, volte ad affrontare le cause strutturali della migrazione e si colloca nel quadro più ampio costituito dal Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con i paesi del Sud del Mediterraneo, proposto l'8 marzo 2011 dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, anche all'esame della XIV Commissione.

L'obiettivo generale del dialogo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza consisterà nel sostenere e nell'incoraggiare le riforme – miranti a migliorare la sicurezza – che i paesi partner potrebbero impegnarsi ad attuare, offrendo ai loro cittadini maggiori possibilità di mobilità

verso gli Stati membri dell'UE e affrontando, nel contempo, le cause all'origine dei flussi migratori. Tale dialogo farà parte di un impegno e di un'assistenza più ampi a favore dei paesi del Nord Africa nel quadro della nuova politica europea di vicinato. Con i suoi aspetti tematici e specifici, esso si svolgerà all'interno dei quadri più vasti di dialogo e di relazioni bilaterali, tenendo conto, a livello regionale, della strategia comune Africa-UE e del partenariato Africa-UE in materia di migrazione, mobilità e occupazione.

Il dialogo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza con i paesi del Sud del Mediterraneo sarà avviato in modo graduale, anche tramite lo sviluppo di partenariati per la mobilità e tenendo conto 1) delle relazioni che l'UE intrattiene globalmente con ciascun paese partner, 2) dell'attuale livello di capacità del paese partner di gestire i flussi migratori e 3) della volontà di quest'ultimo di intraprendere un dialogo costruttivo ed efficace volto all'istituzione del partenariato. Su tale base, la Commissione propone di avviare un dialogo con la Tunisia, il Marocco e l'Egitto.

I partenariati per la mobilità saranno opportunamente modulati in funzione della situazione specifica e delle esigenze dei paesi del Sud del Mediterraneo interessati.

Si applicheranno a tal fine i seguenti principi:

**differenziazione:** il dialogo sarà offerto e sviluppato in funzione del merito individuale del paese partner (approccio per paese), tenendo conto della portata dei progressi compiuti, nonché del loro impatto sulle prassi e sull'attuazione delle strategie a livello nazionale;

**bilateralità:** il dialogo sarà concordato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, da un lato, e da ciascun paese partner singolarmente, dall'altro;

**condizionalità:** i risultati previsti nel quadro del dialogo dipenderanno dagli sforzi e dai passi avanti compiuti in tutti i settori (migrazione, mobilità e sicurezza)

e terranno conto anche dei progressi realizzati in ambiti connessi alla *governance*;

**verifica:** i partner concorderanno l'istituzione di un meccanismo efficiente per la verifica dell'attuazione pratica del partenariato, al quale parteciperanno esperti dell'UE e degli Stati membri.

I partenariati per la mobilità, che saranno concertati a livello politico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese partner interessato, dall'altro, dovrebbero riguardare, tutte le misure (legislative od operative) atte a garantire che la circolazione delle persone tra l'UE e il paese partner sia gestita correttamente ed avvenga in condizioni di sicurezza.

Tali misure dovrebbero contribuire a migliorare la capacità di gestione della migrazione e della mobilità delle persone all'interno dei paesi del Sud del Mediterraneo e le loro relazioni con l'Unione europea in tutti i settori dell'approccio globale dell'UE in materia di migrazione, mirante 1) a migliorare l'organizzazione della migrazione legale, 2) a massimizzare l'impatto positivo della migrazione sullo sviluppo e 3) a contrastare efficacemente l'immigrazione clandestina. Il partenariato dovrebbe inoltre includere una serie di misure volte 4) a garantire la promozione e il rispetto dei diritti dei migranti, siano essi cittadini dei paesi partner o di paesi terzi, in transito nel territorio dei paesi partner.

Per quanto concerne l'asilo, i partenariati per la mobilità aumenteranno le possibilità di protezione internazionale nel paese partner. Sarà data inoltre rilevanza alla promozione, negli Stati membri UE, di iniziative in materia di integrazione.

I partenariati di mobilità dovranno includere anche un pacchetto di misure per il potenziamento delle capacità nel paese partner, volte, tra l'altro, a:

ampliare e semplificare l'accesso dei potenziali migranti ai canali di migrazione legale, sulla base di esigenze di manodopera chiaramente identificate nell'UE e in altri paesi di destinazione;

prevedere sistematici scambi di competenze e di migliori prassi tra i servizi pubblici per l'impiego, in modo da contribuire all'elaborazione di programmi efficaci di politica attiva del lavoro nei paesi d'origine, ampliando così i livelli di occupabilità e le prospettive di lavoro dei cittadini dei paesi terzi;

potenziare le capacità del paese partner di contribuire all'organizzazione efficiente ed efficace della migrazione legale, incluse le procedure di assunzione, il riconoscimento delle competenze, il ritorno e il reinserimento dei migranti;

sostenere l'elaborazione e l'attuazione nel paese partner di politiche che promuovano una crescita inclusiva, nonché l'occupazione, l'occupabilità e tutti gli aspetti di un lavoro dignitoso, anche allo scopo di ridurre il fenomeno della fuga dei cervelli;

massimizzare l'impatto della migrazione sullo sviluppo, anche favorendo rimesse a basso costo e la loro canalizzazione verso investimenti sostenibili;

garantire l'applicazione del principio del « non respingimento » e offrire soluzioni durature a coloro che necessitano di protezione internazionale;

elaborare e attuare una legislazione in materia d'asilo nel paese partner, in linea con le norme internazionali, anche tramite la cooperazione con l'UNHCR.

La maggior mobilità sarà ulteriormente garantita dal ricorso ad ulteriori strumenti. In particolare, l'UE offrirà ai paesi partner la possibilità di concludere un accordo di facilitazione del rilascio dei visti, i cui contenuti varieranno comunque in funzione del paese partner. L'accordo sarà concordato caso per caso, ma sosterrà quantomeno la mobilità di studenti, ricercatori e uomini e donne d'affari.

I partenariati per la mobilità potrebbero includere anche programmi specifici miranti a favorire la migrazione per motivi di lavoro tra gli Stati membri interessati e i paesi del Sud del Mediterraneo. Tali

programmi potrebbero permettere: l'adozione di programmi specifici e/o di quadri normativi semplificati per la migrazione circolare (inclusa quella stagionale); il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche professionali e universitarie; la definizione e l'attuazione di quadri normativi che diano maggiori possibilità di trasferimento dei diritti previdenziali acquisiti; un miglior accesso alle informazioni riguardanti l'offerta di lavoro nei mercati degli Stati membri dell'Unione; l'individuazione di misure volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i paesi del Sud del Mediterraneo e gli Stati membri dell'Unione su questioni relative alle competenze e alle modalità per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sviluppando quanto già fatto dalla Fondazione europea per la formazione professionale (ETF).

La maggior mobilità così descritta dipenderà dal rispetto di un certo numero di condizioni preliminari miranti a favorire la creazione di un contesto sicuro in cui la circolazione delle persone possa aver luogo attraverso i canali regolari e secondo le modalità convenute. Le condizioni specifiche che ogni paese dovrà soddisfare varieranno in funzione della valutazione di quanto gli obiettivi concordati mediante il dialogo con ciascun paese partner saranno stati effettivamente realizzati, ma anche in base al livello di cooperazione instaurato da quest'ultimo con l'UE.

Tra le misure specifiche che i paesi partner dovranno attuare si segnalano quelle volte a: istituire dispositivi di rimpatrio volontario; concludere con l'UE accordi di riammissione che includano disposizioni riguardanti la riammissione non solo dei propri cittadini, ma anche di quelli di altri paesi terzi, garantendo nel contempo il pieno rispetto degli obblighi di riammissione preesistenti; concludere un accordo operativo con FRONTEX; potenziare le capacità nel settore della gestione integrata delle frontiere, della sicurezza dei documenti e della lotta alla criminalità organizzata, inclusa la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti; collaborare alla sorveglianza congiunta nel Mediterra-

neo, anche tramite un'eventuale cooperazione nel quadro del progetto EUROSUR, una volta che quest'ultimo sarà definito; dimostrare la volontà di collaborare con l'UE nell'identificare i propri cittadini e i cittadini residenti sul suo territorio, in particolare in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria e a scopi di riammissione ed estradizione; ratificare ed attuare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai protocolli relativi, rispettivamente, alla tratta degli esseri umani e al traffico di migranti.

Per preparare la conclusione di un accordo di partenariato per la mobilità tra l'UE e il paese partner interessato verrà istituito, con la piena partecipazione degli Stati membri, un dialogo a livello di alti funzionari tra l'UE e i paesi in questione che consenta ad entrambe le parti di scambiarsi opinioni, chiarire aspettative ed esigenze e di identificare gli ambiti di cooperazione. Ciò permetterà di predisporre le decisioni da adottare congiuntamente a livello politico.

Come condizioni necessarie ai fini di un'attuazione equa e sostenibile del partenariato per la mobilità, nella fase preparatoria i paesi del Sud del Mediterraneo saranno invitati a compiere progressi per il potenziamento della loro capacità di gestione efficiente del fenomeno migratorio e a contribuire alla creazione di un contesto sicuro per la mobilità. L'Unione europea sosterrà, sia tecnicamente che economicamente, gli sforzi compiuti dal paese partner, anche tramite le sue agenzie (FRONTEX, EASO ed EUROPOL). L'Unione europea dovrà peraltro prevedere ulteriori risorse finanziarie per sostenere i progressi dei paesi del Sud del Mediterraneo desiderosi di potenziare le loro capacità di gestire la migrazione, la mobilità e la sicurezza e di impegnarsi, in questo senso, in una cooperazione a lungo termine.

Accanto allo sviluppo del partenariato per la mobilità, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero considerare, caso per caso, l'ipotesi di migliorare la copertura consolare nella regione, anche tramite

l'istituzione di centri comuni per la presentazione delle domande di visto, finanziati dall'Unione. Occorre inoltre intensificare la collaborazione nell'ambito della cooperazione locale Schengen e utilizzare appieno i miglioramenti concreti e le forme di flessibilità previste dal codice dei visti dell'Unione europea, tra cui la riduzione o l'abolizione dei diritti di visto e il rilascio di visti per ingressi multipli a viaggiatori in buona fede e a categorie specifiche (ad esempio, ricercatori, studenti e uomini e donne d'affari).

Nel lungo periodo, purché venga data efficace attuazione agli accordi riguardanti le facilitazioni dei visti e la riammissione, si potrebbe valutare caso per caso l'ipotesi di compiere passi graduali verso una liberalizzazione dei visti per singoli paesi partner, tenendo conto delle relazioni complessive con tali paesi e a patto che risultino soddisfatte le condizioni necessarie per una mobilità correttamente gestita e sicura.

Accogliendo le proposte contenute nella comunicazione in esame, il Consiglio europeo del 23-24 giugno 2011 ha garantito che saranno sviluppati partenariati con i paesi del vicinato meridionale e orientale nel quadro della politica europea di vicinato. In particolare, una prima fase sarà istituito con i paesi in questione un ampio dialogo strutturato in materia di migrazione, mobilità e sicurezza. Il dialogo dovrebbe essere avviato d'urgenza con i paesi partner che desiderano e sono in grado di confrontarsi in modo costruttivo sui suddetti temi. I partenariati per la mobilità saranno differenziati in funzione dei meriti individuali dei paesi partner, concordati con ciascuno di essi singolarmente, subordinati agli sforzi e ai passi avanti compiuti in tutti i settori (migrazione, riammissione, mobilità e sicurezza) e contempleranno un efficace meccanismo di verifica. Il Consiglio europeo ha ribadito la necessità di studiare come aumentare la parte di finanziamenti destinata a questi settori, nell'ambito delle dotazioni esistenti. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a presentare la sua valutazione dell'approccio globale in ma-



teria di migrazione, che ponga le basi per un quadro programmatico più coerente, sistematico e strategico per le nostre relazioni con tutti i paesi terzi interessati e comprenda proposte concrete per lo sviluppo dei partenariati chiave dell'Unione, dando priorità all'intero vicinato dell'Unione.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale.**

COM(2011)200 def.

(Parere alla III Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, evidenzia come il documento in esame – sul quale la Commissione è chiamata a dare un parere alla Commissione affari esteri – assuma una particolare importanza alla luce degli eventi di trasformazione in atto nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Al momento le relazioni di tali Paesi con l'Unione europea rientrano nella Politica europea di vicinato (PEV), in corso di revisione, e nella competenza dell'Unione per il Mediterraneo, la cui inefficacia è ad oggi sotto gli occhi di tutti.

Prima di entrare nel merito del documento, intende richiamare l'attenzione su una questione di carattere politico più generale. Il documento, che promuove una sinergia a livello europeo, esprime la sostanziale buona volontà della Commissione europea di dare un segnale di interesse per un'area così strategicamente importante per l'Europa, ma rimane un segnale debole, soprattutto in considerazione della pressoché totale mancanza d'iniziativa

che le Istituzioni dell'Unione hanno dimostrato verso la sponda Sud del Mediterraneo. La crisi esplosa in alcuni Paesi dell'Africa settentrionale e in Medio Oriente rappresenta, infatti, un'ennesima conferma del fatto che l'Europa non riesce a condurre una politica estera e di sicurezza condivisa, quando invece la presenza forte dell'Europa sugli scenari internazionali potrebbe essere decisiva per gestire le situazioni di crisi, specie quando si tratta di aree geografiche particolarmente vicine al nostro continente. La debolezza dimostrata dalle Istituzioni europee, e la dimensione intergovernativa della politica estera e di sicurezza hanno favorito l'emergere di interessi, se non di egoismi nazionali. Indubbiamente la costruzione di una politica estera e di sicurezza comune e in modo più ampio, di una più efficace azione esterna dell'UE costituisce la tappa più importante e impegnativa del processo di consolidamento dell'integrazione europea, e dunque non a caso suscita resistenze e timori da parte di coloro che intendono salvaguardare a tutti i costi l'autonomia dei singoli Stati membri. Occorre tuttavia prendere atto che questa è una sfida ineludibile per l'Europa, se non intende vedersi relegata ad un ruolo marginale nelle vicende internazionali, soprattutto anche nelle zone di vitale interesse come il Mediterraneo.

Passando quindi ad illustrare il merito del documento, segnala che la comunicazione ricorda brevemente il contributo fornito dall'UE nel brevissimo termine, per rispondere alle sfide immediate emerse nei paesi meridionali vicini, in particolare le difficoltà umane e i flussi migratori. La Commissione ha già stanziato 30 milioni di euro per far fronte al fabbisogno umanitario più urgente degli sfollati; ha inoltre mobilitato i propri strumenti per sostenere l'Italia, e se necessario altri Stati membri, nell'eventualità di un arrivo in massa di migranti. Questa risposta comprende misure operative, quali l'operazione congiunta di Frontex HERMES 2011 e, all'occorrenza, un'assistenza finanziaria.

Dopo la risposta immediata, è necessario secondo la Commissione e l'Alto



Rappresentante (AR) proporre strumenti per conseguire obiettivi a più lungo termine, quali democrazia, Stato di diritto e crescita inclusiva, sostenendo i paesi che hanno la capacità e la volontà di avviare le riforme in tali ambiti.

Modificando l'approccio tenuto finora dall'UE verso la regione, il partenariato si deve infatti incentrare su progressi concreti e su un'impostazione chiaramente basata su incentivi, differenziata a seconda delle esigenze e delle specificità dei singoli paesi, e secondo un approccio « *more for more* »: i partner che avanzano più rapidamente sulla via delle riforme politiche ed economiche dovrebbero poter contare su un maggiore sostegno da parte dell'UE; gli aiuti saranno riassegnati o ridestinati per quanti invece non fanno progressi o si disimpegnano dai piani di riforma concordati.

L'impegno verso elezioni libere ed eque, oggetto di un'adeguata osservazione sarà il requisito per poter accedere al partenariato ma significherà anche una più stretta cooperazione nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e un maggior lavoro congiunto nelle sedi internazionali su questioni d'interesse comune. L'UE continuerà ad offrire il suo impegno e il suo sostegno per la risoluzione pacifica delle controversie negli Stati della regione e tra di essi.

I paesi partner che attuano le riforme necessarie possono aspettarsi la ripresa dei negoziati sugli accordi di associazione, in vista di arrivare allo « status avanzato », che consente di rafforzare significativamente il dialogo politico e moltiplicare le relazioni tra il paese partner e le istituzioni dell'UE.

Su tali basi Commissione e AR illustrano le proposte nei settori individuati come prioritari:

democrazia e sviluppo istituzionale: l'UE è pronta a sostenere il processo democratico e le riforme costituzionali. La riforma giudiziaria, l'aumento della trasparenza e la lotta alla corruzione sono particolarmente importanti per questo processo, sia per incentivare gli investimenti economici esteri e nazionali che per

modificare in modo tangibile la vita quotidiana della popolazione;

affrontare le sfide della mobilità: i contatti interpersonali sono importanti per promuovere la comprensione reciproca e l'attività commerciale, con effetti positivi per lo sviluppo culturale ed economico dell'intera regione mediterranea e per l'integrazione dei migranti nell'Unione europea;

promuovere uno sviluppo economico inclusivo: secondo la Commissione e l'AR le tensioni verificatesi in diversi paesi del Mediterraneo meridionale sono indiscutibilmente legate alle carenze economiche. La maggior parte delle economie è infatti caratterizzata da una distribuzione non equa della ricchezza, riforme socioeconomiche insufficienti, scarsa creazione di posti di lavoro, sistemi di istruzione e formazione carenti, che non producono le competenze richieste dal mercato del lavoro, e un basso livello di integrazione commerciale regionale. I paesi della regione devono dunque rilanciare le proprie economie per conseguire una crescita sostenibile e inclusiva, lo sviluppo delle zone più povere e la creazione di posti di lavoro;

ottimizzare l'impatto del commercio e degli investimenti: per poter sfruttare appieno il potenziale del commercio e degli investimenti esteri diretti occorre un clima imprenditoriale sano, il che comporta un potenziamento dello Stato di diritto e dell'apparato giudiziario, misure di lotta contro la corruzione e un riesame delle procedure amministrative;

migliorare la cooperazione settoriale: la Commissione e l'AR propongono di istituire la Comunità UE-Mediterraneo meridionale dell'energia, auspicando di aprire una prospettiva concreta di integrazione – differenziata e graduale – del Mediterraneo meridionale nel mercato interno UE dell'energia; aumentare la partecipazione ai programmi sull'istruzione; sostenere agricoltura e sviluppo rurale; promuovere internet e le tecnologie della comunicazione;

assistenza finanziaria: la Commissione e l'AR evidenziano la necessità di riorientare i programmi bilaterali di assistenza. A titolo dello Strumento europeo di vicinato e partenariato, i paesi vicini del bacino meridionale del Mediterraneo possono contare su circa 4 miliardi di euro fino alla fine del 2013. La maggior parte di questo sostegno prende la forma di programmi di assistenza bilaterali. Molti dei programmi in corso o in cantiere riguardano le tre priorità del «partenariato», ma l'ampiezza dei recenti sviluppi registrati nella regione esige un riesame completo, in consultazione con i paesi partner, degli aiuti UE, che non può escludere un loro riorientamento, come già sta avvenendo con Tunisia ed Egitto, a quali è stata assicurata la disponibilità dell'UE ad operare la revisione dei programmi bilaterali 2011-2013. Oltre a ciò, si richiede la fornitura di finanziamenti supplementari, utilizzando le risorse dell'attuale bilancio dell'UE e incoraggiando gli investimenti del settore privato dell'UE. A tal fine, la Commissione continuerà a fornire un sostegno finanziario per l'erogazione di prestiti provenienti dal Fondo euromediterraneo d'investimento e di partenariato (varato il 18 ottobre 2002, con l'incarico di gestire i finanziamenti messi a disposizione dalla Banca europea degli investimenti a favore dei paesi mediterranei), e da altri istituti finanziari internazionali, tramite il Fondo investimenti per la politica di vicinato, che fornisce sostegno sotto forma di sovvenzioni agli investimenti nelle infrastrutture e allo sviluppo del settore privato.

Osserva, nel complesso, che sembra di poter rilevare che la comunicazione resti insoddisfacente quanto a capacità incisiva, soprattutto perché improntata su un'analogia tra la situazione nei Paesi arabi e quanto avvenne nei Paesi dell'Est europeo a seguito del crollo dell'Unione Sovietica. Si tratta di un paragone infondato: nel primo caso il motore degli avvenimenti fu la prospettiva di adesione all'Europa, che manca del tutto rispetto al caso dei Paesi arabi. Con il crollo del Muro di Berlino e

la fissazione dei noti criteri di Copenaghen i Paesi dell'Est europeo avviarono spontaneamente un processo di trasformazione e modernizzazione non del tutto condizionato dalle iniziative o dalle misure di incentivazione promosse dall'Unione europea. Mi sembra dunque legittimo il dubbio che la capacità di cooperazione dell'Unione europea possa sortire effetti alquanto limitati.

Il documento evidenzia come il partenariato per la democrazia e la prosperità dovrebbe poggiare su tre pilastri fondamentali: sostegno mirato alla trasformazione democratica e allo sviluppo istituzionale, con particolare attenzione a diritti umani, riforme costituzionali e giudiziarie e lotta alla corruzione; stretto sostegno alla società civile, soprattutto ai giovani; rilancio della crescita economica, dello sviluppo e la creazione di posti di lavoro, segnatamente mediante un sostegno alle piccole e medie imprese. Per il nuovo partenariato la comunicazione propone un'impostazione basata sugli incentivi e caratterizzata da una marcata differenziazione, destinando maggiori aiuti ai paesi che portano avanti con decisione e celerità il processo di riforma, penalizzando quanti invece non fanno progressi o si disimpegnano dai piani di riforma concordati. Tale strategia è probabilmente destinata a produrre scarsi risultati, anche se è oggettivamente complicato elaborare strumenti di intervento più incisivi.

In generale, il documento in esame attesta l'ambizione dell'Europa a fronte di misure limitate al livello economico, la cui adeguatezza al problema resta da dimostrare. Il rischio è che la comunicazione prelude ad un ennesimo emergere della debolezza politica dell'Unione europea.

Desidera, infine, segnalare che il 25 maggio scorso l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'UE, Catherine Ashton, e il Commissario per l'allargamento e la politica di vicinato, Stefan Füle, hanno presentato la comunicazione «Una nuova risposta ad un vicinato in mutamento». La comunicazione risponde alla necessità di dare una nuova impostazione alla Politica europea

di vicinato (PEV), inaugurata dall'UE nel 2003 e rivolta ai nuovi Stati indipendenti (Bielorussia, Moldavia, Ucraina), ai paesi del Mediterraneo meridionale (Algeria, Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia) e agli Stati del Caucaso (Armenia, Azerbaigian e Georgia). Come indicato nella comunicazione, la necessità di una nuova impostazione è stata evidenziata innanzi tutto dai recenti avvenimenti verificatisi nei paesi lungo il bacino meridionale del Mediterraneo. Secondo l'AR e la Commissione, il rovesciamento di regimi repressivi di lungo corso in Egitto e Tunisia, il conflitto militare in atto in Libia, il recente violento giro di vite registrato in Siria, la repressione costante in Bielorussia e i conflitti irrisolti che si protraggono nella regione, compreso in Medio Oriente, chiedono di guardare con occhi nuovi alle relazioni dell'UE con i paesi vicini. D'altro canto occorre sostenere i progressi incoraggianti di altri paesi vicini, come la Repubblica di Moldavia nel suo impegno di riforma, l'Ucraina nei negoziati dell'accordo di associazione oppure il Marocco e la Giordania con il loro annuncio di riforme costituzionali.

Il documento sviluppa ulteriormente la comunicazione in esame, ma non supera il limite di paragonare una possibile strategia verso i Paesi del Mediterraneo con quella – con caratteristiche del tutto diverse – nei confronti dei Paesi dell'Europa orientale.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Comunicazione sul riesame dello « Small Business Act » per l'Europa.**

**COM(2011)78 def.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Attività produttive sulla Comunicazione della Commissione europea relativa al riesame dello *Small Business Act* per l'Europa (COM(2011)78), presentata lo scorso 23 febbraio. Ricordo che la X Commissione ha già iniziato l'esame del documento nella seduta del 25 maggio scorso e ha svolto alcune audizioni in materia.

La comunicazione in esame mira a valutare i progressi nell'attuazione dello *Small Business Act* (SBA), ad affrontare i maggiori ostacoli alla crescita delle piccole e medie imprese e a delineare nuove misure in risposta ai problemi posti dall'attuale contesto economico. Ricorda che lo *Small Business Act* (SBA), che costituisce la principale iniziativa politica dell'UE a favore delle PMI, comprende dieci principi e una serie di azioni concrete per migliorare l'ambiente normativo, amministrativo ed economico e sostenere le PMI europee; i tre principali obiettivi dello SBA sono individuati nei seguenti: garantire l'accesso al finanziamento, sfruttare pienamente i benefici offerti dal mercato unico e legiferare con intelligenza.

Sul documento in esame si è già espresso il Parlamento europeo con una risoluzione dello scorso 12 maggio che accoglie favorevolmente le proposte formulate dalla Commissione nella sua comunicazione, sottolineando, in particolare, l'importanza dell'*e-government* e richiamando la necessità che gli Stati membri evitino, in sede di trasposizione nel diritto nazionale, la prassi di introdurre regolamentazioni aggiuntive, oltre a quelle imposte dalla legislazione UE (c.d. « gold-plating »). Il Consiglio competitività del 30 e 31 maggio ha inoltre discusso la comunicazione, individuando nelle conclusioni, quali assi principali da trattare in via prioritaria, i seguenti: legiferare con intelligenza, accesso ai finanziamenti, migliore l'accesso ai mercati interni e internazionali, capacità imprenditoriale e potenziamento della governance.

Il tema delle PMI è oggetto anche di ulteriori più recenti interventi dell'Unione europea. L'Atto per il mercato unico (COM(2011)206), presentato lo scorso 13 aprile, in particolare, riserva una specifica attenzione alla promozione delle PMI sotto il profilo dell'accesso delle PMI ai finanziamenti, del miglioramento del quadro normativo per le imprese e del quadro normativo sugli appalti pubblici. Anche il programma di 18 mesi delle Presidenze UE polacca, danese e cipriota prevedono ulteriori iniziative volte a rafforzare le PMI tra le quali: dare seguito all'iniziativa relativa al « Forum sul finanziamento delle PMI » istituito nel 2010; rafforzare gli effetti degli strumenti finanziari delle PMI nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP); avviare i lavori sulla proposta che la Commissione dovrebbe presentare nell'ultimo trimestre del 2011 per potenziare il sostegno alle PMI europee sui mercati dei paesi terzi.

Passando al merito della revisione dello SBA, la comunicazione si sofferma in primo luogo sui progressi compiuti dalla Commissione sul piano normativo (tra cui si richiama l'avvio dell'uso del « test PMI » nelle sue valutazioni di impatto) e a livello di misure e azioni concrete, nonché sugli sviluppi negli Stati membri. Con riferimento a tale ultimo profilo, in un apposito allegato vengono forniti, a titolo esemplificativo, alcuni esempi di buone pratiche negli Stati membri nell'attuazione dei 10 principi dello SBA. L'Italia viene citata in particolare con riferimento all'attuazione dei principi: *Think small first* (viene richiamata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2010 sull'attuazione dello SBA, l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente composto di ministeri, camere, organizzazioni imprenditoriali, regioni e un membro italiano del Comitato economico e sociale europeo, per monitorare l'attuazione dello SBA e la pubblicazione su internet del rapporto annuale 2010 sull'attuazione dello SBA); Competenze e innovazione (con particolare riferimento alla legge 112/2010 che disciplina le reti di società e prevede per esse agevolazioni fiscali, amministrative e

finanziarie, favorendo la creazione di reti di PMI innovative); Promuovere l'imprenditorialità (in particolare con riferimento ai programmi che promuovono l'imprenditorialità femminile); Accesso al credito (con riferimento in particolare al sostegno pubblico a sistemi di garanzia); Mercato unico (con riferimento alla creazione di sportelli unici operativi e all'esistenza di un sito web in inglese); Sostegno all'internazionalizzazione (con riferimento alle strategie di accesso ai mercati e la partecipazione a fiere commerciali).

Per quanto riguarda gli obiettivi del riesame, la Commissione in primo luogo indica la semplificazione del contesto normativo e amministrativo. In tale ambito, la comunicazione prospetta l'ulteriore applicazione del « test PMI » nella sua procedura di valutazione d'impatto, la necessità di accrescere l'uso di soluzioni di *e-government* e di promuovere l'*e-procurement* transfrontaliero, l'esigenza di ridurre le norme aggiuntive introdotte in fase di recepimento delle direttive europee. La Commissione inoltre preannuncia la presentazione, entro ottobre 2011, di una proposta per la semplificazione degli obblighi di trasparenza e di dichiarazione per le piccole società quotate.

Con riferimento al cruciale aspetto del finanziamento delle PMI, la Commissione invita gli Stati membri a facilitare l'accesso delle PMI ai fondi strutturali, ad adottare soluzioni del tipo « mediatore creditizio » per facilitare ulteriormente il dialogo tra le PMI e gli istituti di credito, a superare le incoerenze nel trattamento fiscale, a creare uno sportello unico a cui le PMI possano rivolgersi per chiedere sovvenzioni europee, nazionali e locali. La Commissione preannuncia inoltre la presentazione di una serie di proposte in particolare in materia di: miglioramento dell'accesso delle PMI al finanziamento (compreso l'accesso al capitale di rischio e ai mercati dei capitali); semplificazione degli attuali strumenti finanziari innovativi (che comprendono il meccanismo di garanzia per le PMI e lo strumento di finanziamento a rischio condiviso nella prossima proposta complessiva sul quadro



finanziario pluriennale post-2013); quadro strategico comune per le spese di ricerca e innovazione dopo il 2013; iniziative per consentire ai fondi di capitale di rischio stabiliti in uno Stato membro di funzionare e investire liberamente nell'Unione europea.

Rispetto all'obiettivo dell'accesso al mercato per le PMI, la Commissione pone la necessità della semplificazione della disciplina degli appalti pubblici (che rappresentano il 17 per cento del PIL dell'UE), dell'adozione di misure volte a facilitare il recupero dei crediti transfrontalieri e a garantire alle PMI condizioni ottimali per gli scambi commerciali transfrontalieri, anche via internet. La Commissione informa inoltre che è in corso di predisposizione una proposta legislativa per l'adozione nell'UE di forme alternative di composizione delle controversie (con l'eventuale creazione di un sistema europeo di composizione on-line delle controversie relative a transazioni commerciali per via elettronica) e preannuncia ulteriori misure, tra cui l'adozione entro il 2012 di una decisione per garantire il riconoscimento reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettroniche nell'UE. La comunicazione inoltre si sofferma sulle nuove opportunità che possono derivare alle PMI dell'UE dalla globalizzazione dei mercati, evidenziando l'esistenza di un enorme potenziale di mercato non ancora sfruttato, in particolare nei paesi del cosiddetto gruppo BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), nel quale operano solo il 7-10 per cento delle PMI esportatrici dell'UE. Con riferimento a tale ultimo aspetto, la Commissione preannuncia la presentazione entro il 2011 di una nuova strategia di sostegno alle PMI europee nei mercati al di fuori dell'Unione europea e di una strategia per i cluster e le reti competitivi su scala mondiale.

La Commissione sottolinea anche il ruolo delle PMI nella transizione verso una crescita efficiente sul piano delle risorse, soffermandosi in particolare sull'attuazione del nuovo piano per l'efficienza energetica e preannunciando un piano d'azione per l'eco-innovazione che presti

particolare attenzione alle PMI nel promuovere la creazione di reti, tecnologie a basse emissioni di carbonio e innovazioni efficienti.

In relazione poi al tema dell'occupazione nell'attuale contesto di crisi economica, la comunicazione evidenzia la necessità di semplificazione degli adempimenti amministrativi e delle procedure di liquidazione in caso di fallimento, preannunciando tra l'altro una serie di raccomandazioni in relazione al tema dei fallimenti e della seconda opportunità per gli imprenditori falliti e un'iniziativa riguardante in modo specifico le imprese che perseguono obiettivi sociali. In tale contesto, la Commissione invita gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni del piano d'azione SBA sulla riduzione dei tempi e costi necessari per la creazione di un'impresa, del tempo necessario per ottenere licenze e permessi per esercitare la specifica attività di un'impresa, sulla riduzione dei termini per la riabilitazione e la liquidazione dei debiti dopo il fallimento.

Non di minore rilievo infine, la necessità segnalata dalla Commissione di una *governance* forte da realizzare attraverso la raccolta di dati per una corretta valutazione dei progressi compiuti, e di un monitoraggio delle politiche della competitività degli Stati membri, anche attraverso il rafforzamento del coinvolgimento delle parti interessate e la partecipazione attiva delle PMI interessate all'attuazione dello SBA.

Conclude, infine, con un richiamo alla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2011, in corso di esame parlamentare, che annette speciale importanza alla revisione dello *Small Business Act*. Il Governo si sofferma sui due aspetti da un lato, dell'introduzione della definizione di micro, piccola e media impresa, con la previsione di misure specifiche in applicazione del principio pensare prima di tutto in piccolo; dall'altro, di una maggiore attenzione al concetto di passaggio generazionale, al fine di individuare in maniera più efficace le imprese potenzialmente innovative. Ulteriori misure prospettate nella relazione program-

matica a favore delle PMI riguardano, da un lato, l'aggregazione verso imprese di maggiori dimensioni (tema ritenuto di importanza strategica nella definizione delle politiche industriali nazionali, da realizzare sia attraverso misure normative sia attraverso l'introduzione e promozione di politiche nazionali e regionali per la formazione di rete di imprese), dall'altro, il sostegno all'attività innovativa attraverso la promozione dell'utilizzo di meccanismi di sostegno automatici, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni, quali il credito d'imposta ricerca e sviluppo.

Richiama infine, la necessità di procedere entro la settimana dell'11 luglio, all'approvazione di un parere sull'atto, che si riserva di formulare, tenuto conto che la X Commissione, assegnataria dell'atto in sede primaria, è in procinto di concluderne l'esame.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico. S. 863 (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	189
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	193
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza. S. 2422 (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ..	191
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	194

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico. S. 863.**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 giugno scorso.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta, ravvisa l'opportunità di prevedere una serie di condizioni da apporre al parere che la Commissione è chiamata ad esprimere. In particolare,

reputa utile che siano introdotte nel testo norme di salvaguardia dei presidi farmaceutici esistenti prevalentemente nei centri minori o territorialmente disagiati, anche attraverso la differenziazione dei parametri sulla popolazione e sulle distanze. Ritiene necessario altresì che siano salvaguardati gli esercizi parafarmaceutici esistenti chiarendo tuttavia la disciplina inerente agli eventuali esercizi futuri con contingentamento e con vincoli sul titolare e sul numero di esercizi, nonché che siano meglio precisate le specialità medicinali dispensabili delle parafarmacie previa revisione delle stesse da parte dell'AIFA. Considera utile che siano assegnati agli enti locali, qualora ne facciano richiesta, i nuovi esercizi di farmacia e parafarmacie nei casi di mancato espletamento di concorsi e del mancato esercizio giuridico della prelazione e che siano incentivati i servizi presso le farmacie, attraverso attività socio-sanitarie erogabili attraverso la rete degli esercizi farmaceutici. Reputa quindi necessario rivedere la possibilità della distribuzione diretta, da parte dei servizi sanitari regionali attraverso le

aziende sanitarie ed ospedaliere, di farmaci e presidi con l'obiettivo della razionalizzazione della spesa.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) sottolinea che il testo in esame contraddice apertamente l'impostazione che in materia si era affermata in sede di accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, soprattutto in relazione alle caute forme di liberalizzazione del settore che dovrebbero attuarsi preservando rigorosamente la vigilanza ed i controlli sulle farmacie e parafarmacie. Al riguardo esprime forti riserve sulla prevista possibilità di vendita dei farmaci in locali o supermercati in cui sia assente la figura del farmacista. Aggiunge che la disciplina recata dal provvedimento viola decisamente le competenze legislative delle regioni e a tal proposito richiama i contenuti del parere contrario espresso sull'articolato dalle autonomie regionali in sede di Conferenza delle regioni. Valuta negativamente il testo in quanto contempla una regolamentazione eccessivamente dettagliata e lesiva della competenza concorrente regionale. Sostiene che il profilo della distribuzione sul territorio delle farmacie vada rimesso alla competenza piena delle regioni e debba essere comunque parametrato non soltanto alla densità della popolazione locale bensì soprattutto alle specifiche peculiarità del territorio considerato. Esprime preoccupazione per l'affermazione della esclusività della distribuzione al pubblico dei medicinali ad eccezione dei farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione medica. Ricorda che tale principio di esclusività era stato superato dalla legge n. 405 del 2001, che consentiva alle regioni di disporre la distribuzione diretta agli assistiti dei farmaci. Fa notare che la nuova disciplina implicherebbe peraltro un aumento di oneri cui difficilmente si potrebbe far fronte in considerazione dell'attuale carenza di risorse pubbliche da destinare al comparto sanità. Esprime quindi rilievi critici in relazione alla previsione, di cui all'articolo 20, comma 1, di un concorso straordinario per soli titoli che le regioni dovrebbero indire entro soli

tre mesi dall'approvazione della legge, salvo il potere sostitutivo del Governo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur condividendo le osservazioni formulate dalla senatrice Bassoli, ritiene che le considerazioni svolte dal relatore possano ampiamente rispondere ai predetti rilievi.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) segnala che in Commissione sanità al Senato è in corso una discussione in merito al nuovo Piano sanitario; ravvisa quindi l'opportunità che le tematiche in oggetto possano essere ulteriormente approfondite in un provvedimento di più ampio respiro. Ritiene necessario che le parafarmacie, in quanto presidi sanitari a tutti gli effetti, distribuiscano farmaci in presenza della figura del farmacista.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che siano salvaguardate le competenze e le funzioni delle autonomie regionali ed in tal senso dichiara la sua contrarietà sul testo in esame, di cui valuta negativamente la portata e le finalità.

Il deputato Giovanni DIMA (Pdl), *relatore*, rileva che occorre potenziare il collegamento tra presidi sanitari e singole realtà territoriali. Si dichiara concorde con la proposta di aumentare il previsto termine di soli tre mesi entro cui le regioni devono indire i concorsi straordinari di cui all'articolo 1, comma 20. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur apprezzando l'intento del relatore di recepire le istanze emerse nel corso del dibattito, segnala che la Conferenza delle regioni ha espresso un parere contrario sul testo in esame. Sostiene l'esigenza che si determini una maggiore collaborazione ed uno stretto coordinamento tra lo Stato ed i diversi livelli di governo del territorio su materie in cui sono coinvolte compe-

tenze legislative attribuite alle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione. Ritiene altresì opportuno che non si proceda all'esame di provvedimenti che ledono apertamente le attribuzioni delle autonomie regionali. Per tali motivi, esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza.**

**S. 2422.**

(Parere alla 13ª Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ugo LISI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza. Evidenzia che il provvedimento intende fornire un chiarimento normativo in ordine a problemi di interpretazione emersi in fase di attuazione della predetta legge. Sottolinea che, ai sensi della vigente normativa, i cacciatori sono autorizzati alla caccia nelle rispettive riserve di appartenenza e secondo i regolamenti locali, salvo la possibilità di chiedere « permessi d'ospite » in altri ambiti di diverse regioni ed ottenerne i rispettivi consensi. Segnala che in alcune regioni, a cacciatori regolarmente muniti di autorizzazioni, sono state irrogate sanzioni dalle autorità di controllo venatorio,

sulla base di una lettura restrittiva del comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, che recita: « Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata ». Rileva che sulla base del menzionato articolo è stata dichiarata l'irregolarità dei cacciatori provenienti dalla « zona Alpi » che cacciavano, ancorché muniti di regolari permessi, in zone diverse dalle Alpi. Osserva che il testo in esame intende sancire la possibilità di cacciare in ambiti diversi se a ciò autorizzati dai rispettivi organi di gestione locali mediante la modifica del predetto articolo 12, comma 5, prevedendosi la soppressione della dicitura contestata « in via esclusiva ». Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), nel rilevare che la disciplina in oggetto prevede una opportuna differenziazione tra ambiti territoriali e modalità di svolgimento dell'attività venatoria, esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel segnalare che la competenza sulla materia oggetto del provvedimento è chiaramente assegnata alle regioni dal Titolo V della Costituzione, rammenta che l'orientamento dei gruppi parlamentari della Commissione agricoltura alla Camera è nel senso di non apportare singole e frammentarie modifiche alla legge n. 157 del 1992.

Il deputato Ugo LISI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di parere da lui presentata pone l'attenzione sul necessario coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della norma. Aggiunge che il prov-

vedimento intende precisare la portata della disposizione cui si riferisce al fine di risolvere i problemi interpretativi che si sono verificati in talune regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) deplora il frammentario e disomogeneo intervento del legislatore in materia di attività venatoria. Sostiene che la legge sulla caccia andrebbe sottoposta ad una revisione organica al fine di adeguare l'attuale normativa alle esigenze di tutela del territorio e dell'agricoltura.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), pur condividendo l'esigenza di pervenire ad una riforma complessiva ed organica della legge sulla caccia, ravvisa l'opportunità di apportare specifici interventi che possano migliorare singole disposizioni della legge. In tal senso valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano  
e di riordino dell'esercizio farmaceutico (S. 863).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 863, in corso di esame presso la 12ª Commissione del Senato, recante disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla materia « tutela della salute » che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientra in ambiti di competenza regionale concorrente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) siano introdotte norme di salvaguardia dei presidi farmaceutici esistenti prevalentemente nei centri minori o territorialmente disagiati, anche attraverso la differenziazione dei parametri sulla popolazione e sulle distanze;

2) siano salvaguardati gli esercizi parafarmaceutici esistenti chiarendo tuttavia la disciplina inerente agli eventuali esercizi futuri con contingentamento e con vincoli sul titolare e sul numero di esercizi, analogo alla farmacia, e sia previsto altresì che il numero complessivo tra le due fattispecie, in varie forme detenuto anche in minoranza, abbia lo stesso tetto;

3) siano meglio precisate le specialità medicinali dispensabili delle parafarmacie previa revisione delle stesse da parte dell'AIFA; in ogni caso sia previsto l'obbligo della presenza del farmacista anche negli esercizi parafarmaceutici;

4) siano assegnati agli enti locali, qualora ne facciano richiesta, i nuovi esercizi di farmacia e parafarmacie nei casi di mancato espletamento di concorsi e del mancato esercizio giuridico della prelazione;

5) siano assegnati agli enti locali i nuovi esercizi di farmacia e parafarmacia nei centri commerciali e nella grande distribuzione;

6) siano incentivati i servizi presso le farmacie, attraverso attività socio-sanitarie erogabili attraverso la rete degli esercizi farmaceutici;

7) sia prevista la rivalutazione della possibilità della distribuzione diretta, da parte dei servizi sanitari regionali attraverso le aziende sanitarie ed ospedaliere, di farmaci e presidi con l'obiettivo della razionalizzazione della spesa;

8) sia previsto che, al comma 20 dell'articolo 1, le iniziative per l'indizione del concorso straordinario ivi contemplato siano adottate dalle regioni e province autonome entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in luogo dei tre mesi fissati dalla disposizione.

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza (S. 2422).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 2422, in corso di esame presso la 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento, l'attività venatoria, rientra tra le materie di competenza regionale ma appare strettamente connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e

dell'ecosistema », di esclusiva pertinenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate nella specifica regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza.



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	195
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	195

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 6 luglio 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.*

#### **La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.**

**Atto n. 365.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente e relatore*, segnala che sulla base dell'attività istruttoria finora svolta sul provvedimento da parte della Commissione, sia mediante le audizioni effettuate che attraverso incontri informali con esperti della materia, sono emersi numerosi aspetti sui quali appare necessario uno specifico approfondimento, al fine di giungere ad un parere che, come accaduto per i precedenti schemi di decreto legislativo già esaminati, realizzi un miglioramento ed un arricchimento del testo trasmesso dal Governo.

Il primo di tali aspetti concerne il regime sanzionatorio nei confronti del presidente della Giunta regionale, per il quale oltre al richiamo ora previsto al meccanismo della rimozione di cui dall'articolo 126 della Costituzione andrebbe considerata l'opportunità di far riferimento anche all'articolo 120 della Carta costituzionale, stante la necessità di prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi di quelli del presidente rimosso; ciò anche al fine di poter prendere in considerazione l'eventualità di affidare tali poteri ad un organo commissariale a composizione collegiale, ovviamente ristretta, qualora risultasse inidonea la sola figura del commissario *ad acta* previsto dal comma 5 del-

l'articolo 2. Sempre con riguardo alle sanzioni riterrebbe preferibile, in luogo della sanzione indiretta costituita dalla decurtazione del rimborso elettorale prevista dal comma 4 dello stesso articolo, il ricorso all'istituto della incandidabilità, che, oltre ad essere più lineare e diretto nei confronti dell'interessato, rientra nella competenza legislativa statale. L'incandidabilità dovrebbe avere una durata significativa, in ogni caso non minore ad un periodo almeno decennale, o preferibilmente maggiore. Osserva poi come sussistano molte questioni da risolvere in ordine alle forme premiali connesse ai risultati dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, con riguardo soprattutto al legame posto dal provvedimento all'articolo 12 tra tali risultati e l'accesso delle regioni al fondo perequativo. Occorrerà pertanto chiarire bene i meccanismi che presiederanno ai criteri da utilizzare per individuare il livello di evasione fiscale in ogni singola regione, e nel contempo curare la coerenza tra questa forma premiale (ma anche sanzionatoria, per le regioni la cui azione di contrasto risulterà poco efficace) e l'osservanza della delega in ordine alla garanzia di finanziamento dei fabbisogni per i livelli essenziali delle prestazioni.

Ritiene inoltre necessario prevedere una chiara separazione delle responsabilità degli amministratori entranti rispetto a quelli della precedente consiliatura, introducendo norme che realizzino quella che si potrebbe chiamare «zona cuscinetto», tesa ad evitare, in particolare per situazioni talvolta nascoste, quali i debiti fuori bilancio, che l'eredità negativa delle passate gestioni si scarichi sulla nuova gestione, ostacolando in tal modo anche il funzionamento del complessivo sistema sanzionatorio e premiale che si vuole introdurre. Segnalata poi l'opportunità di ricondurre alcuni elementi terminologici a formulazioni normativamente più chiare, per cui in luogo del riferimento al fallimento politico e all'inventario riterrebbe preferibile l'utilizzo delle parole «responsabilità» e «relazione», osserva come quest'ultima costituisca un elemento fondamentale per l'efficace dispiegarsi della tra-

sparenza amministrativa cui è finalizzato lo schema di decreto; pertanto essa andrebbe predisposta in tempi meglio adeguati, rispetto a quanto ora previsto, con riguardo alla data di indizione dei rinnovi elettorali. Precisa altresì che a proprio avviso lo scopo della massima informazione ai cittadini-elettori sullo stato dei conti degli enti territoriali non appare sufficientemente garantito dal solo inventario/relazione finale, ma necessiterebbe di una documentazione, opportunamente certificata, con cadenza periodica, ad esempio semestrale. Qualora tale proposta presenti difficoltà applicative potrebbe eventualmente prevedersi almeno una documentazione di metà mandato — che peraltro necessiterebbe di una norma transitoria per le consiliature in corso — fermo restando che alla luce del recente provvedimento sull'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali alcune informazioni andranno fornite nei rendiconti annuali. Nel rammentare infine l'opportunità di un aggiornamento della disciplina sul dissesto degli enti locali, cede la parola all'altro relatore per l'esposizione degli ulteriori aspetti del provvedimento.

Il deputato Antonio MISIANI (PD), *relatore*, nel sottolineare l'importanza e la delicatezza del provvedimento in esame nel processo di attuazione del federalismo fiscale e per gli effetti di ricaduta dei meccanismi sanzionatori e premiali sul piano dei rapporti tra i diversi livelli di governo, rispetto al quale ricorda il mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, reputa necessaria una seria attività di analisi finalizzata al miglioramento del testo e al superamento dei limiti e delle criticità che esso presenta.

Evidenzia in primo luogo la necessità di un coordinamento tra quanto previsto dallo schema di decreto e la disciplina dettata dal decreto-legge relativo alla manovra con riferimento al sistema sanzionatorio e premiale del patto di stabilità interno.

Per quanto riguarda i meccanismi sanzionatori, nel rilevare preliminarmente il

tono eccessivamente propagandistico dei termini adottati nel decreto, espone alcuni profili di problematicità circa l'inventario di fine legislatura previsto dall'articolo 1, che, concordando con quanto già esposto dal presidente La Loggia circa l'utilizzo di un termine più appropriato, andrebbe altresì reso obbligatorio per tutte le regioni indipendentemente dal disavanzo sanitario ed esteso ai settori diversi dalla sanità. Richiama a tale proposito quanto emerso nel corso dell'audizione della Corte dei conti, secondo la quale l'inventario di fine legislatura regionale può essere considerato come una rendicontazione di natura pubblicistica, non in senso giuridico stretto, ma come un documento che ha la portata di una dichiarazione di ciò che è stato fatto, dalla quale non discendono direttamente effetti giuridici.

Rileva, inoltre, l'assenza di una previsione transitoria relativa all'onere redazionale dell'inventario « iniziale », ossia l'obbligo di un rendiconto per gli attuali presidenti su quanto ereditato, sotto il profilo economico-patrimoniale, dai loro predecessori all'atto del loro insediamento, così da far emergere responsabilità pregresse. Al fine di garantire la trasparenza delle responsabilità funzionale al controllo da parte degli elettori, reputa inoltre opportuno, come già segnalato dall'altro relatore, rendere coerenti i tempi di esame dell'inventario con quelli per il rinnovo degli organi regionali.

Analoghi rilievi esprime in merito all'articolo 2 che limita la fattispecie di grave dissesto finanziario al solo disavanzo sanitario, prospettandone quindi l'estensione ai settori diversi dalla sanità e convenendo sull'utilizzo, già proposto, dell'espressione « responsabilità politica » in luogo di « fallimento politico » utilizzata nel testo. Di questo fallimento politico vengono tipizzati i casi in cui esso può aversi, ovvero quelli delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1: inadempienza immotivata del presidente della Giunta regionale, in qualità di Commissario *ad acta*, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; mancato raggiun-

gimento degli obiettivi del piano di rientro; adozione per due esercizi consecutivi dell'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF al livello massimo previsto. In merito al verificarsi congiunto delle tre condizioni, evidenzia che, mentre la condizione di cui alla lettera *a)* presuppone espressamente la nomina del commissario *ad acta*, le fattispecie di cui alle altre due condizioni riguardano fasi in cui non si è ancora giunti a tale nomina. Inoltre, mentre le condizioni delle lettere *b)* e *c)* presuppongono l'esistenza di un piano di rientro, la condizione della lettera *a)* si fonda anche sull'inadempimento totale o parziale dell'obbligo di redazione del piano.

Al verificarsi del grave dissesto finanziario conseguono alcune misure sanzionatorie, in cui si riscontrano numerosi aspetti problematici che hanno determinato, tra gli altri, il mancato raggiungimento dell'intesa nella Conferenza unificata. Il primo consiste nella rimozione del presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione per il fallimento del proprio mandato. Il riferimento all'articolo 126 della Costituzione non appare, a suo avviso, del tutto congruo, come rilevato nel documento della Conferenza delle regioni, dal momento che tale articolo si riferisce a comportamenti gravi compiuti dal presidente della Giunta nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali e non a funzioni amministrative esercitate in qualità di commissario. Sarebbe comunque necessario, concordando con il relatore La Loggia, riferirsi anche all'articolo 120 della Costituzione, che definisce il potere sostitutivo, limitando la rimozione all'*extrema ratio*, considerato, peraltro, che si tratta di una sanzione non presente in nessun altro ordinamento di tipo federale. Segnala, inoltre, che, nonostante il riferimento all'articolo 126, le disposizioni non affrontano le questioni sia degli effetti della rimozione sugli altri organi della regione, sia delle esigenze di provvedere all'ordinaria amministrazione regionale.

Ulteriori sanzioni consistono nell'interdizione del presidente da qualsiasi carica

in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per 10 anni successivi alla rimozione e nella riduzione dei rimborsi elettorali per i partiti politici che presentino la candidatura del presidente rimosso prima che siano trascorsi 10 anni dalla rimozione: segnala, a tale riguardo, che mentre l'articolo 6 dello schema di decreto sanziona il fallimento politico degli amministratori locali con l'ineleggibilità per 10 anni, il comma 4 dell'articolo in esame, invece, sanziona quello dei presidenti di regione con la decurtazione dei rimborsi elettorali, con effetti distorsivi. Il testo fa anzitutto riferimento « a qualsiasi carica pubblica elettiva », senza specificare quali. In secondo luogo, il riferimento alle coalizioni appare incongruo poiché i rimborsi sono corrisposti ai partiti. Infine, vi è una discrasia tra i tipi di elezione cui fa riferimento la norma, dal momento che il comportamento sanzionato riguarda la candidatura a qualsiasi elezione, mentre la sanzione concerne esclusivamente i rimborsi per le elezioni regionali. Meglio sarebbe uniformare la disciplina adottando la sanzione del citato articolo 6 ma definendola più opportunamente incandidabilità che, a differenza della ineleggibilità — che è riservata alla legislazione regionale —, rientra tra le materie di competenza dello Stato.

Dopo l'articolo 3, in materia di decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali, lo schema di decreto contiene agli articoli 4 e 6, in analogia con quanto previsto per le regioni, le norme relative all'inventario di fine mandato provinciale e comunale e al fallimento politico del presidente di provincia e del sindaco. In particolare, si stabilisce l'obbligo di redazione dell'inventario di fine mandato relativamente alle province e ai comuni che, durante il mandato consiliare in corso o in uno successivo, si trovino in situazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mentre resta facoltativo per gli altri comuni e province. Richiama, al riguardo, le considerazioni già espresse a proposito della disciplina regionale, sottolineando in particolare la ne-

cessità di estendere l'obbligo dell'inventario — o, meglio, della relazione — di fine mandato a tutti gli enti sottoposti al patto di stabilità (con esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) e non soltanto a quelli in situazione di dissesto, di rivedere la tempistica al fine di coordinarla con quella elettorale, di prevedere l'istituto della incandidabilità in luogo di quello della ineleggibilità.

Rileva, inoltre, che l'articolo 6 del provvedimento in esame, relativo al fallimento politico del presidente di provincia e del sindaco, tra le sanzioni previste non contempla la loro rimozione, prevista dall'articolo 142 del testo unico degli enti locali per le stesse cause di cui all'articolo 126 Costituzione.

Una ulteriore carenza riguarda l'articolo 5, nel quale si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della ragioneria generale dello Stato — possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, qualora un ente, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, evidenzii situazioni di squilibrio finanziario: ciò che sembra mancare è un momento di autocorrezione della stessa amministrazione, assimilabile al piano di rientro previsto per le regioni.

L'impianto sanzionatorio costruito sul mancato rispetto del patto di stabilità interno nelle regioni e negli enti locali, disciplinato dall'articolo 7, riproduce largamente le sanzioni vigenti previste dalla legge finanziaria 2011, così confermando una carenza della legislazione vigente in base alla quale le sanzioni non sono modulate in rapporto alla gravità e ai motivi che portano un ente locale a violare il patto interno di stabilità. Ritiene che questo decreto possa essere l'occasione per rimodulare le sanzioni riguardanti le violazioni del patto interno di stabilità, con una diversa entità delle sanzioni stesse in ragione delle diverse tipologie di sfioramento del patto, ipotizzando una soglia pari al 5 per cento dei primi tre titoli delle entrate, ossia quelle correnti.

L'articolo 8 disciplina i meccanismi premiali da applicare, a decorrere dall'anno 2014, in favore degli enti c.d. « vir-

tuosi», che si attivano qualora l'obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza (regionale o locale) sia stato nel complesso raggiunto. Il meccanismo consente agli enti virtuosi, che hanno cioè adempiuto ai loro obiettivi programmatici, di ridurre, nell'anno successivo a quello di riferimento, l'obiettivo di saldo ad essi assegnato di un determinato importo. Lo « sconto » di cui ciascun ente virtuoso può beneficiare è determinato in funzione del « grado di virtuosità » dell'ente medesimo. Come già ricordato, sulla medesima materia sta intervenendo anche il decreto-legge sulla manovra e sarà necessario un coordinamento con lo schema in esame. Un problema analogo è rinvenibile nell'articolo 9, riguardante un meccanismo premiale per le regioni che diano applicazione a determinate misure di contenimento della spesa, parzialmente riproposto nel decreto-legge di stabilizzazione della finanza pubblica.

Gli articoli 10 e 11 recano disposizioni in materia di contrasto dell'evasione fiscale da parte delle Province, completando sostanzialmente il quadro dei meccanismi premiali introdotto nei precedenti decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009, per incentivare la partecipazione degli enti territoriali all'attività di accertamento dei tributi e, più in generale, al recupero fiscale, e alla collaborazione nella gestione organica dei tributi tra le province e l'Agenzia delle entrate.

Ulteriori aspetti problematici, anche in tal caso già segnalati dall'altro relatore, riguardano l'articolo 12, che affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione annuale delle modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola regione, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali e quelli elaborati dall'Istat, nonché la fissazione delle modalità di accesso al fondo perequativo regionale, disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Si tratta di una previsione molto impegnativa, considerata la non sistematicità di dette stime e le ridotte competenze regionali in materia di

accertamento tributario. Inoltre, tale previsione non appare coerente con l'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel quale viene stabilito che ai fini delle perequazione il gettito regionale dei tributi destinati al finanziamento delle spese LEP è determinato con l'esclusione dell'eventuale emersione di base imponibile a seguito dell'attività regionale di recupero fiscale.

Evidenzia infine, la necessità che la normativa sanzionatoria e premiale prevista dallo schema in esame, assimilabile a una riforma di sistema, sia estesa anche alle regioni a statuto speciale.

Il deputato Marco CAUSI (PD), in relazione all'articolo 12, relativo alle modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale di ogni singola regione, evidenzia alcune problematiche concernenti l'elaborazione dei dati statistici: a suo avviso la capacità fiscale dovrebbe essere livellata per tutti i territori ad un livello medio di evasione, considerando che i comportamenti fiscali individuali sono anche legati alla consapevolezza da parte del cittadino – sulla base del comportamento denominato *free rider* – che in ogni caso il servizio sarà comunque prestato, nonché alle caratteristiche della struttura produttiva del territorio. Quest'ultimo aspetto, in particolare, comporta che in situazioni di piccola imprenditorialità diffusa si registrino fisiologicamente significativi livelli di evasione/elusione, la cui responsabilità non può essere imputata all'ente territoriale di riferimento.

Ritiene pertanto che sia necessario identificare quali sistemi statistici possano individuare criteri e modalità per la determinazione quanto più corretta possibile dei livelli di evasione, nonché, eventualmente, della riferibilità degli stessi ai diversi tributi.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	200
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'audizione del presidente e del direttore generale della RAI ( <i>Seguito e rinvio</i> ) .....	200

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il presidente, dottor Paolo Garimberti, il direttore generale, dottoressa Lorenza Lei, il direttore dello staff del direttore generale, il dottor Andrea Sassano, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Lorenzo Ottolenghi, il dottor Paolo Morawski, il dottor Fabrizio Casinelli, la dottoressa Milena Minutoli e il dottor Pier Paolo Pioli.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE dà comunicazione di una lettera inviata alla dottoressa Lei dal senatore Palmizio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, in qualità di Presidente della Sottocommissione permanente per l'accesso, al fine di chiedere un incontro per definire tempi e modalità di attuazione di alcune norme contenute nel nuovo Contratto di servizio.

La Commissione prende atto.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Seguito dell'audizione del presidente e del direttore generale della RAI.**

*(Seguito e rinvio).*

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 21 giugno 2011.

La dottoressa LEI integra con un breve intervento la relazione svolta nel corso della precedente seduta.

Svolgono quindi interrogativi, con alcune considerazioni, i deputati CARRA (UdC), VITA (PD), MERLO (PD), PERINA (FLI), BELTRANDI (PD) e GENTILONI SILVERI (PD) e i senatori VITA (PD), MORRI (PD), MILANA (Misto-API), VIMERCATI (PD) e PARDI (IdV).

In relazione alla necessità di rispettare gli orari dei lavori delle Assemblee parla-



mentari, il PRESIDENTE prospetta l'eventualità di consentire una prima serie di risposte agli auditi.

Su tale ipotesi intervengono i deputati LAINATI (PdL), LANDOLFI (PdL), PELUFFO (PD) e CAPARINI (LNP).

La Commissione concorda di proseguire nell'illustrazione delle domande.

Pongono successivamente ulteriori quesiti i deputati MAZZUCA (PdL), PELUFFO

(PD), MELANDRI (PD), LAINATI (PdL), RAO (UdC), SARDELLI (IRNP) e CAPARINI (LNP), nonché il senatore BUTTI (PdL).

Data la concomitanza di votazioni presso la Camera dei deputati, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 202**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 luglio 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14 alle 16.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), architetto Paola Muratorio e dottor Giancarlo Giorgi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	203

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.**

**Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), architetto Paola Muratorio e dottor Giancarlo Giorgi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'architetto Paola MURATORIO, *Presidente dell'INARCASSA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

L'ingegnere Mauro RASCHIELLI, *dirigente INARCASSA*, integra la relazione svolta, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giorgio JANNONE, *presidente*, Antonino LO PRESTI (FLpTP), a più riprese, e il senatore Elio LANNUTTI (IdV).

Replicano ai quesiti posti l'architetto Paola MURATORIO, *presidente dell'INARCASSA*, e il dottor Giancarlo GIORGI, *direttore generale INARCASSA*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare il Presidente e il Direttore generale dell'INARCASSA per la loro partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del prof. Raffaello Lupi, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Roma (*Svolgimento e conclusione*) ..... 204

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 204

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.*

#### La seduta comincia alle 8.55.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.**

**Audizione del prof. Raffaello Lupi, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Roma.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che è presente il professor Raffaello Lupi, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Roma. Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al professor Lupi,

che svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) e il senatore Lucio D'UBALDO (PD).

Il professor LUPI, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.50.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.50 alle 10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Esame Atto n. 365 – Governo (Parere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
---	---

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. Esame C. 4480 – Governo (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .....	12
--	----

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE:

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Alfonso Papa (doc. IV, n. 18) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
--	----

AVVERTENZA .....	22
------------------	----

### COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, sul commissariamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	23
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

#### SEDE REFERENTE:

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione della città metropolitana di Venezia. C. 3979 Martella ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	24
--	----

#### RISOLUZIONI:

7-00496 Giovanelli: Sulla gestione delle opere segretate ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .	29
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco .....	31
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini (*Svolgimento e conclusione*) .... 32**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 33

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere dei relatori*) ..... 36ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalle Commissioni*) ..... 38**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 41

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione di rappresentanti di Confindustria e di R.ete. Imprese Italia (*Svolgimento e conclusione*) ..... 41

## SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori ..... 41

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 41

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo e sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea 2011/C 186/14 Causa C-61/11 PPU del 28 aprile 2011 Doc. LXXXIX, n. 135 (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 42

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) ..... 46Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 44

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 44

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 58

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame rinvio*) ..... 45

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 45

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 61



**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	62
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contente, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .	62

## SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	63
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati in linea di principio</i> ) .....	66

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373) .....	64
AVVERTENZA .....	64

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	70

## RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	69
7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ) .....	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	69

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ». Audizione informale del Capo del I Reparto Personale del Comando Generale della Guardia di finanza, Generale di brigata, Giuseppe Zafarana e del Direttore Centrale Risorse Umane, Dipartimento Pubblica Sicurezza, dottor Oscar Fiorioli .....	69
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	71
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	72
---	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	76
---	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	76

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 .....	77
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77
---	----

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05053 Lo Monte e Zeller: Chiarimenti circa il regime tributario applicabile ai nuovi finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere .....	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	82
5-05054 Forcolin e Dussin: Problematiche relative alla sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto .....	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	83
5-05055 Fluvi: Attuazione delle norme in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con le amministrazioni statali e gli enti pubblici .....	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	85
5-05056 Barbato: Accertamenti circa la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di gestione di apparecchi da gioco o intrattenimento da parte della società Camene SpA .....	80
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	88

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	80
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	81

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis .....	94
---	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	94
AVVERTENZA .....	95

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	96
DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	101
ALLEGATO 1 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	104
Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	101

## RISOLUZIONI:

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	102
---	-----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	102
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	103

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

5-04407 Laratta: Grave situazione finanziaria della società Ferrovie della Calabria srl ....	111
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	116
5-04448 Garofalo: Modalità e tempi di apertura al traffico dell'aeroporto « Magliocco » di Comiso .....	112
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	119
5-04745 Meta: Avvio della procedura di iscrizione ai corsi di pilotaggio e addestramento al volo dell'Accademia del volo Cepu in assenza dell'abilitazione da parte dell'Enac .....	112
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	120
5-04809 Meta: Casi di incompatibilità sostanziale tra gli incarichi di vertice dell'Enac e le cariche all'interno delle società di gestione aeroportuale .....	113
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	121

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. Atto n. 375 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	113
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. Atto n. 374 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115

## X Attività produttive, commercio e turismo

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	123
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla X Commissione</i> ) .....	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123

## XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, sullo stato di attuazione del riordino degli enti previdenziali ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	125

## XII Affari sociali

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'assessore alla salute della regione siciliana, Massimo Russo, sulle problematiche relative allo stato di attuazione del Piano sanitario regionale e all'applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2009, recante « Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale », con particolare riguardo al potenziamento della rete ospedaliera nelle aree ad alto rischio ambientale .....	126
---	-----

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	127
--	-----

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	127
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	133

### SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	128
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	128
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	135

### SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	130
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132
AVVERTENZA .....	132

### **XIII Agricoltura**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05046 Trappolino e altri: Sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale .....	150
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	156
5-05047 Delfino: Iniziative per la conferma degli stanziamenti destinati all'Italia nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) .....	150
5-05048 Di Giuseppe: Iniziative per far fronte alla crisi della pesca in Molise e nell'Adriatico centro-settentrionale .....	151
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	159
5-05049 Beccalossi e altri: Sulla riforma della legge sulla caccia, con particolare riferimento alle deroghe per la caccia alle specie particolarmente dannose per l'agricoltura e l'ambiente ....	151
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	160

#### INTERROGAZIONI:

5-04460 Mario Pepe (PD): Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera del tabacco, in particolare nella provincia di Benevento .....	152
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	162
5-04484 Santagata: Iniziative a tutela dei prodotti tipici di Modena e per promuovere una normativa specifica sui prodotti denominati « balsamici » .....	152
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	164
5-04480 Brandolini: Sulla procedura per la modifica del disciplinare di produzione del Lambrusco IGT Emilia .....	152
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	165

#### RISOLUZIONI:

7-00548 Oliverio, 7-00610 Di Giuseppe e 7-00621 Callegari: Provvedimenti per fronteggiare la batteriosi che sta colpendo le coltivazioni di kiwi ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00130</i> ) .....	153
<i>ALLEGATO 7 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	166
7-00519 Fiorio, 7-00620 Callegari e 7-00622 Beccalossi: Sulle iniziative a tutela del comparto vitivinicolo in vista della liberalizzazione dei diritti di impianto ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	153
7-00614 Paolo Russo: Interventi per le imprese dedite alla cattura del tonno rosso con il sistema della circuizione ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	154
7-00619 Agostini, 7-00626 Callegari e 7-00627 Dima: Provvedimenti per l'attuazione del fermo biologico della pesca per il 2011 ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	154

### **XIV Politiche dell'Unione europea**

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	169
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. C. 4373 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	172

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea. COM(2011)274 def.	
Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. COM(2011)275 def.	
Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. COM(2011)276 def. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	174
Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. COM(2011)275 def. (Ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	177
Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. COM(2011)276 def. (Ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	177
Comunicazione sul dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza. COM(2011)292 def. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	178
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. COM(2011)200 def. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	182
Comunicazione sul riesame dello « Small Business Act » per l'Europa. COM(2011)78 def. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	185

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico. S. 863 (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	189
<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	193
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi dalle riserve di caccia di appartenenza. S. 2422 (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ..	191
<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	194

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	195
---	-----

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	195
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Comunicazioni del Presidente .....	200
------------------------------------	-----

**PROCEDURE INFORMATIVE:**

Seguito dell'audizione del presidente e del direttore generale della RAI ( <i>Seguito e rinvio</i> ) .....	200
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	202
---	-----



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), architetto Paola Muratorio e dottor Giancarlo Giorgi (*Svolgimento e conclusione*) ..... 203

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del prof. Raffaello Lupi, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Roma (*Svolgimento e conclusione*) ..... 204

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 204

€ 11,60



\*16SMC0005070\*